



SERVIZIO POLITICHE DEL SOCIALE E SOSTENIBILITA'

“Sfide Ambientali e Sviluppo Sostenibile”

Norme - Risorse - Giusta Transizione



UFFICIO AMBIENTE

ANNO 2020

INDICE

Premessa	4
Introduzione	6
Agenda ONU 2030.....	8
L'accordo sul clima approvato a Parigi	16
La Giusta Transizione	21
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile	27
BES (Benessere Equo e Sostenibile).....	32
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD).....	34
Green New Deal Europeo	42
Politica di coesione europea 2021-2027: i principali esiti dei tavoli di confronto partenariale in Italia.....	50
Piano "Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l'Italia"	54
Il futuro degli strumenti finanziari con il fondo InvestEU.....	60
Piano 20-20-20	62
Industria 4.0	66
Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici	74
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).....	77
Economia Circolare	82
End of Waste	88
Green Economy.....	93
SAD e SAF	98
Servizio idrico integrato	104
L'Italia e il goal 6 (Agenda ONU 2030)	109
Inquinamento atmosferico	118
Le aree urbane contro l'inquinamento	129

ETS.....	136
Rifiuti	138
Bonifiche	147
I SIN	152
VIA E VAS.....	153
Amianto.....	160
LINK	172

Le preoccupazioni destinate dalle emergenze climatica ed occupazionale, indubbiamente legate anche alla sottovalutazione dell'impatto che le attività umane generano sulla natura e sull'ambiente, con la diffusione del Covid19 hanno subito un'amplificazione. Tali considerazioni hanno contribuito a far nascere l'idea di realizzare questo documento che si propone di riepilogare, in un quadro d'insieme, le varie tematiche afferenti i principali temi ambientali e dello sviluppo sostenibile attraverso una sorta di "collage" di norme e documenti che a vario titolo se ne sono occupati, con il necessario riferimento anche ai diversi stanziamenti economici previsti dalla programmazione europea e nazionale.

Riteniamo che in un momento storico così complesso, in cui la pandemia ha contribuito a mettere in luce le tante criticità del nostro sistema economico e sociale, il rilancio degli investimenti e l'attenzione per le politiche ambientali debbano camminare di pari passo, in un'ottica di sviluppo sostenibile e giusta transizione, per affrontare concretamente la crisi economica e per sostenere i lavoratori. Questa esigenza, ormai riconosciuta da tutti, è diventata imprescindibile per scongiurare un futuro che continua ad accrescere disuguaglianze e problematiche sociali e ambientali.

Il Governo, le Istituzioni e le Parti Sociali devono intraprendere e perseguire l'obiettivo di investire su settori strategici, fra cui la ricerca e la formazione, per "anticipare" le richieste del mercato. Siamo convinti che lo sviluppo di nuove competenze "verdi", orientate alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità, unitamente al sostegno delle aziende che investono in innovazione ecosostenibile per accrescerne la competitività, consentirebbe ai lavoratori di ricollocarsi in nuovi settori "green".

Ricordiamo, infine, che una riconversione dell'economia in chiave sostenibile può produrre i suoi effetti non solo sulla quantità e qualità del lavoro, ma anche sulla salute e sul benessere dei cittadini.

Silvana Roseto
Segretaria Confederale UIL

L'emergenza sanitaria legata al Covid19 ha in parte oscurato un'altra emergenza, più profonda e di più lunga durata, che continua a segnare in modo altrettanto indelebile i nostri tempi: la crisi ambientale. Oggi affrontare la questione della sostenibilità in ogni sua articolazione diventa una necessità, perché rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle sfide più grandi che ogni ambito della società sarà chiamata ad affrontare nell'imminente futuro. Diventa allora necessario un cambiamento epocale che deve coinvolgere il nostro modo di produrre, di consumare, di pensare e di agire attraverso scelte nuove di politica economica e industriale da parte, non solo delle istituzioni, ma anche della politica. Il modello di sviluppo su cui lavorare da ora in poi necessita di una riconversione dell'attuale sistema industriale e produttivo implicando il perseguimento di obiettivi più avanzati, concordati anche a livello europeo e internazionale, di efficienza e risparmio energetico grazie anche ad un forte incremento delle fonti rinnovabili rispetto all'utilizzo dei combustibili fossili. L'Italia, in questo contesto, non deve subire e vivere passivamente l'attuale crisi sanitaria, climatica ed economica, diffuse in tutti i gangli vitali del Paese, ma al contrario, deve trovare su questi temi un'opportunità per creare lavoro e nuova occupazione, che sia quanto più possibile sostenibile. In questo scenario diventa sempre più tangibile il rischio di un collasso clamoroso dell'intero sistema Italia, che metterebbe a repentaglio posti di lavoro e interi settori strategici per il Paese. Mai come in questa fase storica vi è bisogno di solidarietà, integrazione, difesa dei diritti, democrazia e condivisione, parole che il sindacato ha fatto sue già dalla sua statuizione. Come UIL, possiamo e dobbiamo giocare un ruolo di riconquista, non solo come semplice soggetto di tutela nei confronti dei lavoratori e dei cittadini, ma anche, come soggetto fautore di emancipazione culturale, di fratellanza, e soprattutto di progettazione ideale.

A cura di Antonio Ceglia
Ufficio Ambiente UIL

Il riscaldamento climatico, ben più dirompente e distruttivo della pandemia che il mondo sta vivendo, non trarrà molto beneficio dalla momentanea flessione delle emissioni di gas serra, al contrario la situazione potrebbe essere peggiorata da eventuali rinvii o rallentamenti dell'azione per azzerare le emissioni di gas serra. Per queste ragioni il tema dell'ambiente, della sua tutela e del suo rapporto con il mondo del lavoro rappresenta, per la UIL, la vera sfida occupazionale sia in termini quantitativi che qualitativi per il futuro del nostro Paese. Il Sindacato – la UIL in particolare - deve continuare ad impegnarsi concretamente sui temi della protezione e valorizzazione dell'ambiente e dell'emergenza climatica, per dare il proprio contributo in Italia, in Europa (all'interno della CES) e a livello internazionale (all'interno della CIS), anche per realizzare scelte strategiche ed un nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità. Prioritari sono l'adozione dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, entrambi adottati nel 2015, i quali rappresentano due fondamentali contributi per guidare la transizione del nostro Paese verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivo il progresso sociale e la salvaguardia dell'ambiente. Crediamo che ogni investimento in materia di sostenibilità ambientale qualifichi e porti benefici alla spesa pubblica, contribuendo alla riduzione dei costi sociali e sanitari ed evitando di incorrere in procedure di infrazione da parte della Unione Europea: per questi motivi la UIL ha sostenuto e sostiene in modo convinto, a livello nazionale e all'interno della CES - e della CIS -, la linea della Just Transition, cioè l'abbandono graduale sistematico di vecchi modelli di consumo, nel settore civile, dei trasporti e nella produzione. Si tratta allora di ripensare anche il sistema dei trasporti, principalmente nelle aree urbane, e di avere una maggiore attenzione per la cura del territorio a cominciare dalle aree ad elevata sismicità e rischio idrogeologico.

Riteniamo altresì prioritario per il nostro Paese promuovere nuovi prodotti a sempre più alto tasso di efficienza e di sostenibilità ambientale, connessi a piani strutturali e condivisi di formazione ambientale per favorire nuovi percorsi occupazionali e di qualificazione/riqualificazione professionale, incentivando la formazione dei formatori e degli studenti attraverso percorsi mirati in materia di sostenibilità ambientale. Importante è anche definire un quadro di regole certe e stabili, connesse a meccanismi strutturali ed efficienti di controllo pubblico, senza appesantimenti burocratici penalizzanti, garantendo anche linee chiare d'azione sia per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio sui temi del dissesto idrogeologico che sulla prevenzione sismica, attraverso un condiviso e monitorato Piano nazionale di bonifica. A livello aziendale, la UIL deve continuare ad impegnarsi affinché trovi sempre più consenso e applicazione in tutti i CCNL la figura – e la formazione – del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza salute e ambiente (RLSSA), in quanto ruolo fondamentale per una più alta qualificazione del RLS e per una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate all'attuazione di sistemi di gestione integrata di sicurezza e ambiente.

Il sindacato negli anni, soprattutto con i vari Governi che si sono susseguiti, ha dato sempre prova di grande responsabilità e in momenti di forte cambiamento e trasformazione non ha abbandonato le proprie radici ed i propri valori. Siamo fermamente convinti che non è più possibile, oggi, pensare di rilanciare la nostra economia senza un ruolo propositivo e di partecipazione di tutte le rappresentanze economiche e sociali: bisognerà che tutti insieme, Governo, Istituzioni e Parti Sociali riprendiamo un cammino serio e comune di lavoro, favorendo la coesione sociale, la democrazia, la solidarietà, affrontando concretamente il tema della sostenibilità, della giusta transizione e della Green Economy.

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* – SDGs nell'acronimo inglese), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030.

L'approvazione dell'Agenda ha rappresentato un evento storico, sotto diversi punti di vista:

- È stato espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo, ed è questo il carattere fortemente innovativo dell'Agenda, viene definitivamente superata l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo;
- tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le problematiche possono essere diverse a seconda del livello di sviluppo conseguito. Ciò vuol dire che ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli SDGs, rendicontando sui risultati conseguiti all'interno di un processo coordinato dall'Onu;
- l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura.

Con l'adozione dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile, i Paesi si sono volontariamente sottoposti al processo di monitoraggio effettuato direttamente dalle Nazioni Unite rispetto allo stato di attuazione degli SDGs. L'11 marzo 2016 la Commissione Statistica dell'Onu ha approvato il quadro globale per gli indicatori, sviluppato dal Gruppo inter-agenzie di esperti sugli indicatori per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (IAEG-SDGs): un sistema di 240 indicatori statistici sulla base dei quali verrà monitorato il processo di avvicinamento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) per ogni singolo Paese.

Il percorso che ha portato all'approvazione della lista dei 240 indicatori ha visto un ampio coinvolgimento degli istituti di ricerca e di statistica e della società civile. Oltre 400 soggetti hanno contribuito all'elaborazione degli indicatori, proponendo numerose integrazioni all'iniziale proposta presentata dalla Direzione Statistica delle Nazioni Unite.

Il luogo deputato al monitoraggio dell'Agenda è l'High Level Political Forum (Hlpf), che si riunisce annualmente sotto l'egida del Comitato Economico e Sociale (Ecosoc) dell'Onu, mentre ogni quattro anni la riunione si svolge sotto l'egida dell'Assemblea Generale (GA).

Le riunioni annuali si tengono a livello di ministri, mentre quelle quadriennali a livello di Capi di Stato e di Governo. Il suo compito è quello di valutare i progressi, i risultati e le sfide rilevanti per tutti i Paesi, nonché di assicurare che l'Agenda resti "rilevante ed ambiziosa".

Lo Sviluppo Sostenibile e gli SDGs

Il principio dello sviluppo sostenibile è presente nel quadro normativo comunitario fin dal *Trattato di Amsterdam* (art. 3) del 1997 ed è oggi inserito nel *Trattato di Lisbona* (art. 3), entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che costituisce attualmente la carta fondamentale dell'Unione europea.

Nel giugno 2001 il Consiglio europeo riunito a Göteborg (Svezia) ha adottato, su proposta della Commissione europea, e dando seguito alla richiamata norma del Trattato di Amsterdam, la Strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (Eusds), piano a lungo termine volto a conciliare le politiche in materia di sviluppo sostenibile nelle dimensioni economica, sociale e ambientale, nella prospettiva di migliorare in maniera sostenibile il benessere e le condizioni di vita delle generazioni presenti e future. Tale Strategia è stata sottoposta a revisione nel 2006 ed è oggetto di monitoraggio sistematico da parte di Eurostat attraverso un set di indicatori appositamente predisposto (*SDI – Sustainable Development Indicators*). L'Unione europea (Ue) ha partecipato in maniera molto attiva e propositiva all'intero processo negoziale che ha portato all'adozione dell'Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese), fin dalla fase preparatoria della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile del 2012 (*Rio +20*), nella quale è stato adottato il documento "Il futuro che vogliamo" (*The Future We Want*) e avviato il negoziato per la definizione dell'Agenda e degli SDGs. Dal 2010, inoltre, l'Unione europea si è dotata di un quadro strategico decennale per la crescita e l'occupazione (Strategia "Europa 2020") basata su tre priorità tra loro reciprocamente interconnesse: crescita intelligente, mediante lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione; crescita sostenibile, ossia più efficiente nell'uso delle risorse, più "verde" e più

competitiva; crescita inclusiva, che promuova politiche per l'occupazione e la riduzione della povertà.

Tuttavia, la crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008 ha provocato una netta revisione delle priorità: obiettivo primario è diventato quello di assicurare la sostenibilità finanziaria delle economie europee, anche a costo di rigorose politiche di austerità, per far ripartire la crescita economica e di riassorbire la disoccupazione. Nell'estate 2014, la nuova Commissione Europea ha adottato, quindi, priorità in linea con le preferenze dei Paesi membri e del Parlamento europeo. L'adozione della nuova Agenda 2030 e degli SDGs ha posto l'Unione europea e l'Italia di fronte a molteplici sfide, tutte di grande complessità: includere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile nei propri programmi a breve e medio termine, integrando competenze e punti di vista differenti per disegnare politiche adeguate per il raggiungimento degli SDGs; definire sul piano concettuale un nuovo modello di sviluppo che vada "oltre il Pil", cioè che eviti di basarsi unicamente su una crescita quantitativa; essere credibili a livello internazionale, così da poter promuovere i propri valori in tutto il mondo e sostenere il cambiamento globale, coniugando annunci in linea con gli SDGs e pratiche concrete che migliorino la qualità della vita delle persone.

Il problema principale è quello di decidere come integrare i nuovi obblighi assunti in sede Onu con la revisione della Strategia "Europa 2020".

Nel corso del 2016, e in particolare tra agosto e settembre, la riflessione sul ruolo dell'Europa nella programmazione economica e di sviluppo ha avuto al centro lo sviluppo sostenibile.

Il 22 novembre 2016, la Commissione Ue ha pubblicato tre Comunicazioni per definire un nuovo approccio strategico per lo sviluppo sostenibile in Europa e nel mondo: la prima ha come obiettivo l'integrazione degli SDGs nelle dieci priorità della Commissione e nel quadro strategico europeo; la seconda, su un nuovo consenso europeo sullo sviluppo, propone una visione e un quadro condivisi per la cooperazione allo sviluppo, allineando la politica di sviluppo dell'Ue all'Agenda 2030; la terza definisce i prossimi passi per un partenariato rinnovato con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Acp) per la costruzione di società sostenibili oltre i confini dell'Ue.

In particolare nella prima comunicazione, dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe – L'azione europea a favore della sostenibilità", vengono individuate alcune azioni-chiave:

- Predisposizione di un report annuale dei progressi dell'Unione nell'implementazione dell'Agenda 2030;
- Prosecuzione dell'interlocuzione e collaborazione con partner stranieri, attraverso l'utilizzo di tutte le risorse disponibili per le *external policies*, con uno sforzo particolare per i paesi in via di sviluppo;
- Lancio di una piattaforma di stakeholder che permetta lo sviluppo e lo scambio delle migliori pratiche nella società civile, a livello degli Stati membri e a livello dell'Unione;
- Predisposizione di una strategia che vada oltre Europa 2020, fino al 2030.

La Commissione ha poi ricordato che il percorso di raggiungimento degli SDGs in ambito europeo dipende anche dal riparto di competenze tra l'Unione e gli Stati membri e di conseguenza dal ruolo dei singoli Paesi non solo sul piano interno, ma anche sul piano comunitario.

Gli SDGs e l'Italia

L'Italia ha svolto un ruolo di primissimo piano in tutte le fasi del negoziato Onu che ha portato all'adozione dell'Agenda 2030 e degli SDGs in tre modi: assumendo la vice-presidenza del Comitato preparatorio della Conferenza Rio+20; prendendo parte al Gruppo di lavoro sugli SDGs; infine, svolgendo all'interno dell'Ue un'azione di leadership particolarmente efficace durante il semestre di presidenza (2° semestre 2014), che ha coinciso con una delle fasi più complesse del negoziato.

Per riassumere le iniziative in Italia dopo l'approvazione all'Onu dell'Agenda 2030 (settembre 2015) dobbiamo distinguere:

- attività del Governo
- attività del Parlamento
- attività di Regioni ed enti locali
- il monitoraggio degli SDGs

Attività del Governo

L'adozione della *“Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”*, approvata nell'agosto del 2002 con la deliberazione del CIPE n. 57 ma mai dotata degli strumenti attuativi che pure vi erano indicati, è stata superata con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato Ambientale) prevede che: *“In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino, è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Inoltre, il 13 marzo 2017 il Ministero dell’Ambiente ha presentato la bozza della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e pochi giorno dopo l’ha discussa con la società civile. La bozza della Strategia, redatta a seguito delle consultazioni del Ministero con la società civile, definisce un programma in linea con l’Agenda 2030 che orienta le politiche del Paese e invita ad affrontare in maniera strutturale problematiche ambientali, economiche e sociali. La Strategia è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e definitivamente approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 (la delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018).

Attività del Parlamento

Il 28 luglio 2016 la Camera dei Deputati ha approvato una modifica alla legge di bilancio, nella quale si prevede che gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes), selezionati da un Comitato ad hoc, siano allegati al Documento di economia e finanza (Def). Il 27 ottobre dello stesso anno, inoltre, è stato raggiunto un importante traguardo per il clima con l’approvazione da parte del Senato della ratifica degli Accordi di Parigi.

Attività di Regioni ed enti locali

Nel giugno 2017, in occasione del G7 Ambiente, i sindaci delle città metropolitane hanno firmato la “Carta di Bologna per l’ambiente”: un documento che impegna le maggiori città italiane al raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale in linea con gli SDGs. Sempre nel mese di giugno, e fino a settembre, è stata aperta la consultazione sul documento *“L’agenda per lo sviluppo urbano sostenibile”*.

Gli indicatori per l'Italia

Per il monitoraggio degli SDGs, un nuovo traguardo è stato raggiunto il 14 dicembre 2016 con la pubblicazione da parte dell'Istat (incaricato dall'Onu di organizzare la produzione degli indicatori statistici SDGs a livello nazionale) di un primo set di 95 indicatori (in concomitanza con la presentazione del Rapporto Bes 2016). Il 23 maggio 2017 è stato compiuto un ulteriore passo in avanti per il monitoraggio degli Obiettivi con la pubblicazione da parte dell'Istat di un nuovo set di indicatori. La nuova lista integra il primo gruppo di 95 indicatori diffuso a dicembre, non solo aggiornando e ampliando le disaggregazioni, ma includendo anche 38 indicatori del Bes (Benessere equo e sostenibile). Questi ultimi risultano particolarmente importanti per la loro capacità di valutare il benessere "oltre il Pil", motivo per cui 12 dei 135 indicatori Bes entreranno anche nella legge di bilancio per valutare le politiche, come stabilito nell'atto parlamentare presentato alla Camera il 5 luglio 2016.

Il testo approvato alla Conferenza sul clima di Parigi del 2015 parte da un presupposto fondamentale: *“Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane e per il pianeta”*. Richiede pertanto *“la massima cooperazione di tutti i Paesi”* con l’obiettivo di *“accelerare la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra”*.

Corretto, limato e rivisto in 12 giorni e notti di negoziati a Le Bourget, alle porte della capitale francese, il documento è stato presentato con 16 ore di ritardo rispetto alla chiusura prevista per la conferenza. Ma alla fine le delegazioni di 196 paesi hanno appianato le divergenze e hanno appoggiato l’accordo.

Alle ore 19.26 del 12 dicembre 2015, il presidente della Conferenza e ministro degli esteri francese Laurent Fabius ha annunciato all’assemblea plenaria riunita da ore: *“L’accordo di Parigi sul clima è stato adottato”*.

Cosa prevede

Aumento della temperatura entro i 2 °C: alla conferenza sul clima che si era tenuta a Copenaghen nel 2009, i circa 200 paesi partecipanti si diedero l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale rispetto ai valori dell’era preindustriale. L’accordo di Parigi stabilisce che questo rialzo va contenuto *“ben al di sotto dei 2 gradi centigradi”*, sforzandosi di fermarsi a +1,5°. Per centrare l’obiettivo, le emissioni devono cominciare a calare dal 2020.

Consenso globale

A differenza del 2009, quando l'accordo si era arenato, questa volta ha aderito tutto il mondo, compresi i quattro più grandi inquinatori: oltre all'Europa, anche la Cina, l'India e gli Stati Uniti si sono impegnati a tagliare le emissioni con controlli ogni cinque anni. Il testo prevede un processo di revisione degli obiettivi che dovrà svolgersi ogni cinque anni. Ma già nel 2018 si chiederà agli stati di aumentare i tagli delle emissioni, così da arrivare pronti al 2020. Il primo controllo quinquennale sarà quindi nel 2023 e poi a seguire. I Paesi di vecchia industrializzazione erogheranno cento miliardi all'anno (dal 2020) per diffondere in tutto il mondo le tecnologie verdi e decarbonizzare l'economia. Potranno contribuire anche fondi e investitori privati; l'accordo dà il via a un meccanismo di rimborsi per compensare le perdite finanziarie causate dai cambiamenti climatici nei Paesi più vulnerabili geograficamente, che spesso sono anche i più poveri.

Le critiche di ambientalisti e scienziati

- Partenza troppo prorogata. Secondo molti è rischioso stabilire nel 2018-2023 la prima revisione degli obiettivi nazionali sulla quantità di emissioni: se infatti il mondo continua a inquinare come sempre per altri tre anni, a quel punto sarà impossibile raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi.
- Nessuna data per l'azzeramento delle emissioni. Non è stato fissato un calendario che porti alla progressiva, ma totale, sostituzione delle fonti energetiche fossili. La richiesta degli ambientalisti era quella di arrivare a una riduzione del 70 per cento rispetto ai livelli attuali intorno al 2050, e raggiungere le emissioni zero nel decennio successivo.
- Potere ai produttori di petrolio. I produttori di petrolio e gas – tanto le imprese quanto i Paesi – si sono opposti e hanno ottenuto che non si specificasse una data per la decarbonizzazione dell'economia.

- I controlli saranno autocertificati. I Paesi più industrializzati volevano che fossero gli organismi internazionali a controllare se ogni paese rispettasse le sue quote di emissioni; gli emergenti (soprattutto la Cina) hanno chiesto e ottenuto, invece, che ogni stato verifichi le sue.
- Nessun intervento su aerei e navi. Le emissioni di un volo tra Pechino e Roma, per esempio, sono per definizione internazionali e nessun paese vuole conteggiarle tra le sue. È per questo, ma anche per il potere delle compagnie, che ancora una volta i gas di scarico di aerei e navi sfuggono a ogni controllo.

Trump e l'uscita dall'accordo di Parigi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto più volte di voler ritirare il Paese dal trattato sul clima di Parigi ed ha sempre dichiarato: *“l'accordo è pessimo e bisognerà, per il bene degli Stati Uniti, avviare formalmente la procedura per uscire”*. Washington avrebbe dovuto tagliare le sue emissioni del 28% entro il 2025 rispetto ai livelli del 2005, ma Trump non ha mai condiviso questo obiettivo che considera dannoso per l'economia e due anni fa aveva già annunciato di volerlo rinegoziare. Se non ci fosse riuscito, aveva aggiunto, gli Stati Uniti si sarebbero chiamati fuori, cosa che infine è successa. Italia, Germania e Francia già nel 2017 avevano infatti sottolineato che il trattato non poteva essere modificato. L'amministrazione Trump ha presentato formalmente (novembre 2019) la documentazione per ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima, mantenendo la sua promessa di rottamare un altro dei capisaldi dell'eredità di Barack Obama.

"Gli Usa hanno ridotto tutti i tipi di emissioni e i risultati parlano da soli", si è difeso il segretario di Stato americano Mike Pompeo, sottolineando come l'America a differenza di molti *"ha scelto di seguire un modello realistico e pragmatico. Un approccio - ha aggiunto Pompeo - che si basa sul ricorso a un mix di fonti energetiche e di tecnologie efficienti"*. Del resto, però, Donald Trump non ha mai nascosto che per lui la questione del climate change è una *"bufala"*. E già prima di insediarsi alla Casa Bianca, durante la campagna elettorale del 2015 e 2016, aveva svelato il suo scetticismo verso l'emergenza climatica e verso l'impatto dell'uomo sul surriscaldamento dell'atmosfera terrestre, definendo l'accordo di Parigi un ostacolo allo sviluppo dell'economia: troppo costoso per le imprese americane e un fattore di rischio per migliaia di posti di lavoro nei settori ritenuti inquinanti. E se finora gli Usa non erano usciti dall'accordo è solo per le severissime clausole che furono inserite nel testo, in base alle quali chiunque volesse tirarsi indietro non poteva farlo prima di tre anni. Ora ci vorrà la fine del 2020 per completare l'intera procedura, con l'uscita definitiva degli Usa dall'accordo, dopo le elezioni presidenziali americane. Sono riposte qui le speranze di molti, perché se Trump non dovesse essere rieletto tutto potrebbe cambiare e tornare come prima. *"Gli Stati Uniti - ha spiegato Pompeo - hanno ridotto le emissioni di inquinanti atmosferici che hanno impatto sulla salute umana e sull'ambiente del 74% fra il 1970 e il 2018. E le emissioni di gas serra sono calate del 13% fra il 2005 e il 2017, anche se l'economia è cresciuta del 19%. Risultati che per Trump non lasciano spazio ad alcun tipo di ripensamento"*. Ma al di là della questione del clima, la decisione di formalizzare l'addio all'accordo di Parigi crea un altro profondo solco tra l'America di Trump e l'Europa, che va ad aggiungersi agli strappi sulla storica intesa del 2015 sul programma nucleare dell'Iran o a quello sul fronte delle politiche commerciali e dei dazi.

Il timore di molti è che adesso da parte di Trump parta una vera e propria offensiva contro gli sforzi internazionali per combattere i cambiamenti climatici, incentivando settori come quelli del carbone, del petrolio e del gas naturale. Malik Russell, portavoce di The Climate Mobilization, un'associazione ambientale, ha detto che ritirarsi dall'accordo è un'assurdità e un tradimento nei confronti dei giovani.

Il ritiro si aggiunge a una serie di altri provvedimenti che l'amministrazione Trump ha preso – come la revisione delle leggi sulla protezione ambientale – e che rischiano di danneggiare l'ambiente. In parte lo hanno già fatto: secondo l'Energy Information Administration, l'agenzia federale per il consumo energetico, le emissioni non sono diminuite nel 2018, bensì aumentate del 2,7 per cento. Inoltre, non è possibile escludere che, dopo il ritiro degli Usa, altri paesi che avevano sottoscritto l'accordo decidano di smettere di rispettarlo, seguendo l'esempio degli Usa. Gli ambientalisti possono però sperare in una sconfitta di Trump alle elezioni presidenziali del 2020: se nella corsa alla Casa Bianca prevalesse un democratico, quest'ultimo potrebbe sottoscrivere nuovamente l'accordo e ricominciare laddove il suo predecessore si era fermato.

La Giusta Transizione è un requisito chiave dell'Accordo di Parigi e viene ulteriormente definito nelle linee guida globali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite (ILO). È una vittoria del movimento globale del lavoro. Più di un decennio di advocacy nei negoziati sull'ambiente e sul clima hanno portato a garantire che le considerazioni sociali siano parte integrante della politica, della pianificazione e dell'attuazione dell'azione sul clima. E proprio su queste basi si sono aperti i lavori della COP24, la Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite a dicembre 2018 in Polonia (Katowice); in quell'occasione c'è stata anche la sottoscrizione (4 Dicembre 2018), della Dichiarazione di solidarietà e giusta transizione (Solidarity and Just Transition Slesia Declaration) da parte di 55 Stati – tra cui Polonia, Germania, Francia, Danimarca, Gran Bretagna, Svezia, Unione Europea – affinché la lotta ai cambiamenti climatici preservi comunque i diritti ed i posti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

Che cos'è la Giusta Transizione

A livello nazionale o regionale, la Giusta Transizione è un processo economico che produce i piani, le politiche e gli investimenti che portano a un futuro in cui tutti i lavori sono sostenibili e dignitosi, le emissioni nette sono azzerate, la povertà è eradicata e le comunità sono fiorenti e resilienti. Le misure di Giusta Transizione sviluppate attraverso il dialogo sociale tra governi, lavoratori e datori di lavoro costruiscono fiducia e guidano un'effettiva trasformazione.

Per le aziende, la Giusta Transizione è un ampio processo di impresa di pianificazione e implementazione degli sforzi di riduzione delle emissioni, basato sul dialogo sociale tra lavoratori e datori di lavoro. In questo contesto, il livello di impresa comprende anche le catene di fornitura dell'impresa. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni e aumentare la produttività delle risorse mantenendo e migliorando l'occupazione, massimizzando gli effetti positivi per i lavoratori e le comunità in cui l'azienda opera e facilitare l'azione aziendale per massimizzare le opportunità commerciali della transizione a basse emissioni di carbonio.

Perché la Giusta Transizione è importante per le imprese, non solo per i governi?

Un'azione efficace sui cambiamenti climatici richiede un'enorme trasformazione industriale, e nessun settore o impresa sarà immune. Questo spostamento energetico sta già raccogliendo slancio, e stiamo assistendo alla introduzione di nuove tecnologie per ridurre le emissioni anche nell'industria pesante. Le costruzioni e i trasporti stanno rapidamente cambiando, e l'agricoltura e i servizi si stanno rinnovando per rispondere alla domanda. La pianificazione di una Giusta Transizione è necessaria per rendere questo cambiamento più efficiente, coinvolgendo i lavoratori nel processo di cambiamento e assicurando che l'azienda, la sua forza lavoro e le comunità in cui l'azienda opera abbiano le competenze, gli investimenti e le capacità necessari per prosperare, generando così anche la resilienza dei territori. Il dialogo sociale e la contrattazione collettiva diventano strumenti chiave per gestire il cambiamento.

Una giusta transizione deve:

- Investire in posti di lavoro - opportunità di lavoro dignitose nei settori che riducono le emissioni e aiutano le comunità ad adattarsi al cambiamento climatico;
- Rispettare il contributo che i lavoratori del settore fossile hanno dato alla prosperità odierna e fornire loro sostegno al reddito, riqualificazione e opportunità di redistribuzione, così come pensioni sicure per i lavoratori più anziani;
- Garantire la protezione sociale e i diritti umani;
- Investire nel rinnovamento della comunità per ottenere speranza e fiducia delle regioni e delle municipalità in prima linea nella transizione energetica, nella trasformazione industriale o colpite dagli impatti climatici;
- Sostenere l'innovazione e la condivisione tecnologica per consentire una rapida trasformazione dell'energia e della produzione aziendale insieme a tutti gli altri settori economici;
- Assicurare il coinvolgimento di lavoratori e delle comunità nei piani settoriali per trasformare le città;
- Formalizzare i lavori associati al salvataggio, al ripristino e alla resilienza al clima delle comunità.

In questo contesto il diritto di sapere e conoscenza dei lavoratori è stata una campagna prioritaria del 2018 per l'ITUC. I lavoratori hanno il diritto di sapere che cosa i governi stanno progettando per affrontare la sfida del clima e con quali misure di Giusta Transizione. Allo stesso modo, i lavoratori hanno il diritto di sapere cosa stanno pianificando i loro datori di lavoro, quali saranno gli effetti della transizione e quali saranno le garanzie di Giusta Transizione.

I lavoratori hanno il diritto di sapere dove sono investiti i loro fondi pensione e il diritto di chiedere che non finanzino la distruzione del clima e del lavoro.

Allo stesso tempo, evidenze crescenti mostrano le opportunità per una migliore salute, lavoro e prosperità offerte dalla transizione ad un'economia a zero emissioni di carbonio. Oltre all'obiettivo di 1,5 ° C, l'accordo di Parigi ha sancito un impegno per la Giusta Transizione che crea lavoro dignitoso e posti di lavoro di qualità. Allo stesso modo, nel 2015, le linee guida per la Giusta Transizione verso economie e società ecologicamente sostenibili per tutti sono state adottate all'unanimità dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro - l'agenzia delle Nazioni Unite per l'occupazione e altre politiche sociali. Questo mostra che la necessità di una Giusta Transizione è condivisa non solo dai governi, ma anche dalle due altre parti che governano l'organizzazione: datori di lavoro e sindacati. Tuttavia, il divario tra queste decisioni internazionali e le ambizioni domestiche continua ad allargarsi.

Molti leader - sia per mancanza di ambizione che di decisione politica - non agiscono abbastanza velocemente. Il rischio delle perdite di posti di lavoro è spesso il muro dietro al quale si nascondono per giustificare la loro mancanza di azione nonostante le prove delle massicce opportunità di lavoro in una transizione ben gestita. Prima del 2008, la dimensione occupazionale delle politiche climatiche è stata ampiamente ignorata. La crisi economica ha accresciuto la prospettiva di una ripresa economica sicura attraverso un Green New Deal che collega clima e posti di lavoro. Oggi, milioni di posti di lavoro possono essere attribuiti alle politiche e agli investimenti per la protezione dell'ambiente - non sono ancora necessariamente arrivati nei settori in cui la paura della perdita del lavoro è più alta. In altri casi non sono lavori di qualità.

Nonostante il riconoscimento della Giusta Transizione nell'accordo di Parigi e nelle linee guida dell'OIL, ci sono ancora pochi piani per gestire la transizione dalla nostra società dipendente dalle fonti fossili.

Piuttosto che rispondere alle preoccupazioni di giustizia sociale, i politici sono ancora prigionieri della ricchezza e dell'influenza delle aziende di combustibili fossili. Gli esperti del clima raccomandano una decarbonizzazione completa dei settori dell'energia e dell'industria mondiale entro la metà del secolo al fine di contenere l'aumento della temperatura entro 1,5 ° C.

Questo implica il raggiungimento del 30% di energie rinnovabili nell'approvvigionamento elettrico mondiale entro il 2020 (a partire dal 23,7% dal 2015); distribuendo investimenti per decarbonizzare edifici e infrastrutture; raddoppiando il trasporto collettivo nelle città; oltre ad aumentare significativamente l'efficienza energetica nei trasporti e nell'industria.

Nel medio termine, il carbone (qui si intende il carbone senza l'utilizzo della tecnologia di cattura e stoccaggio) dovrà essere eliminato gradualmente, le emissioni degli edifici dovrebbero diminuire dell'85% rispetto alle traiettorie correnti, mentre la condivisione di veicoli elettrici (EVS) o i veicoli elettrici a celle di combustibile dovrebbero raggiungere circa il 60% della flotta di veicoli leggeri e circa il 40% della flotta dei veicoli pesanti entro il 2060.

Bisogna fare molto lavoro per capire cosa significano questi cambiamenti per i posti di lavoro e per le comunità che dipendono dall'economia dei combustibili fossili. Senza questa conoscenza, i sostenitori dello status quo possono sfruttare le legittime preoccupazioni dei lavoratori e delle comunità.

Per ora, le industrie interessate in questa transizione hanno ottenuto solo guadagni marginali in termini di efficienza e le previsioni di tassi di crescita, senza cambiamenti, non li faranno allineare con gli obiettivi climatici.

Con le politiche attuali, il consumo di energia negli edifici è impostato per aumentare dell'1% all'anno. Il consumo medio di energia per persona nel settore delle costruzioni globali rimane praticamente invariato dal 1990. Gli sviluppi attuali non sono in linea per limitare l'aumento della temperatura globale a 2 ° C, facendo ogni sforzo per 1,5 ° C.

Gli eventi economici, sociali ed ambientali degli ultimi anni, compresa la pandemia da coronavirus, pongono lo sviluppo sostenibile al centro delle aspirazioni della comunità globale. Per l'Italia la definizione di un programma strategico che confermi in un orizzonte di lungo periodo il percorso di riforma degli ultimi anni è una esigenza indispensabile. Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l'Italia è impegnata a declinare gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale. Parallelamente, anche l'Unione Europea è impegnata nel recepimento e definizione dei principi dell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile. Le modalità di declinazione degli obiettivi a livello comunitario rappresenteranno una indicazione importante per i Paesi Membri nella definizione finale dei rispettivi obiettivi strategici.

A livello nazionale, l'attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, deve raccordarsi con i documenti programmatici esistenti, in particolare con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e più in generale il Documento di Economia e Finanza (DEF). Le azioni proposte e gli strumenti operativi dovranno inoltre conciliarsi con i molteplici obiettivi già esistenti e vincolanti previsti dal Semestre Europeo (es. Target EU 2020).

La Strategia può essere così considerata sia come un aggiornamento della precedente *"Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010"*, sia come uno strumento per inquadrare la stessa nel più ampio contesto di sostenibilità economico-sociale delineato dall'Agenda 2030.

Quest'ultima rappresenta la chiave di volta per uno sviluppo del pianeta rispettoso delle persone e dell'ambiente, incentrato sulla pace e sulla collaborazione, capace di rilanciare anche a livello nazionale lo sviluppo sostenibile, nell'ambito di quattro principi guida: integrazione, universalità, inclusione e trasformazione.

Anche le recenti iniziative varate a livello europeo ribadiscono l'importanza di un'azione comune, volta a rendere operativa l'attuazione dell'Agenda 2030 nel quadro delle politiche cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento. Un ulteriore aspetto innovativo dell'Agenda 2030 è l'attenzione rivolta al fenomeno delle disuguaglianze, acuito dalla crisi economica dell'ultimo decennio, che rischia di rallentare il percorso volto al perseguimento di uno sviluppo sostenibile. In assenza di un'adeguata strategia di intervento, diversi fattori, tra i quali la globalizzazione, i cambiamenti tecnologici, le trasformazioni del mercato del lavoro, le tendenze demografiche e le migrazioni, possono alimentare una polarizzazione tra *"vincitori"* e *"vinti"*. Appare, quindi, essenziale individuare e condividere le politiche che possono rilanciare la crescita e renderla sostenibile nel lungo periodo. Diffondere i vantaggi di una maggiore prosperità richiede, a sua volta, un approccio multidimensionale e specifico per ogni Paese, in quanto non esiste una ricetta già scritta e universale. Al contempo, è necessario definire azioni di policy, coerenti, efficaci e con un respiro globale, che riguardino non solo il reddito ma anche altre dimensioni chiave del benessere e che siano rivolte a gruppi socioeconomici mirati, in particolare le famiglie della classe media e a basso reddito. Solo attraverso un approccio multidimensionale la disuguaglianza potrà essere combattuta in modo efficace e si potrà perseguire uno sviluppo sostenibile, equilibrato e inclusivo.

Già nel prossimo quinquennio, l'obiettivo primario sarà quello di migliorare le condizioni di benessere socio-economico che caratterizzano il nostro Paese: ridurre povertà, disuguaglianze, discriminazione e disoccupazione (soprattutto femminile e giovanile); assicurare la sostenibilità ambientale; ricreare la fiducia nelle istituzioni; rafforzare le opportunità di crescita professionale, studio, formazione; restituire competitività alle imprese attraverso una quarta rivoluzione industriale basata su tecnologie innovative e sostenibili.

La Strategia di sviluppo sostenibile propone in modo sintetico una visione per un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO₂, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell'utilizzo del suolo. Sono queste le aree strategiche, in particolare ambientali, su cui si intende intervenire.

Date le caratteristiche e il contesto sopra descritti, la Strategia dovrà essere ulteriormente dettagliata negli anni attraverso documenti futuri. In questa fase della Strategia, si è scelto di non quantificare gli obiettivi in modo puntuale: tale scelta è dipesa dalla necessità di attendere gli esiti delle procedure di declinazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e di selezione dei relativi indicatori oggetto di monitoraggio.

Il futuro documento conterrà obiettivi numerici al 2030 ed ulteriori definizioni delle iniziative volte alla attuazione della Strategia. Il Governo si impegna anche ad assicurare annualmente una rendicontazione e un monitoraggio delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti in attuazione della Strategia attraverso un definito e rappresentativo set di indicatori che andrà armonizzato con gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).

Al fine della definizione dettagliata della Strategia e dei target quantitativi, nonché del monitoraggio della sua attuazione e dello sviluppo di modelli analitici per la misurazione dell'impatto delle politiche sugli obiettivi della strategia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assumerà un ruolo di coordinamento e gestione della Strategia, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per quanto riguarda la dimensione domestica, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto riguarda la dimensione esterna.

Al Ministero dell'Economia e Finanze spetterà il compito di raccordare l'attuazione della Strategia con i documenti ufficiali di politica economica e di coordinare la modellistica necessaria alla definizione degli obiettivi relativi. D'altra parte, visto che le competenze legislative ed amministrative riguardanti alcuni degli aspetti dell'Agenda 2030 e dei connessi Obiettivi di sviluppo sostenibile non sono di competenza dell'Amministrazione centrale, il Governo, attraverso la Conferenza Unificata, stimolerà le Regioni e gli enti locali a fare altrettanto secondo le modalità previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale). Il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare assicurerà il funzionamento di un Forum sulla Strategia di sviluppo sostenibile aperto alla società civile e agli esperti delle varie materie, con consultazioni multi livello analoghe a quelle utilizzate per predisporre il precedente documento. Infine al Sistema statistico nazionale, in collaborazione con il Sistema statistico europeo, verrà richiesto di impegnarsi per migliorare, quanto prima possibile, la copertura e la tempestività degli indicatori utili a descrivere il posizionamento italiano e ad identificare i trend rilevanti rispetto agli obiettivi definiti dall'Agenda 2030. Quanto alle forze economiche e sociali del settore privato, il loro contributo sarà determinante.

Allo scopo le recenti leggi di riforma del terzo settore, tra cui la disciplina dell'impresa sociale e la legge sulle Società Benefit, consentono fin da ora un apporto diretto alla SNSvS che si articolerà in uno stretto rapporto tra pubblico e privato. La Strategia rappresenta quindi lo strumento con cui l'Italia dà sostanza agli obiettivi messi a punto, in ottica 2030, dall'Onu per favorire un modello di vita e un uso delle risorse che siano più equi da un punto di vista sociale, ambientale, sanitario e occupazionale.

Nel dettaglio, sono cinque le aree affrontate dalla Strategia per lo sviluppo sostenibile: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Tra le azioni evidenziate elaborate dal MATTM spiccano il contrasto all'esclusione sociale eliminando i divari tra territori, la lotta alla perdita di biodiversità, la decarbonizzazione dell'economia (mediante l'incremento di efficienza energetica, FER e mobilità sostenibile), l'eliminazione di ogni forma di discriminazione o violenza e il miglioramento delle performance dei servizi pubblici essenziali.

Il benessere equo e sostenibile (Bes) è un indice, sviluppato dall'ISTAT e dal CNEL, per valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, come ad esempio fa il PIL, ma anche sociale e ambientale e corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità.

L'Istat, insieme al CNEL, ha sviluppato un approccio multidimensionale per misurare il "*Benessere equo e sostenibile*" (Bes) con l'obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità. L'analisi dettagliata degli indicatori, pubblicata annualmente nel rapporto Bes a partire dal 2013, mira a rendere il Paese maggiormente consapevole dei propri punti di forza e delle difficoltà da superare per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali.

Con la legge n. 163/2016 il Bes è entrato per la prima volta nel Bilancio dello Stato e consente di rendere misurabile la qualità della vita e valutare l'effetto delle politiche pubbliche su alcune dimensioni sociali fondamentali. Con questa legge il Bes è entrato a far parte del processo di programmazione economica con un set ridotto di indicatori prevedendo un allegato al Documento di economia e finanza che riporti un'analisi dell'andamento recente e una valutazione dell'impatto delle politiche proposte. Inoltre, a febbraio di ciascun anno vengono presentati al Parlamento il monitoraggio degli indicatori e gli esiti della valutazione di impatto delle policy. L'insieme degli indicatori che compongono il BES è presentato come allegato al DEF (Documento di programmazione economica finanziaria) e ogni anno il Parlamento è chiamato a votare una risoluzione, successiva all'approvazione della legge di Bilancio, entro il 15 febbraio del nuovo anno.

Il 2 agosto 2017 la commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il parere sull'Atto del governo 428 che definiva i 12 indicatori di Benessere equo e sostenibile allegati al DEF. Il Bes viene determinato a partire da 12 dimensioni, all'interno delle quali sono stati individuati degli indicatori:

1. Salute
2. Istruzione e formazione
3. Lavoro e conciliazione tempi di vita
4. Benessere economico
5. Relazioni sociali
6. Politica e istituzioni
7. Sicurezza
8. Benessere soggettivo
9. Paesaggio e patrimonio culturale
10. Ambiente
11. Ricerca e innovazione
12. Qualità dei servizi

A partire dalla metà degli anni '70 del secolo scorso, la politica dell'Unione europea (UE) in materia di ambiente è stata guidata da programmi di azione volti a definire gli obiettivi prioritari da centrare in un dato periodo di tempo. Il programma attuale, il settimo del suo genere, è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea a novembre 2013 e sarà in vigore fino al 2020. Tramite questo programma di azione in materia di ambiente (PAA), l'UE si è prefissata di intensificare i propri sforzi tesi a proteggere il nostro capitale naturale, stimolare la crescita e l'innovazione a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell'uso delle risorse e salvaguardare la salute e il benessere della popolazione, nel rispetto dei limiti naturali della Terra. Si tratta di una strategia comune volta a guidare le azioni future delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri, che assumono congiuntamente la responsabilità della sua realizzazione e del conseguimento dei suoi obiettivi prioritari. Il programma è basato su una chiara visione di lungo periodo: nel 2050 vivremo bene nel rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. Prosperità e ambiente sano saranno basati su un'economia circolare senza sprechi, in cui le risorse naturali sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, valorizzata e ripristinata in modo tale da rafforzare la resilienza della nostra società.

Il programma identifica tre aree prioritarie in cui è necessario agire con più decisione per proteggere la natura e rafforzare la resilienza ecologica, promuovere una crescita a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse e ridurre le minacce per la salute e il benessere dei cittadini legate all'inquinamento, alle sostanze chimiche e agli effetti dei cambiamenti climatici.

- La prima area di azione è correlata al “capitale naturale” (dal suolo fertile alle acque dolci di buona qualità, dai terreni e mari produttivi all’aria pura) e alla biodiversità che lo sostiene. Il capitale naturale comprende servizi quali l’impollinazione, la protezione dalle inondazioni e la regolazione del clima. L’Unione si è prefissata gli obiettivi di arginare la perdita di biodiversità e raggiungere il buono stato delle acque e dell’ambiente marino europei. Inoltre, ha messo in atto le misure necessarie a centrare tali obiettivi, adottando testi giuridicamente vincolanti, quali la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sulla qualità dell’aria, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, e garantendo sostegno tecnico ed economico. Tuttavia, il nostro ambiente continua a trovarsi sotto forte pressione: la perdita di biodiversità nell’UE non è stata arrestata e molti ecosistemi sono colpiti da un forte degrado, pertanto è necessario intensificare gli sforzi. Il PAA costituisce la prova dell’impegno assunto dall’UE, dalle autorità nazionali e dalle parti interessate ad accelerare la realizzazione degli obiettivi della strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 e il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee. Sono contemplate anche altre questioni che esigono un’azione a livello nazionale e comunitario, quali la tutela del suolo, l’uso sostenibile dei terreni e la gestione sostenibile delle risorse forestali. Il programma stabilisce inoltre la necessità di attuare misure più efficaci per proteggere oceani e mari, salvaguardare le riserve ittiche e ridurre i rifiuti marini.
- La seconda area di azione riguarda le condizioni che aiuteranno a trasformare l’UE in un’economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell’impiego delle risorse. Ciò richiede: la piena attuazione del pacchetto su clima ed energia per conseguire gli obiettivi 20-20-20 e la stipula di un accordo sui prossimi passi delle politiche sul clima dopo il 2020; sostanziali

miglioramenti della performance ambientale dei prodotti nel corso del loro intero ciclo di vita; la riduzione dell'impatto ambientale dei consumi, ivi compresi la riduzione dei rifiuti alimentari e l'uso sostenibile della biomassa. Particolare attenzione è posta sulla trasformazione dei rifiuti in una risorsa, favorendo la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio e rinunciando a metodi inefficienti e nocivi, come le discariche. Il valore del mercato globale delle eco industrie, allora stimato ad almeno 3000 miliardi di euro, si ipotizzava raddoppiato nei successivi dieci anni: un'ottima notizia per gli operatori economici europei, già posizionati a livello internazionale nel riciclaggio e nell'efficienza energetica.

- La terza area di azione si riferisce alle minacce alla salute e al benessere dei cittadini europei, come l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, i livelli eccessivi di rumore e le sostanze chimiche tossiche. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che i fattori di stress per l'ambiente siano responsabili del 15-20% delle morti in Europa. A livello comunitario sono già stati adottati standard elevati per la qualità dell'aria, ma in molte città l'inquinamento atmosferico rimane al di sopra dei limiti accettabili. Il PAA elenca una serie di impegni volti a migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria esistente e a conseguire ulteriori riduzioni nei livelli di inquinamento atmosferico e acustico. Inoltre, garantisce l'individuazione di azioni a lungo termine nell'ottica di conseguire l'obiettivo di un ambiente non tossico e si propone di affrontare i rischi derivanti dall'uso delle sostanze chimiche nei prodotti e nelle miscele di sostanze chimiche, soprattutto di quelle che interferiscono con il sistema endocrino. Parallelamente, la creazione di un quadro di riferimento, insieme a un livello più elevato di investimenti in conoscenze, sarà tesa a incoraggiare l'innovazione e l'elaborazione di soluzioni più sostenibili.

Se attuata accuratamente, la legislazione dell'UE in materia di ambiente assicurerà parità di condizioni e opportunità nel mercato unico per investimenti sostenibili, oltre a tradursi in una serie di vantaggi per l'ambiente. Inoltre, riconosce la necessità di un sistema più esteso di ispezioni e sorveglianza, nonché di un accesso migliorato alla giustizia per le tematiche ambientali. La ricerca scientifica, il monitoraggio e la rendicontazione degli sviluppi ambientali sono la prova del continuo aumento delle nostre conoscenze relative all'ambiente. Queste basi di conoscenza dovrebbero essere rese più accessibili a cittadini e responsabili politici per assicurare che le politiche continuino a fondarsi su una solida consapevolezza riguardo allo stato dell'ambiente. Al contempo, il principio di precauzione continuerà a guidare l'approccio dell'UE in materia di definizione delle politiche in questo campo. Le conoscenze attualmente a nostra disposizione rivelano la necessità di agire immediatamente in aree quali i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, gli effetti soglia e i punti di non ritorno sotto il profilo ecologico, ma le problematiche sono complesse e dovremo affinare la nostra comprensione della materia al fine di sviluppare gli approcci più efficaci. Il PAA mira ad affrontare queste sfide migliorando il sistema di raccolta, gestione e impiego di dati e altre informazioni in tutta l'UE, investendo in ricerca per ovviare alle lacune nelle nostre conoscenze e adottando un approccio più sistematico per rispondere a problematiche nuove ed emergenti. Per conseguire gli obiettivi definiti nel programma, saranno necessari livelli adeguati di investimenti e innovazione, da fonti private e pubbliche, in prodotti, servizi e politiche pubbliche. Questa situazione potrà verificarsi quando sarà possibile dare adeguatamente conto degli impatti sull'ambiente e i segnali di mercato rispecchieranno i costi ambientali reali.

Per arrivare a ciò, occorrerà applicare il principio “chi inquina paga” in modo più sistematico, eliminando gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente, operare uno spostamento dalla tassazione della manodopera a quella sull’inquinamento ed espandere i mercati per i beni e i servizi ambientali. Come esempio concreto, il PAA propone di destinare almeno il 20% del bilancio UE 2014-2020 alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi. Sempre più spesso, le aziende si accorgono dei benefici derivanti dall’ecoinnovazione e dall’adozione di nuove tecnologie, dal calcolo dei costi ambientali delle loro attività e dalla divulgazione delle informazioni ambientali a investitori e clienti nell’ambito della loro reportistica annuale.

- Un ulteriore obiettivo è quello di aiutare le città a diventare maggiormente sostenibili. Il territorio dell’Unione è densamente popolato e si prevede che, entro il 2020, l’80% della sua popolazione vivrà nelle città o nelle loro vicinanze. Le città devono spesso affrontare problemi simili, quali la scarsa qualità dell’aria, gli elevati livelli di rumore, le emissioni di gas a effetto serra, la scarsità di acqua e la gestione dei rifiuti. È per questo che il PAA mira a promuovere ed espandere le iniziative a sostegno dell’innovazione e della condivisione delle migliori prassi urbane. L’obiettivo entro il 2020 è garantire che la maggioranza delle città dell’Unione attui politiche in materia di pianificazione e progettazione urbana sostenibile, utilizzando a tal fine i finanziamenti comunitari disponibili. L’ultimo obiettivo prioritario riguarda le più ampie sfide a livello globale. Molti degli obiettivi prioritari indicati nel PAA possono essere conseguiti soltanto in collaborazione con paesi partner o nell’ambito di un approccio globale. L’UE e i suoi Stati membri si impegnano pertanto a collaborare più efficacemente con i partner internazionali verso l’adozione degli obiettivi di sviluppo

sostenibile nell'ambito del processo di follow-up di Rio+20. Il PAA propone inoltre di valutare l'adozione di nuove misure utili a ridurre l'impatto sull'ambiente al di fuori dei confini dell'UE. "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" è un obiettivo globale.

Il 25 settembre 2017 il Consiglio Europeo ha adottato un regolamento che istituisce un Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). L'EFSD è lo strumento principale per l'attuazione del Piano Europeo per gli Investimenti Esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato. L'obiettivo principale del piano è contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 stimolando la crescita e l'occupazione, affrontando al contempo le cause profonde della migrazione. Partendo da un bilancio iniziale di 3350 milioni di euro, il fondo è destinato a generare fino a 44 miliardi di euro di investimenti, che potrebbero raddoppiare se gli Stati membri e altri donatori contribuiranno in misura pari all'UE. Il fondo contribuirà a finanziare progetti in un'ampia gamma di settori, quali energia, trasporti, infrastrutture sociali, economia digitale, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura e servizi locali. Incoraggerà il settore privato a investire in paesi o settori nei quali altrimenti non investirebbe, ad esempio in paesi fragili o colpiti da conflitti.

Analogamente al Fondo europeo per gli investimenti strategici, che sosterrà gli investimenti all'interno dell'UE, l'EFSD offrirà garanzie e sosterrà l'uso di meccanismi di finanziamento combinato per supportare progetti più rischiosi.

Fondi Europei sulla sostenibilità

A partire da “*LIFE 2020*”, il programma che destina diversi miliardi di euro all’ambiente e al clima, i cui bandi sostengono diverse tipologie di progetti - tradizionali, integrati, di assistenza tecnica, di capacity-building e preparatori - e prevede sovvenzioni operative (operating grant) destinate alle ONG e sostegno mediante due strumenti finanziari gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Riguardano progetti tradizionali e integrati su:

- ambiente e uso efficiente delle risorse;
- natura e biodiversità;
- governance e informazione ambientale e in materia climatica;
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- assistenza tecnica.

Attenzione alla sostenibilità anche nel programma dedicato alla ricerca e all’innovazione “*Horizon 2020*”. Nei work programme 2018-2020, oltre 5 miliardi di euro sono dedicati a tematiche legate alla sostenibilità.

Al clima, innanzitutto: per favorire la transizione verso un'economia più verde ed efficiente, in linea con gli SDGs e l'accordo di Parigi, la Commissione mette a disposizione poco più di un miliardo nel biennio conclusivo della programmazione, concentrando le risorse su sei priorità: azioni climatiche a sostegno dell'accordo di Parigi; economia circolare; materie prime; acqua per il nostro ambiente, l'economia e la società; innovare le città per la sostenibilità e la resilienza; proteggere e sfruttare il valore dei nostri beni naturali e culturali. 2 miliardi sono poi dedicati, sempre nel periodo 2018-2020, al work programme “Salute e cambiamento demografico”, che si concentra su una serie di sfide in linea con diversi obiettivi di sviluppo sostenibile: dall’invecchiamento della

popolazione all'aumento dei costi sanitari, passando per l'accesso all'assistenza sanitaria.

Infine, 2,2 miliardi di euro sono dedicati al work programme "*Energia*" per le attività correlate alle priorità dell'Energy Union, in linea con l'obiettivo 7 dell'Agenda 2030: energia rinnovabile; sistemi energetici intelligenti; efficienza energetica; cattura e sequestro del carbonio (CCUS).

L'11 dicembre 2019, mossa dall'ambizione di rendere l'UE il primo blocco di Paesi al mondo a impatto climatico zero entro il 2050, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo. La transizione verso un'economia sostenibile comporta sforzi notevoli sul fronte degli investimenti in tutti i settori: per raggiungere gli attuali obiettivi 2030 in materia di clima ed energia saranno necessari investimenti aggiuntivi pari a 260 miliardi di euro l'anno fino al 2030. Il successo del piano di investimenti del Green Deal europeo dipenderà dall'impegno di tutti gli attori coinvolti. È essenziale che gli Stati membri e il Parlamento europeo mantengano l'alto livello di ambizione della proposta della Commissione durante i negoziati sul prossimo quadro finanziario. Altrettanto importante sarà la rapida adozione della proposta di regolamento sul Fondo per una transizione giusta. La Commissione seguirà da vicino e valuterà i progressi compiuti in questo percorso. In quest'ottica organizzerà un summit annuale sugli investimenti sostenibili rivolto a tutti i portatori di interessi pertinenti e continuerà ad adoperarsi per promuovere e finanziare la transizione. La Commissione invita gli investitori a trarre il massimo vantaggio dal contesto normativo favorevole e dalla crescente domanda di investimenti sostenibili. Esorta inoltre le autorità ad assumere un ruolo attivo nell'individuare e sostenere questi investimenti. La Commissione europea con la presidente Ursula von der Leyen ha approvato (gennaio 2020) il piano di investimenti del Green Deal europeo, che mobilerà investimenti pubblici e fondi privati per almeno 1000 miliardi di euro.

Obiettivo: rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050. L'Unione europea si è impegnata a diventare il primo blocco di Paesi al mondo a impatto climatico zero entro il 2050, obiettivo che richiede notevoli investimenti sia pubblici (a livello dell'UE e degli Stati membri) che privati.

Il piano di investimenti del Green Deal europeo presentato - il cosiddetto piano di investimenti per un'Europa sostenibile - farà leva sugli strumenti finanziari dell'UE, in particolare InvestEU, per mobilitare investimenti pubblici e fondi privati.

Sebbene tutti gli Stati membri, le regioni e i settori debbano contribuire alla transizione, la portata della sfida non è la stessa per tutti: alcune regioni saranno particolarmente colpite e subiranno una profonda trasformazione socioeconomica. Il meccanismo per una transizione giusta fornirà loro sostegno pratico e finanziario su misura al fine di aiutare i lavoratori e generare gli investimenti locali necessari.

Le dichiarazioni

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: *"Al centro del Green Deal europeo, che racchiude la nostra visione per un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ci sono le persone.*

La trasformazione che ci si prospetta è senza precedenti e avrà successo solo se è giusta e va a beneficio di tutti. Sosterremo le popolazioni e le regioni chiamate a compiere gli sforzi maggiori affinché nessuno sia lasciato indietro. Il Green Deal comporta un ingente fabbisogno di investimenti, che trasformeremo in opportunità di investimento. Il piano presentato, finalizzato a mobilitare almeno 1000 miliardi di euro, indicherà la rotta da seguire e provocherà un'ondata di investimenti verdi".

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha affermato: *"L'indispensabile transizione verso la neutralità climatica migliorerà il benessere delle persone e aumenterà la competitività europea, ma sarà più impegnativa per i cittadini, i settori e le regioni che dipendono in maggior misura dai combustibili fossili. Il meccanismo per una transizione giusta aiuterà chi ne ha più bisogno, rendendo più attraenti gli investimenti e proponendo un pacchetto di sostegno pratico e finanziario del valore di almeno 100 miliardi di euro. È così che ci impegniamo a perseguire la solidarietà e l'equità."*

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha aggiunto: *"Affinché l'Europa possa diventare un'economia climaticamente neutra servono impegno politico e investimenti ingenti. Il Green Deal testimonia la nostra determinazione nell'affrontare i cambiamenti climatici, a cui ora diamo seguito con un piano di finanziamento. Intendiamo innanzitutto fare leva sul bilancio dell'UE per mobilitare fondi privati a favore dei progetti verdi in tutta Europa e sostenere le regioni e le popolazioni maggiormente colpite dalla transizione."*

In secondo luogo introdurremo i giusti incentivi normativi per consentire la diffusione degli investimenti verdi. Da ultimo, ma non per importanza, aiuteremo le autorità pubbliche e gli attori del mercato a individuare e sviluppare questi progetti. L'Unione europea non è stata costruita in un giorno e lo stesso vale per un'Europa verde. Mettere la sostenibilità al centro dei nostri investimenti impone un cambio di mentalità: quello di oggi è un passo importante in tal senso".

Il Piano di investimenti

Il piano di investimenti del Green Deal europeo mobiliterà i fondi dell'UE e creerà un contesto in grado di agevolare e stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari ai fini della transizione verso un'economia climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva. Il piano, che integra altre iniziative annunciate nel quadro del Green Deal, si articola in tre dimensioni:

- finanziamento: mobilitare almeno 1 000 miliardi di euro di investimenti sostenibili nei prossimi dieci anni. Il bilancio dell'UE destinerà all'azione per il clima e l'ambiente una quota di spesa pubblica senza precedenti, attirando i fondi privati, e in questo contesto la Banca europea per gli investimenti svolgerà un ruolo di primo piano;

- quadro favorevole agli investimenti: prevedere incentivi per sbloccare e riorientare gli investimenti pubblici e privati. L'UE fornirà strumenti utili agli investitori, facendo della finanza sostenibile un pilastro del sistema finanziario. Agevolerà inoltre gli investimenti sostenibili da parte delle autorità pubbliche incoraggiando pratiche di bilancio e appalti verdi e mettendo a punto soluzioni volte a semplificare le procedure di approvazione degli aiuti di Stato nelle regioni interessate dalla transizione giusta;

- sostegno pratico: la Commissione fornirà sostegno alle autorità pubbliche e ai promotori in fase di pianificazione, elaborazione e attuazione dei progetti sostenibili.

Il meccanismo per la giusta Transizione

Il meccanismo per una transizione giusta è uno strumento chiave per garantire che la transizione verso un'economia climaticamente neutra avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno. Fermo restando che il piano di investimenti del Green Deal europeo si prefigge di soddisfare le esigenze di finanziamento di tutte le regioni, il meccanismo fornirà un sostegno mirato a quelle più colpite nell'intento di mobilitare almeno 100 miliardi di euro nel periodo 2021-2027, attenuando così l'impatto socioeconomico della transizione. Contribuirà a generare gli investimenti di cui necessitano i lavoratori e le comunità che dipendono dalla catena del valore dei combustibili fossili. Il meccanismo si aggiunge al sostanzioso contributo fornito dal bilancio dell'Unione tramite tutti gli strumenti direttamente pertinenti alla transizione. Il meccanismo per una transizione giusta conterà di tre fonti principali di finanziamento:

1) il Fondo per una transizione giusta, per il quale saranno stanziati 7,5 miliardi di euro di nuovi fondi UE, che si sommano alla proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine. Per poterne beneficiare gli Stati membri dovranno individuare i territori ammissibili mediante appositi piani territoriali per una transizione giusta, di concerto con la Commissione. Dovranno inoltre impegnarsi a integrare ogni euro versato dal Fondo con contributi dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo Plus, nonché con risorse nazionali supplementari. Ciò dovrebbe tradursi in finanziamenti totali dell'ordine di 30-50 miliardi di euro, che mobileranno a loro volta ulteriori investimenti.

Il Fondo per una transizione giusta concederà principalmente sovvenzioni alle regioni: sosterrà i lavoratori, aiutandoli ad esempio ad acquisire abilità e competenze spendibili sul mercato del lavoro del futuro, e appoggerà le PMI, le start-up e gli incubatori impegnati a creare nuove opportunità economiche in queste regioni. Sosterrà anche gli investimenti a favore della transizione all'energia pulita, tra cui quelli nell'efficienza energetica;

2) un sistema specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU, che punta a mobilitare fino a 45 miliardi di euro di investimenti. Lo scopo è attrarre investimenti privati a beneficio delle regioni interessate, ad esempio nei settori dell'energia sostenibile e dei trasporti, e aiutare le economie locali a individuare nuove fonti di crescita;


3) uno strumento di prestito per il settore pubblico in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, sostenuto dal bilancio dell'UE, che dovrebbe mobilitare investimenti compresi tra 25 e 30 miliardi di euro. Servirà ad accordare prestiti al settore pubblico, destinati ad esempio agli investimenti nelle reti di teleriscaldamento e alla ristrutturazione edilizia. Il meccanismo per una transizione giusta, tuttavia, non è circoscritto ai finanziamenti. Tramite la piattaforma per una transizione giusta la Commissione offrirà assistenza tecnica agli Stati membri e agli investitori e garantirà il coinvolgimento delle comunità interessate, delle autorità locali, dei partner sociali e delle organizzazioni non governative. Il meccanismo per una transizione giusta potrà contare su un solido quadro di governance basato su piani territoriali specifici.

Come sarà finanziato il piano di investimenti nel Green Deal europeo?

La Commissione ha proposto il 25% del budget totale 2021-2027 per contribuire all'azione per il clima e alle spese per l'ambiente attraverso molteplici programmi (ad esempio Horizon Europe e il FESR) per un totale di circa 503 miliardi di euro. *“Ciò innescherà un cofinanziamento nazionale aggiuntivo di circa 114 miliardi di euro in questo lasso di tempo su progetti per il clima e l'ambiente”*. Ovviamente il bilancio UE da solo non può essere sufficiente per affrontare le enormi esigenze di investimento. Per questo motivo il programma comunitario InvestEU farà leva su circa 279 miliardi di euro di investimenti privati e pubblici per il clima e l'ambiente, a cui si aggiungerà anche il contributo dei fondi per l'innovazione e l'ammodernamento (25 miliardi), che sono finanziati da una parte delle entrate del sistema di scambio delle emissioni (l'ETS comunitario).

I fondi e i programmi che contribuiscono al Piano investimenti del Green Deal europeo (come InvestEU o Just Transition Fund) forniranno finanziamenti su misura per un'ampia gamma di progetti, sia su piccola scala, come ad esempio la riqualificazione energetica degli edifici, che su grande scala, ad esempio attraverso l'installazione di una rete per la ricarica dei veicoli elettrici.

WHERE WILL THE MONEY COME FROM?



*The numbers shown here are net of any overlaps between climate, environmental and Just Transition Mechanism objectives.

Fonte: Commissione Europea

Il 22 ottobre 2019 si è svolta a Roma l'assemblea plenaria dei tavoli partenariali della programmazione della politica di coesione europea 2021-2027, a cui ha partecipato il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Nel corso dell'incontro sono state presentate le analisi, le posizioni, gli esiti e i contenuti elaborati dagli oltre 2.400 soggetti istituzionali e della società civile che hanno lavorato in sinergia nei rispettivi tavoli tematici, istituiti nel rispetto del Regolamento delegato (Ue) n. 240/2014 sul Codice europeo di condotta sul partenariato.

Le attività di confronto partenariale sono state organizzate attraverso cinque tavoli con cinque obiettivi di policy (op) differenti, che individuano e definiscono il perimetro e le modalità d'intervento della politica di coesione, orientate e guidate da quattro temi unificanti, contenuti nel documento preparatorio predisposto dal Dipartimento delle politiche di coesione della Presidenza del consiglio e diffuso al partenariato nell'aprile 2019, identificati in:

- lavoro di qualità;
- territorio e risorse naturali per le generazioni future;
- omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini;
- cultura come veicolo di coesione economica e sociale.

Il tavolo tematico "un'Europa più intelligente" (op1) ha proposto di semplificare e razionalizzare gli orizzonti di finanziamento pluriennali attraverso la continuità e l'efficacia in tempi brevi delle misure, insieme ad un maggior coordinamento degli interventi sostenuti attraverso risorse europee con quelli nazionali in materia di ricerca industriale e strumenti finanziari, supportando così la coerenza delle linee di intervento a supporto dell'innovazione, della digitalizzazione e della trasformazione economica.

Tra le varie opzioni suggerite emergono in particolare le attività di ricerca collaborativa, il credito d'imposta, il voucher e l'UPGRADING tecnologico per le piccole e medie imprese.

Il tema che ha dominato la discussione del secondo tavolo tematico "un'Europa più verde" (op2) è stato quello del miglioramento della disponibilità e della qualità della progettazione e della trasversalità dei criteri di programmazione operativa, attraverso la diffusione dei seguenti fattori di intervento: continuità con quanto già avviato nell'arco temporale 2014-2021, sinergia fra diversi obiettivi di policy, coerenza con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), rafforzamento del sistema nazionale di monitoraggio e protezione ambientale, consolidamento dei sistemi di green economy a più livelli. I cinque ambiti di azione prioritaria individuati sono stati quello dell'energia, del clima e dei rischi, delle risorse idriche dell'economia circolare e infine della biodiversità, delle infrastrutture verdi e dell'inquinamento.

Il terzo tavolo tematico, "un'Europa più connessa" (op 3), ha incentrato il focus sul rafforzamento della connettività digitale e il miglioramento delle reti, stabilendo come priorità generali quelle di colmare i ritardi attuativi della spesa dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi Sie), rafforzare le capacità amministrative nelle diverse accezioni (programmatoria, progettuale, attuativa), orientare gli interventi per il riequilibrio della dotazione infrastrutturale ed erogazione dei servizi nel Sud Italia.

"Un'Europa più sociale" è il nome del quarto tavolo (op 4), dove è emersa fortemente la proposta di un modello unico di lavoro, attraverso l'individuazione dei seguenti temi unificanti:

- lavoro di qualità;
- omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini;
- lavoro di qualità per le donne;

-lavoro di qualità per i giovani.

Attraverso queste categorie di analisi trasversali, lo sforzo è stato quello di creare un collegamento più stretto con il semestre europeo, sostenendo l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e gli investimenti per la formazione, l'occupazione e il welfare sociale.

I membri del gruppo di lavoro hanno sottolineato inoltre l'importanza dell'utilizzo di un approccio di rete nella programmazione e nell'attuazione dei servizi sociali, del lavoro ed educativi, tracciando rotte innovative e strategie economiche più inclusive e sostenibili attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e della società civile.

Il quinto tavolo tematico, chiamato "un'Europa più vicina ai cittadini" (op 5), ha ribadito la necessità di una continuità evolutiva delle strategie e degli strumenti di governance amministrativa nelle aree urbane e non urbane, avvicinando le politiche ai cittadini e rendendo attive le comunità sul territorio.

In particolare, il modello di programmazione strategica è stato definito secondo cinque priorità:

1. mantenere una continuità evolutiva con le esperienze e gli investimenti della programmazione precedente;
2. procedere alla semplificazione e alla omogeneizzazione della strumentazione funzionale;
3. definire l'identificazione dei territori target (aree interne, periferie, città medie);
4. aggiornare le strategie locali e attuarle tramite una maggior consapevolezza del programma operativo;
5. garantire un maggior investimento nelle seguenti aree: servizi per i cittadini, inclusione sociale, green, cultura, digitale e fiere locali.

Durante le conclusioni dell'incontro, è stato presentato un prospetto che lega la Strategia nazionale di sviluppo sostenibile agli obiettivi di policy.

La programmazione della politica di coesione europea tiene quindi ufficialmente conto degli impatti sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile e del potenziale contributo alla strategia nazionale e all'Agenda 2030 nella coerenza delle politiche pubbliche e negli investimenti.

Link: "La programmazione della politica di coesione 2021-2027-Documento preparatorio per il confronto partenariale"

Il 14 febbraio 2020 il Governo ha presentato il piano “*Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l’Italia*”, cioè la strategia nazionale per favorire lo sviluppo sostenibile delle otto Regioni italiane che costituiscono il cosiddetto “Mezzogiorno geografico”.

Sono interessate le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, classificate nella futura politica di coesione dell’Unione europea come “Regioni meno sviluppate nel 2021-2027”, e della Regione Abruzzo, classificata come “Regioni in transizione”.

Tuttavia, dal piano emergono alcune importanti indicazioni per la futura programmazione dei fondi a finalità strutturale (FESR ed FSE+) anche nelle restanti regioni italiane, nel quadro delle proposte presentate dalla Commissione europea.

La finalità del piano

Il piano “Sud 2030” ha un orizzonte temporale decennale 2020-2030 e, sin dalle premesse, si evince che ha la precisa finalità: “*Rilanciare gli investimenti pubblici e privati, riscoprendo il valore dell’interdipendenza tra Nord e Sud e della dimensione territoriale della coesione, è la leva per colmare i divari e riavviare lo sviluppo*”.

In altre parole, è un piano che ha l’ambizione di “*investire nel Sud oggi pensando all’Italia di domani*” se è vero, come si legge sempre nelle pagine introduttive del documento, che “*il grado di interdipendenza economica tra le aree, trascurato in questo ventennio di contrapposizione territoriale, è molto forte*”.

Investire al Sud, quindi, fa bene all'intera economia italiana e un riequilibrio territoriale della spesa per investimenti pubblici sarebbe non solo efficace nell'area ma efficiente sul piano delle finanze pubbliche del nostro Paese.

Le risorse finanziarie del piano

Il piano "Sud 2030" parte dalle risorse finanziarie disponibili sia nell'immediato, nell'ambito, quindi, di somme già stanziata e disponibili ma non ancora spese a causa di ritardi nell'azione delle pubbliche amministrazioni italiane di ogni livello di governo; sia nel futuro, nel quadro della politica di coesione, europea e nazionale, per il periodo 2021-2027 la quale, tuttavia, produrrà i suoi effetti finanziari, in termini di spesa, fino al 2030 (quest'ultima circostanza spiega la durata decennale del piano).

Sono già disponibili, in cassa, 21 miliardi di euro per investimenti nelle otto Regioni del Sud nel triennio 2021-2022: si tratta di risorse già destinate al Mezzogiorno e non spese. Si pensi solo al fatto che, come evidenzia il Governo, la capacità di utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ha subito infatti, negli ultimi anni, un drastico ridimensionamento: al 31 ottobre 2019, lo stato di attuazione degli interventi finanziati con il FSC 2014-20 era assai deludente, con un avanzamento dei pagamenti sul totale delle risorse programmate pari ad appena il 3,3%. Il tema, quindi, è quello di accelerare la spesa, anche per non rischiare di perdere i fondi messi a disposizione dal bilancio dell'Unione europea.

Il riquadro sottostante fornisce una sintesi delle diverse fonti di finanziamento: circa 7 miliardi di euro nel triennio 2021-2022, pari all'1,8 per cento del PIL del Mezzogiorno.

RIQUADRO. L'ACCELERAZIONE DELLA SPESA NEL TRIENNIO 2020-22

Le azioni su cui si concentrerà l'attività del Governo per rilanciare gli investimenti nel Sud nel triennio 2020-22, a parità di risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, garantiranno una maggiore dotazione di risorse e capacità spesa in conto capitale in media d'anno di circa 7 miliardi di euro, pari all'1,8 per cento del Pil del Mezzogiorno.

Il rilancio degli investimenti al Sud nel triennio 2020-2022 (milioni di euro)

Recupero del 34% su spesa ordinaria in cc	*5.600
Obiettivo del 34% su nuovi fondi LdB	2.000
Recupero capacità spesa su FSC	*6.500
Accelerazione spesa Fondi SIE 2014-20	3.000
Anticipo avvio Fondi SIE 2021-27	3.900
Totale	21.000
Valore incremento spesa in cc (media annua)	1,8% del Pil meridionale

* obiettivo minimo

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

La seconda fonte di finanziamento del piano “Sud 2030” è la nuova programmazione per il periodo 2021-2027, delle risorse della politica di coesione nazionale ed europea.

L'ammontare complessivo di risorse aggiuntive per il Sud è notevole, circa 123 miliardi di euro.

Il seguente riquadro, estratto dal documento governativo, sintetizza le diverse fonti di finanziamento per le otto Regioni del Mezzogiorno.

RIQUADRO. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 2021-27

Le ulteriori risorse stimate per il Mezzogiorno fino al 2030 (milioni di euro)

Fondi SIE 2021-27 ^a	30.750
Cofinanziamento nazionale (Fondo di rotazione 2021-27) ^b	23.415
Altro cofinanziamento territoriale 2021-27 ^c	5.261
Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27 ^d	58.800
Risorse aggiuntive FSC 2014-20 da LdB 2020 ^e	5.030
	stime
Totale	123.256

a. Le Regioni considerate per la stima sui Fondi SIE 2021-27 sulla base delle originarie ipotesi sull'allocazione coesione europea della Commissione sono tutte quelle del Mezzogiorno geografico (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – Regioni meno sviluppate nel 2021-2027 - più l'Abruzzo – parte delle Regioni in transizione nel 2021-27). Questi importi rappresentano il totale, quindi includono la quota di 3,9 mld € riportata nel riquadro I come "Anticipo spesa fondi SIE" per il triennio 2020-2022.

b. Il dato rappresenta una stima del contributo del Fondo di rotazione (FdR) al cofinanziamento nazionale dei fondi SIE 2021-27 nell'ipotesi di ampliamento del contributo nazionale rispetto al tasso minimo ipotizzato dalla Commissione europea per le regioni meno sviluppate e in transizione, considerando una incidenza del rapporto PON-POR simile a quella sperimentata nel ciclo 2014-20 e sulla base delle vigenti regole sul riparto dell'onere del cofinanziamento nazionale tra FdR e altro cofinanziamento a seconda di programmi di tipo PON o POR.

c. Il dato rappresenta una stima del contributo di finanza territoriale al cofinanziamento nazionale dei Fondi SIE 2021-27 sulla base delle medesime ipotesi di cui alla nota b.

d. Risorse destinate al Mezzogiorno, applicando il vincolo di destinazione territoriale all'80%.

e. Grazie a un finanziamento aggiuntivo con la Legge di Bilancio 2020 il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 residuo vale circa 47,9mld€ mentre l'anno precedente valeva 41,7mld€. Considerando il vincolo di destinazione territoriale dell'80%, la quota aggiuntiva di risorse per il Sud vale circa 5mld€.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

La strategia di sviluppo

Definite le risorse finanziarie in gioco, il piano passa a delineare la strategia di sviluppo per il Sud, quella che, in maniera efficace, è definita "un'idea di Sud al 2030".

La politica di coesione nazionale post-2020 si basa su un approccio per "missioni", mutuato dalla metodologia che la professoressa Mariana Mazzucato ha proposto alla Commissione europea per l'attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa".

In estrema sintesi, piuttosto che concentrarsi su settori particolari – come nelle politiche pubbliche tradizionali – la politica orientata alla missione (*mission-oriented*) si concentra su sfide sociali specifiche relative a un problema, per risolvere il quale interagiscono molti settori diversi e soprattutto molti attori diversi, sia pubblici che privati: tale approccio dovrebbe creare il potenziale per maggiori ricadute rispetto al tradizionale approccio settoriale.

Le cinque grandi “missioni” nazionali della coesione su cui concentrare gli investimenti del piano “Sud 2030” sono quelle già definite nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2019, sulla base delle raccomandazioni della Commissione europea offerte nel *Country Report 2019* per l’Italia, delle più recenti proposte delle parti economiche e sociali (Confindustria-CGIL-CISL-UIL hanno presentato al Governo un documento “Mezzogiorno” il 14 ottobre 2019), e hanno come orizzonte strategico la sfida dello sviluppo sostenibile sancita dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Le cinque grandi missioni per il Sud sono così articolate:

1. ***Un Sud rivolto ai giovani***: investire su tutta la filiera dell’istruzione, a partire dalla lotta alla povertà educativa minorile, per rafforzare il capitale umano, ridurre le disuguaglianze e riattivare la mobilità sociale;
2. ***Un Sud connesso e inclusivo***: infittire e ammodernare le infrastrutture, materiali e sociali, come fattore di connessione e di inclusione sociale, per spezzare l’isolamento di alcune aree del Mezzogiorno e l’isolamento dei cittadini in condizioni di bisogno;
3. ***Un Sud per la svolta ecologica***: rafforzare gli impegni del Green Deal al Sud e nelle aree interne, per realizzare alcuni obiettivi specifici dell’Agenda ONU 2030 e mitigare i rischi connessi ai cambiamenti climatici;

4. ***Un Sud frontiera dell'innovazione***: supportare il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle reti tra ricerca e impresa, nell'ambito di una nuova strategia di politica industriale;
5. ***Un Sud aperto al mondo nel Mediterraneo***: rafforzare la vocazione internazionale dell'economia e della società meridionale e adottare l'opzione strategica mediterranea, anche mediante il rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES) e i programmi di cooperazione allo sviluppo.

Tali cinque missioni sono accompagnate da due ulteriori componenti che caratterizzeranno anche la programmazione 2021-2027: politiche strutturali e misure urgenti per l'impresa e il lavoro; un piano per la rigenerazione della pubblica amministrazione; infine, una nuova politica territoriale, incentrata sul rilancio della Strategia nazionale per le aree interne, sui processi di rigenerazione urbana e sul riconoscimento degli svantaggi connessi alla condizione di insularità.

Infine, il piano "Sud 2030" elenca puntualmente – per ciascuna delle cinque missioni – le azioni che verranno attuate già a partire dall'anno in corso: dalle scuole aperte tutto il giorno al piano infrastrutturale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da oltre 33 miliardi; dalla creazione delle "case della salute" alla istituzione di un "reddito energetico" per le famiglie; dagli interventi per la creazione di start-up al piano per l'export, fino a una serie di "progetti bandiera".

La vera bussola degli investimenti europei dopo il 2020 sarà il clima: una vasta gamma di programmi di finanziamento UE si muoveranno in questa direzione, a partire da LIFE che, anche dopo il 2020, continuerà ad essere il programma cardine della politica ambientale e climatica dell'Unione.

Un ruolo decisivo sarà svolto anche dalla Politica agricola comune (PAC): non solo gran parte del bilancio sarà dedicato all'azione climatica, ma i pagamenti diretti saranno subordinati a nuovi requisiti ambientali e climatici, più rigorosi.

Un ruolo determinante sarà anche svolto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, attraverso il sostegno a investimenti nell'adattamento ai cambiamenti climatici, nella prevenzione dei rischi, in misure di tutela ambientale e nelle infrastrutture.

Agli impegni assunti dall'Unione per attuare la COP 21 ed i SDGs contribuirà il nuovo programma per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe, in particolare attraverso il polo tematico Clima, Energia e Mobilità.

Ultimo ma non meno importante, sono le risorse del "Connecting Europe Facility post 2020" le quali contribuiranno al conseguimento degli obiettivi climatici, sostenendo progetti infrastrutturali che integrino i settori dei trasporti, dell'energia e del digitale per accelerare la decarbonizzazione dell'economia europea. A livello UE, nel periodo 2016-2020 la Commissione ha destinato a tale transizione un totale di oltre 10 miliardi di euro di fondi pubblici. Per stimolare ulteriori investimenti è stata varata la piattaforma per il sostegno finanziario all'economia circolare, che collabora con la BEI per fornire assistenza finanziaria e sfruttare le sinergie con il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile.

In Italia, un sostegno (concreto) alla transizione verso un'economia circolare viene dal decreto n. 34-2019, meglio noto come decreto Crescita, che prevede lo stanziamento di 140 milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare.

L'attenzione allo sviluppo sostenibile nel mondo

Allargando il raggio a livello globale, per comprendere l'importanza della sostenibilità basta dare un'occhiata al report realizzato dalla Banca Mondiale all'inizio del 2019. Nell'ottica di spostare il focus del dibattito sui bisogni di investimento dallo "spendere di più" allo "spendere meglio e sui giusti obiettivi" utilizzando i parametri appropriati, "Beyond the Gap" - questo il titolo del documento - propone un approccio attento e sistematico alla stima dei fabbisogni di finanziamento nei Paesi a reddito medio basso per colmare i gap in una serie di comparti: servizi idrici e igienico-sanitari; trasporti; elettricità; irrigazione e protezione dalle inondazioni.

Anche la Banca asiatica di sviluppo ha dimostrato una crescente attenzione nei confronti della sostenibilità. Nei primi mesi del 2019 ha lanciato due strumenti che possono inquadrarsi in tal senso:

- il Pacific Renewable Energy Program (PREP), che mette a disposizione fino a 100 milioni di dollari tra prestiti e garanzie per incoraggiare il settore privato ad investire nelle energie rinnovabili nelle isole del Pacifico;
- l'ASEAN Catalytic Green Finance Facility, lanciato insieme all'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN): uno strumento finanziario per raccogliere un miliardo di dollari da destinare ad investimenti in infrastrutture verdi nei paesi dell'area.

Il “pacchetto” contenuto nella Direttiva 2009/29/CE è entrato in vigore nel giugno 2009 con validità dal gennaio 2013 fino al 2020: si tratta dell’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del *Protocollo di Kyoto* per contrastare il cambiamento climatico.

Che cosa prevede il “Piano 20 20 20”?

Ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico: il tutto entro il 2020. E’ questo in estrema sintesi il contenuto del cosiddetto “pacchetto clima-energia 20-20-20” varato dall’Unione Europea. L’obiettivo è ovviamente quello di contrastare i *cambiamenti climatici* e promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti per i Paesi membri.

Ma qual è il significato reale di questo piano? E quali indicazioni e provvedimenti concreti contiene nello specifico? La prima esigenza per l’UE era sicuramente quella di trovare una modalità per *impegnarsi nel periodo “post-Kyoto”* senza attendere improbabili accordi globali: l’impegno europeo voleva essere, nelle intenzioni, esempio e traino in vista della *COP 15 di Copenhagen del dicembre 2009*, dove si presupponeva di riuscire a raggiungere un accordo per il contrasto al cambiamento climatico anche sulla scorta dell’esperienza europea. Come si sa un accordo non è stato raggiunto ma l’UE ha voluto ugualmente promuovere il proprio impegno unilaterale, rilanciandolo oltre il -20% di emissioni entro il 2020 e portandolo al -30% per il 2030 e a -50 % nel 2050 (la *baseline* è il 1990).

Quindi, anche se non accompagnato da un impegno globale, il pacchetto clima-energia rimane un buon insieme di provvedimenti per contrastare il cambiamento climatico ed aumentare l'efficienza energetica, nella logica per cui il mondo scientifico chiede con urgenza la necessità di limitare ad un aumento massimo di +2 °C il riscaldamento climatico globale (rispetto all'età pre-industriale).

Quali sono le misure contenute nel "Piano 20 20 20"?

Di seguito schematicamente le misure contenute nel pacchetto clima-energia:

- 1) Revisione del Sistema EU-ETS (European Union Emission Trading Scheme) cioè il sistema che prevede lo scambio delle quote delle emissioni di gas serra, con un'estensione dello scambio di quote di emissione in modo tale da ridurre le emissioni stesse.
- 2) Promozione del sistema "Effort sharing extra EU-ETS", cioè la ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni: è un sistema pensato per i settori che non rientrano nel sistema di scambio delle quote (come edilizia, agricoltura, trasporti eccetto quello aereo) per cui ai singoli stati membri viene assegnato un obiettivo di riduzione di emissioni (per l'Italia il 13%).
- 3) Promozione del meccanismo del Carbon Capture and Storage – CCS (Cattura e stoccaggio geologico del carbonio): una delle possibili modalità della riduzione della CO₂ in atmosfera è il suo stoccaggio in serbatoi geologici. Tale modalità rientra nel mix di strategie disponibili tramite l'istituzione di uno specifico quadro giuridico.

4) Energia da fonti rinnovabili: l'obiettivo è quello che tramite queste fonti si produca il 20% di energia nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto).

Per raggiungere questa quota, sono definiti obiettivi nazionali vincolanti (17% per l'Italia): nel settore trasporti in particolare almeno il 10% dell'energia utilizzata dovrà provenire da fonti rinnovabili.

5) Nuovi limiti di emissione di CO₂ per le auto: già dal 2011 il limite di emissioni per le auto nuove viene stabilito in 130 g CO₂/km, mentre entro il 2020 il livello medio delle emissioni per il nuovo parco macchine dovrà essere di 95 gr. CO₂/km.

6) Miglioramento dei combustibili: verranno introdotte nuove restrizioni (legate a salute e ambiente) sui gas serra prodotti dai combustibili. Durante l'intero ciclo di vita della loro produzione i gas serra dovranno essere ridotti del 6%.

Quali sono stati i passi preparatori al "Piano 20 20 20"?

Per arrivare alla redazione della Direttiva 2009/29/CE, l'UE si era prefissata in precedenza i tre obiettivi che la caratterizzano (ridurre i consumi e aumentare il risparmio energetico, ridurre le emissioni, aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili) e aveva messo in atto una serie di protocolli e azioni, concentrati soprattutto nel periodo tra il 2001 e il 2008, che possono ora essere definiti come preparatori e propedeutici.

Dal 2012 è stato previsto che l'industria pesante aumentasse la propria quota di taglio delle emissioni con 1/5 in più rispetto ai livelli del 1990. Il sistema ETS rivisto dalla direttiva è entrato a regime dall'inizio del 2013.

Le fonti energetiche rinnovabili nel “Piano 20 20 20”

Un'ulteriore importante direttiva è quella che riporta gli obiettivi e i mezzi finalizzati al raggiungimento della quota di 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili misurata sui consumi finali.

L'UE ha infatti pubblicato, il 5 giugno 2009, la Direttiva 2009/28/CE in cui sono stati esplicitati gli indirizzi relativi al settore fonti rinnovabili.

Secondo tale direttiva, ogni Paese membro avrebbe dovuto preparare entro il 30 giugno 2010 un primo Piano di Azione Nazionale (PAN).

Quando si parla di consumi finali di energia si intendono tutte le forme di energia nel settore civile come in quello industriale: elettricità in primis ma anche consumi per il condizionamento (riscaldamento e raffrescamento) e nei trasporti, dove la previsione indica che i (controversi) biocarburanti vadano a coprire il 10% dei consumi (la ripartizione degli obiettivi tra i diversi Paesi è stata fatta a partire da una stima dei consumi al 2020 e dal contributo dato alla produzione dalle fonti rinnovabili nel 2005).

Oltre a queste stime sono stati considerati la popolazione e il Pil; da questi calcoli l'obiettivo assegnato all'Italia è risultato essere del 17%: tale quota è da ripartire secondo ulteriori obiettivi specifici tra le singole Regioni (secondo una suddivisione chiamata “burden sharing”).

Le fabbriche stanno cambiando e sono sempre più digitali e interconnesse; la quarta rivoluzione industriale è cominciata anche in Italia, che è il secondo Paese manifatturiero d'Europa. L'industria 4.0 scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale, il processo che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Secondo un rapporto della multinazionale di consulenza McKinsey, le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo nell'ambito di quattro direttrici di sviluppo: la prima riguarda l'utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività, e si declina in big data, open data, Internet of Things, machine-to-machine e cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione. La seconda è quella degli analytics: una volta raccolti i dati, bisogna ricavarne valore. Oggi solo l'1% dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere vantaggi a partire dal "machine learning", dalle macchine cioè che perfezionano la loro resa "imparando" dai dati via via raccolti e analizzati. La terza direttrice di sviluppo è l'interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le interfacce "touch", sempre più diffuse, e la realtà aumentata: per fare un esempio la possibilità di migliorare le proprie prestazioni sul lavoro utilizzando strumenti innovativi. Infine c'è tutto il settore che si occupa del passaggio dal digitale al "reale" e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l'energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.

Come nasce il termine industria 4.0

L'espressione Industrie 4.0 è stata usata per la prima volta alla Fiera di Hannover nel 2011 in Germania. A ottobre 2012 un gruppo di lavoro dedicato all'Industria 4.0, presieduto da Siegfried Dais della multinazionale di ingegneria ed elettronica Robert Bosch GmbH e da Henning Kagermann della Acatech (Accademia tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria) presentò al governo federale tedesco una serie di raccomandazioni per la sua implementazione. Finora le rivoluzioni industriali del mondo occidentale sono state tre: nel 1784 con la nascita della macchina a vapore e di conseguenza con lo sfruttamento della potenza di acqua e vapore per meccanizzare la produzione; nel 1870 con il via alla produzione di massa attraverso l'uso sempre più diffuso dell'elettricità, l'avvento del motore a scoppio e l'aumento dell'utilizzo del petrolio come nuova fonte energetica; nel 1970 con la nascita dell'informatica, dalla quale è scaturita l'era digitale destinata ad incrementare i livelli di automazione avvalendosi di sistemi elettronici e dell'IT (Information Technology). La data d'inizio della quarta rivoluzione industriale non è ancora stabilita, probabilmente perché è tuttora in corso e solo a posteriori sarà possibile indicarne l'atto fondante. L'argomento è stato al centro del World Economic Forum 2016, dal 20 al 24 gennaio a Davos (Svizzera), intitolato appunto "Mastering the Fourth Industrial Revolution".

Gli effetti della quarta rivoluzione industriale sul mercato del lavoro

Esperti e osservatori stanno cercando di capire come cambierà il lavoro, quali nuove professionalità saranno necessarie e quali invece presto potrebbero scomparire. Dalla ricerca "The Future of the Jobs", presentata al World Economic Forum nel 2016, è emerso che, nei prossimi anni, fattori tecnologici e demografici influenzeranno profondamente l'evoluzione del lavoro.

Infatti le professioni cambieranno, alcune si evolveranno altre scompariranno, le perdite si concentreranno nelle aree amministrative e della produzione compensate dall'area finanziaria, il management, l'informatica e l'ingegneria.

Le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo nell'ambito di quattro direttrici di sviluppo:

- La prima riguarda l'utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività, e si declina in big data, opendata, Internet of Things, machine-to-machine, e-cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione.
- La seconda è quella degli analytics: una volta raccolti i dati, bisogna ricavarne valore. Oggi solo l'1% dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere vantaggi a partire dal "machine learning", dalle macchine cioè che perfezionano la loro resa "imparando" dai dati via via raccolti e analizzati.
- La terza direttrice di sviluppo è l'interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le interfacce "touch", sempre più diffuse e la realtà aumentata.
- La quarta è rappresentata dal settore che si occupa del passaggio dal digitale al "reale" e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l'energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.

In questo scenario diventa sempre più importante acquisire, sviluppare e aggiornare le competenze necessarie per potersi muovere in modo flessibile ed efficace attraverso contesti e condizioni di lavoro che cambiano continuamente.

Alcuni (come la tecnologia del cloud e la flessibilizzazione del lavoro) stanno influenzando le dinamiche già adesso e lo faranno ancora di più nei prossimi 2-3 anni. L'effetto atteso sarà la creazione di 2 nuovi milioni di posti di lavoro, ma contemporaneamente ne spariranno 7, con un saldo netto negativo di oltre 5 milioni di posti di lavoro. L'Italia ne esce con un pareggio (200mila posti creati e altrettanti persi), meglio di altri Paesi come Francia e Germania. A livello di gruppi professionali le perdite si concentreranno nelle aree amministrative e della produzione: rispettivamente 4,8 e 1,6 milioni di posti distrutti. Secondo la ricerca compenseranno parzialmente queste perdite l'area finanziaria, il management, l'informatica e l'ingegneria. Cambiano di conseguenza le competenze e abilità ricercate: nel 2020 il problem solving rimarrà la soft skill più ricercata, ma diventeranno più importanti il pensiero critico e la creatività. Proprio perché lo scenario è in rapida evoluzione, dobbiamo attrezzarci per cogliere i benefici dello Smart Manufacturing, l'innovazione digitale nei processi dell'industria: lo dice Alessandro Perego, Direttore Scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, secondo il quale *“nel breve termine si possono prevedere saldi occupazionali negativi, nel medio-lungo termine non è assolutamente certa una contrazione degli occupati in numero assoluto, considerato anche l'impatto nell'indotto, in particolar modo nel terziario avanzato. Il nostro Paese però deve sapere cogliere a pieno i benefici della quarta rivoluzione industriale, attuando iniziative sistemiche per lo sviluppo dello Smart manufacturing e fornendo ai lavoratori le competenze digitali per le mansioni del futuro”*.

L'Italia e l'industria 4.0

Dopo una serie di reiterati annunci, il 21 settembre 2016 l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi e l'ex Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda hanno presentato l'atteso piano del governo per l'Industria 4.0 contenuto all'interno della legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016. Il piano puntava a mobilitare nel 2017 investimenti privati aggiuntivi per 10 miliardi, 11,3 miliardi di spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione con focus sulle tecnologie dell'Industria 4.0, più 2,6 miliardi di euro per gli investimenti privati early stage. Il provvedimento proponeva infatti un mix di incentivi fiscali, sostegno al venture capital, diffusione della banda ultralarga, formazione dalle scuole all'università con lo scopo ultimo di favorire e incentivare le imprese ad adeguarsi e aderire pienamente alla quarta rivoluzione industriale.

Il Piano nazionale Industria 4.0 rappresenta l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

Il Piano ha previsto misure concrete in base a tre principali linee guida e quattro direttrici strategiche.

◆ Le linee guida

- operare in una logica di neutralità tecnologica
- intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali
- agire su fattori abilitanti

◆ Le direttrici strategiche

- Investimenti innovativi: stimolare l'investimento privato nell'adozione delle tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 e aumentare la spesa in ricerca, sviluppo e innovazione
- Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali.
- Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc.
- Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si erano rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove.

Ecco le principali:

1. Iper e Super Ammortamento – L'obiettivo di questo provvedimento è supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. L'iperammortamento consiste nella supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing.

Il superammortamento prevede la supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell'iperammortamento c'è la possibilità di usufruire dell'agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).

2. Nuova Sabatini – Punta a sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software). Garantisce un contributo a parziale copertura degli interessi pagati dall'impresa su finanziamenti bancari di importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro, concessi da istituti bancari convenzionati con il MISE, che attingono sia a un apposito plafond di Cassa Depositi e Prestiti, sia alla provvista ordinaria. Il contributo è calcolato sulla base di un piano di ammortamento convenzionale di 5 anni con un tasso d'interesse del 2,75% annuo ed è maggiorato del 30% per investimenti in tecnologie Industria 4.0. Inoltre la Nuova Sabatini consente l'accesso prioritario al Fondo centrale di Garanzia nella misura massima dell'80%.

3. Credito d'imposta R&S – Lo scopo è stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire così la competitività futura delle imprese. Consiste in un credito d'imposta del 50% su spese incrementalmente in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

4. Patent Box – È un regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali: brevetti industriali, marchi registrati, disegni e modelli industriali, know how e software protetto da copyright.

L'agevolazione consisteva nella riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50% dal 2017 in poi sui redditi d'impresa connessi all'uso diretto o indiretto (ovvero in licenza d'uso) di beni immateriali sia nei confronti di controparti terze che di controparti correlate (società infragruppo). Il beneficio era dato a condizione che il contribuente conduca attività di R&S connesse allo sviluppo e al mantenimento dei beni immateriali.

5. Startup e PMI innovative – Le nuove imprese (startup) innovative godono di un quadro di riferimento a loro dedicato in materie come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare. Larga parte di queste misure sono estese anche alle PMI innovative, cioè a tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione o dall'oggetto sociale.

6. Fondo di Garanzia – L'obiettivo di questa disposizione è sostenere le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito. Consiste nella concessione di una garanzia pubblica, fino a un massimo dell'80% del finanziamento, per operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, sia per far fronte a esigenze di liquidità che per realizzare investimenti.

Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito. Invece per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

I cambiamenti climatici rappresentano e rappresenteranno in futuro una delle sfide più rilevanti su scala globale. I risultati dell'ultimo rapporto di valutazione dell'IPCC AR5-WGIII (IPCC 2014a) evidenziano che l'Europa meridionale e l'area mediterranea nei prossimi decenni dovranno fronteggiare gli impatti più significativi dei cambiamenti climatici e saranno fra le aree più vulnerabili del pianeta. L'innalzamento delle temperature, l'aumento della frequenza degli eventi estremi (siccità, ondate di calore, precipitazioni intense) e la riduzione delle precipitazioni annuali rappresentano gli indicatori di impatto più rilevanti per l'Europa meridionale. Inoltre, i cambiamenti climatici potrebbero amplificare le differenze fra regioni e fra nazioni in termini di qualità di risorse naturali, ecosistemi, salute e condizioni socio-economiche. Per far fronte a questa problematica, le politiche climatiche adottate a livello internazionale hanno individuato come elementi fondamentali sia la riduzione delle emissioni di gas serra, sia l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

Nel corso degli ultimi anni, è emersa in particolare la necessità di promuovere a vari livelli e scale l'adozione di strategie e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Nell'aprile 2013, l'Unione Europea ha formalmente adottato la Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, nella quale sono stati definiti principi, linee-guida e obiettivi della politica comunitaria in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di promuovere visioni nazionali coordinate e coerenti con i piani nazionali per la gestione dei rischi naturali e antropici.

La valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici, la stima della vulnerabilità e l'adattamento sono diventati perciò compiti prioritari per tutti gli Stati membri.

Ad oggi, sebbene i Paesi dell'Unione Europea si trovino a diversi stadi di preparazione e sviluppo delle strategie e dei piani nazionali per l'adattamento ai cambiamenti climatici, si può affermare che la quasi totalità dei Paesi membri stia lavorando in linea con le direttive della Strategia europea.

In Italia il primo passaggio per la definizione delle azioni e delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici è stato la pubblicazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC).

In questo documento sono stati individuati i principali impatti dei cambiamenti climatici per una serie di settori socio-economici e naturali e sono state proposte azioni di adattamento a tali impatti. La SNAC è stata approvata con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015. Per dare attuazione a tale decreto direttoriale, a maggio 2016 è stata avviata l'elaborazione, a cura del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC). Il PNACC è il risultato di un processo di dialogo, coinvolgimento e interazioni multisetoriali fra enti, territori, decisori politici, esperti e ricercatori, con l'obiettivo ultimo di identificare un set di attività connesse e sinergiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici. È un documento strategico che non vuole avere alcun carattere prescrittivo ma si propone come uno strumento aperto di continuo aggiornamento alle nuove conoscenze e alle esperienze maturate con la sua stessa applicazione. Il PNACC si propone di dare impulso all'attuazione della SNAC con l'obiettivo generale di offrire uno strumento di supporto alle istituzioni nazionali, regionali e locali per l'individuazione e la scelta delle azioni più efficaci nelle diverse aree climatiche in relazione alle criticità che le connotano maggiormente e per l'integrazione di criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti già esistenti.

Il documento, che si propone come strumento strategico aperto e in continuo aggiornamento, fornisce un quadro delle tendenze climatiche italiane e degli scenari futuri, analizzando gli impatti e le vulnerabilità del territorio e identificando possibili azioni di adattamento oltre che strumenti di monitoraggio e valutazione.

L'obiettivo generale è quello di fornire supporto a istituzioni nazionali, regionali e locali per la scelta delle azioni più efficaci in relazione alle proprie criticità climatiche, oltre che per integrare criteri di adattamento negli strumenti già esistenti. Vengono individuati, inoltre, quattro obiettivi specifici:

- 1) contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici;
- 2) incrementare la capacità di adattamento degli stessi;
- 3) migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità;
- 4) favorire il coordinamento delle azioni a diversi livelli.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato, il 3 agosto 2017, la consultazione pubblica sulla prima stesura del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'avvio della consultazione segue una prima raccolta di indicazioni sulla percezione degli impatti, delle vulnerabilità e sulle azioni di intervento realizzata tra il 10 febbraio e il 15 marzo 2017 tramite un sondaggio online sul sito del Ministero.

Lo scorso 21 gennaio il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo del *“Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima”*, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con questo documento si recepiscono le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima e quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha così commentato il piano: *“L’obiettivo dell’Italia è quello di contribuire in maniera decisiva alla realizzazione di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale dell’Unione Europea, attraverso l’individuazione di misure condivise che siano in grado di accompagnare anche la transizione in atto nel mondo produttivo verso il Green New Deal”*.

L’attuazione del Piano sarà assicurata dai decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell’elettricità e del gas, che saranno emanati nel corso del 2020.

Cosa prevede il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030

Il Mise ha pubblicato il testo definitivo del Pniec con modifiche rispetto alla bozza del gennaio 2019, anche perché si tiene conto delle novità incluse nel decreto legge sul Clima, ma anche di quanto previsto in tema di investimenti con la sottoscrizione del Green New Deal, già recepito dalla legge di bilancio 2020. I target sull’efficienza energetica e le emissioni restano invariati, mentre si amplia il raggio d’azione su rinnovabili e mobilità elettrica, con quattro milioni di auto in più previste per il 2030.

“Le emissioni di gas serra dovranno calare del 43%” afferma il piano: il peso del taglio delle emissioni verrà ripartito tra i settori compresi nel sistema di scambio di quote di emissioni Ue (Ets), come industrie energetiche o aviazione, e non Ets (agricoltura, trasporti, settore terziario, smaltimento dei rifiuti). Questi due settori dovranno registrare rispettivamente un taglio del 43% e 30% rispetto ai livelli del 2005. L'Ets resta dunque uno dei capisaldi della politica sostenibile Ue, strumento essenziale per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra. Tramite l'Ets, l'Unione fissa infatti un tetto alla quantità totale di gas serra che possono essere emessi dagli impianti. Entro questo limite, le imprese ricevono o acquistano quote di emissioni che, se necessario, possono scambiare. L'addio definitivo al carbone è invece fissato al 2025, a condizione però che siano realizzati “gli impianti sostitutivi e le necessarie infrastrutture, e una significativa accelerazione delle rinnovabili e dell'efficienza energetica nei processi di lavorazione”. Il compito è difficile ma non impossibile: a oggi sono infatti in funzione otto centrali termoelettriche a carbone, responsabili della produzione del 5-6% dell'elettricità consumata nel nostro Paese. *“L'obiettivo dell'Italia”* dichiara Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico *“è quello di contribuire in maniera decisiva alla realizzazione di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale dell'Unione europea, attraverso l'individuazione di misure condivise che siano in grado di accompagnare anche la transizione in atto nel mondo produttivo verso il Green new deal”*. Le altre tematiche affrontate dal Pniec sono la sicurezza energetica, le connessioni tra settori di produzione, un mercato unico dell'energia e lo sviluppo della competitività. Come già menzionato in precedenza, una grande spinta verrà anche dal settore automobilistico. Nel 2030 la diffusione delle auto elettriche arriverà a un totale di quattro milioni, incrementando progressivamente il numero delle immatricolazioni.

Si tratta di un traguardo da raggiungere il prima possibile, specialmente sapendo che oggi, in Italia, sono presenti meno di 50mila veicoli elettrici. Al settore delle auto elettriche verranno aggiunte entro il 2030 due milioni di auto ibride plug-in che, se gli impegni verranno rispettati, faranno salire a sei milioni il totale di auto elettrificate nei prossimi anni.

Nella sintesi iniziale contenuta nel Piano si rimarca la consapevolezza di far convivere il processo di trasformazione energetica del Paese con la sua sostenibilità economica, sia per le casse dello Stato sia per i consumatori e le aziende. Il presente piano intende concorrere a un'ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un'economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente, in un quadro di integrazione dei mercati energetici nazionale nel mercato unico e con adeguata attenzione all'accessibilità dei prezzi e alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture. A tal proposito, si rimarca la disponibilità di risorse rinnovabili importanti, che possono e devono essere sfruttate in misura maggiore e con tecnologie più performanti. Per quanto riguarda quest'ultima, si fa riferimento alla necessità di investire in nuove infrastrutture, anche se questo comporta un inevitabile impatto ambientale. La sfida, quindi, è fare in modo che abbiano il minore impatto possibile, ad esempio, puntando sul fotovoltaico su superfici non coperte o non idonee ad altri usi.

I 10 obiettivi per l'Italia

Con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 l'Italia intende perseguire 10 obiettivi:

1. accelerare il percorso di decarbonizzazione;
2. mettere il cittadino e le imprese al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica;
3. favorire l'evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili;
4. adottare misure che migliorino la capacità delle stesse rinnovabili;
5. continuare a garantire approvvigionamenti delle fonti convenzionali, perseguendo la sicurezza e la continuità della fornitura, seppur in misura sempre minore;
6. promuovere l'efficienza energetica in tutti i settori;
7. promuovere l'elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti;
8. investire in attività di ricerca e innovazione;
9. adottare misure e accorgimenti che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica sull'ambiente ed il territorio;
10. continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello dell'Unione.

Nel Piano è presente una tabella nella quale sono illustrati i principali obiettivi del piano al 2030 su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi.

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
Energie rinnovabili (FER)				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
Efficienza energetica				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
Emissioni gas serra				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
Interconnettività elettrica				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% ¹
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Link: [Memorie audizione Camera del PNIEC \(CGIL CISL UIL\)](#)

Sin dal secondo dopoguerra, caratterizzato dal rapido incremento di popolazione e miglioramento delle condizioni di vita, è emersa la potenziale contrapposizione tra crescita economica e tutela dell'ambiente. Numerosi documenti, a partire dal Rapporto "Limiti alla Crescita" del Massachusetts Institute of Technology e del Club di Roma del 1972, hanno segnalato le preoccupazioni connesse all'attuale modello di sviluppo economico basato su una crescita illimitata del consumo delle risorse disponibili e del capitale naturale: a dispetto delle opportunità dei sistemi di mercato moderni fondati sempre più su relazioni internazionali, strumenti finanziari innovativi e globalizzazione, esso rischia di compromettere la salvaguardia dei livelli minimi ecologici. In questo quadro la grande sfida che l'Italia si troverà ad affrontare nel prossimo decennio è rispondere in modo adeguato ed efficace alle complesse dinamiche ambientali e sociali, mantenendo allo stesso tempo la competitività del sistema produttivo. È necessario mettere in atto un cambio di paradigma che dia l'avvio ad una nuova politica industriale finalizzata alla sostenibilità e all'innovazione in grado di incrementare la competitività del prodotto e della manifattura italiana, e che ci costringa anche a ripensare il modo di consumare e fare impresa. L'Italia ha le caratteristiche e le capacità per farlo e deve cogliere questa opportunità per sviluppare nuovi modelli di business che sappiano valorizzare al meglio il Made in Italy e il ruolo delle Piccole e Medie Imprese (PMI). La transizione verso un'economia circolare richiede un cambiamento strutturale e l'innovazione è il cardine di questo cambiamento. La trasformazione digitale del sistema produttivo e le tecnologie abilitanti la c.d. Industria 4.0 offrono già oggi soluzioni per rendere possibili e persino efficienti produzioni più sostenibili e circolari.

Per ripensare i nostri modi di produzione e consumo, sviluppare nuovi modelli di business e trasformare i rifiuti in risorse ad alto valore aggiunto, abbiamo bisogno di tecnologie, processi, servizi e modelli imprenditoriali creativi che plasmino il futuro della nostra economia e della nostra società.



Il sostegno alla ricerca e all'innovazione sarà pertanto un fattore determinante per dare impulso alla transizione, che concorrerà anche a rafforzare la competitività e modernizzare l'industria. In questo processo, è importante considerare anche imprese ed occupati che possono risultare penalizzati. Riguardo alle imprese, bisogna accompagnare la cessazione delle attività obsolete preservando la riallocazione della forza lavoro in altri settori e la corretta dismissione degli impianti potenzialmente inquinanti. Per quanto riguarda la forza lavoro, è fondamentale che le risorse umane impiegate in settori ed imprese non più in linea con le esigenze dello sviluppo moderno e sostenibile non vengano escluse dal sistema socio-economico. Tali risorse vanno preparate ad occupare nuovi posti di lavoro, allineando le competenze alle attività produttive promosse e create dal processo di transizione. La creazione di nuovo lavoro (dignitoso e retribuito adeguatamente), dipenderà anche dal grado di innovazione del nostro sistema produttivo.

Numeri dell'economia circolare

Primi in produzione, primi in gestione dei rifiuti, sul podio anche per consumi, investimenti e mercato delle risorse prime seconde. Interrogata in tutte le materie dell'economia circolare, l'Italia passa l'esame a pieni voti, guadagnandosi l'etichetta di prima della classe. A confermarlo sono i numeri contenuti nel *Rapporto Economia Circolare 2019*, il documento d'analisi elaborato da Enea e Circular Economy Network, la rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

“L'Italia vanta sicuramente grandi risultati [...] dobbiamo però impegnarci a tenere alto il livello delle nostre performance”. Sono ancora molti, infatti, gli ostacoli da risolvere e i nodi da sciogliere. Di fronte a ottimi risultati ottenuti ad esempio nel riciclo, dove l'impegno nazionale (67%) è nettamente superiore alla media europea (55%), o nella quota di rinnovabili consumata, che ci vede davanti tutte le grandi economie europee, abbiamo alcuni settori problematici e margini per migliorare.

Nei settori del riciclo, del riuso e della riparazione l'Italia registra un ottimo livello di occupazione, il 2,1% del totale, al di sopra della media UE 28 che si ferma a quota 1,7%. *“Dobbiamo lavorare per rafforzare ulteriormente questa posizione, facendo in modo che le istituzioni e le aziende riescano a lavorare in maniera sempre più sinergica”.*

Va male la raccolta di vestiti usati, per citare un comparto debole: a fronte di un consumo abbastanza elevato di prodotti tessili, il tasso di raccolta nazionale è notevolmente più basso rispetto alle altre realtà europee.

O ancora, lo smaltimento in discarica: oggi è al 25%, in linea con la media UE, ma con valori ancora elevati rispetto ad altre realtà come la Germania, la Francia e il Regno Unito.

Ma soprattutto il buon trend che ha caratterizzato gli anni passati sta rallentando: in confronto alle valutazioni 2018, abbiamo conquistato solo un punto in più nel corso di un anno, mentre gli altri grandi Paesi del continente stanno dimostrando di aver preso slancio, anche sull'onda delle nuove direttive europee approvate lo scorso luglio 2018.

Ed è proprio sul recepimento dei provvedimenti UE nella normativa italiana che si gioca parte delle performance future, *“Servono un piano e una strategia nazionale per una regolazione sull'end of waste che permetta ai numerosi progetti industriali in attesa di autorizzazione di partire. Ma serve anche una visione politica e amministrativa che manovri le leve della fiscalità, degli incentivi all'innovazione in favore dell'economia circolare, che va pensata non come un comparto, ma come un vero e proprio cambiamento profondo di modello economico”*, commenta Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

Per riassumere gli strumenti fondamentali su cui puntare, il Rapporto Economia circolare riporta in apertura il decalogo che prevede di:

- Implementare una Strategia nazionale e un Piano d'azione per l'economia circolare che coinvolga tutti gli stakeholder interessati
- Diffondere conoscenze, ricerca e buone pratiche circolari come, ad esempio, quelle inerenti i prodotti di più lunga durata, riparabili e riutilizzabili, o le pratiche di shring
- Recepire velocemente nell'ordinamento italiano le nuove direttive europee sui rifiuti e il riciclo

- Migliorare l'utilizzo degli strumenti economici per l'economia circolare (es. responsabilità estesa dei produttori per il ciclo di vita dei prodotti)
- Portare l'economia circolare negli acquisti verdi pubblici, i cosiddetti Green Public Procurement
- Estendere l'economia circolare anche al commercio on line
- Promuovere la bioeconomia rigenerativa, valorizzando il capitale naturale e la fertilità dei suoli
- Assicurare le infrastrutture necessarie per l'economia circolare
- Promuovere l'iniziativa delle città per l'economia circolare.

Bisogna ricordare che l'economia circolare è potenzialmente in grado di generare in Europa benefici economici netti di 1.800 miliardi di euro e creare oltre un milione di nuovi posti di lavoro in tutta l'Ue entro il 2030, oltre a svolgere un ruolo centrale nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Non a caso uno dei temi fondamentali per lo sviluppo del nostro Paese è l'economia circolare: in tal senso è urgente un quadro normativo stabile e armonizzato.

L'Italia è leader europeo nel riciclo dei rifiuti speciali (77,2%), in quello dei rifiuti d'imballaggio (67,5%) ed è anche in buona posizione per quanto concerne il riciclo dei rifiuti urbani (44%). Il riciclo in Italia è ormai un settore industriale consistente, con circa 7.200 impianti e 133.000 addetti. Per questo è necessario accelerare l'emanazione dei decreti relativi ai singoli processi di riciclaggio/recupero, valorizzando gli scarti di lavorazione per riutilizzarli nei processi produttivi come materia prima seconda (tassello fondamentale dell'economia circolare). Più specificatamente si tratta dei decreti che certificano la cessazione della qualifica di rifiuto di uno scarto di lavorazione, offrendo così la possibilità ad una sostanza, diventata rifiuto, di poter essere sottoposta al

processo di recupero che, una volta terminato, la farà tornare materia riutilizzabile nel settore industriale. Su questo tema chiediamo da tempo, come UIL, che il ministero dell'Ambiente lavori celermente a livello tecnico con tutti gli stakeholder sull'attuazione dei "decreti end of waste" dedicati alla produzione di prodotti energetici e chimici al fine di rendere univoca la disciplina a livello nazionale.

I prossimi decreti che, in ordine temporale, stanno arrivando a conclusione, dopo vari passaggi istituzionali che comprendono anche la valutazione presso la Commissione Europea, sono i decreti end of waste per il recupero di carta e cartone, plastiche miste e rifiuti da costruzione e demolizione, decreti questi importanti e da tempo attesi. Pertanto è urgente nel nostro Paese un quadro normativo stabile e armonizzato in materia di economia circolare.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019 è stata pubblicata la L. 128 del 2 novembre (in vigore dal giorno successivo), ovvero la legge di conversione del DL. 3 settembre 2019, n. 101, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”*, la quale, all’art. 14 bis, contiene la riforma della *“cessazione della qualifica di rifiuto”*, comunemente identificata come “End of waste”. Dunque dopo soli pochi mesi (da giugno 2019) dalla sciagurata precedente “riforma” dell’art. 184ter del T.U.A., conseguente alla altrettanto sciagurata sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2018, il legislatore cerca di dare una risposta più convincente e “sensata” alla drammatica situazione che si è venuta a creare nel nostro Paese per ciò che concerne uno dei cardini della “circular economy”, ovvero il recupero dei rifiuti.

Dopo una lunga e complessa discussione, la maggioranza al Senato ha faticosamente raggiunto un accordo accogliendo la richiesta, sostenuta da un largo schieramento di organizzazioni di imprese e di associazioni ambientaliste, di sbloccare il riciclo dei rifiuti, consentendo l’operatività delle autorizzazioni regionali caso per caso sulla base dei nuovi criteri europei, facendo salve le autorizzazioni esistenti e abrogando la norma introdotta con la legge “sblocca cantieri” che stava mettendo in crisi il settore. Questo è indubbiamente positivo perché la nuova norma, prevede che molte autorizzazioni regionali per il riciclo dei rifiuti, per nuove attività o per rinnovi, potranno essere rilasciate dalle Regioni, con benefici ambientali, occupazionali ed economici.

Questo emendamento prevede un meccanismo speciale di controllo delle “modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo” che sta suscitando perplessità e riserve sia di funzionalità, sia di efficacia.

Il meccanismo si basa sulla facoltà attribuita al Ministero dell’Ambiente – nel caso accerti, col supporto di ISPRA, una non conformità con gli atti autorizzativi e con le condizioni generali previste dalla direttiva – di intervenire in via sostitutiva, dettando prescrizioni specifiche e vincolanti per le Regioni e per le imprese interessate, e di arrivare fino alla revoca delle autorizzazioni rilasciate dalle Regione, nel caso in cui tali sue prescrizioni non fossero applicate.

Per essere funzionalmente inseriti nel nostro ordinamento – viste le competenze delle Regioni – e per essere effettivamente efficaci per la tutela ambientale – visto l’elevato numero di piccole e medie imprese interessate, gli interventi ministeriali sostitutivi dovrebbero essere meglio circoscritti, anche tenendo conto delle capacità operative dei competenti uffici centrali, sia del Ministero sia dell’ISPRA, e limitati ai casi di non conformità che comportino rischi o danni ambientali significativi, per i quali le Regioni non abbiano fatto il dovuto.

La verifica alla quale sono soggette le modalità operative e gestionali delle imprese, non riguardando solo la conformità rispetto agli atti autorizzativi, ma anche alle condizioni della nuova direttiva europea, genera incertezza sull’efficacia conclusiva delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni: questa incertezza potrebbe rallentare gli investimenti e diventare un fattore di rischio che potrebbe aumentare i costi dei finanziamenti delle banche. Sarebbe bene, come richiesto da molti, fare una valutazione più attenta di questo meccanismo speciale di controllo e prevedere una sua futura correzione.

In alcuni casi, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

I Regolamenti Europei fino ad oggi emanati in materia di End of Waste sono i seguenti:

Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.

Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante “I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.

Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013 recante “I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.

A questi si aggiunge, a livello Nazionale, il DM 14 Febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

I decreti End of Waste:

E' stato firmato ed emanato (1 aprile 2020) dal Ministero dell'Ambiente il terzo decreto End of Waste, quello sui pneumatici fuori uso. Così 400mila tonnellate di PFU prodotti in media su base annua avrà una destinazione e non sarà più rifiuto e circa 25 le aziende, con oltre 1.000 addetti che, sul territorio nazionale, producono granulo da utilizzare in applicazioni nel settore degli asfalti stradali, dell'impiantistica sportiva, dell'edilizia e dell'arredo urbano da parte di aziende specializzate. Si tratta del terzo decreto End of Waste, dopo quello emanato sui prodotti assorbenti per la persona e quello sulla gomma vulcanizzata da PFU. Un sistema che garantisce la raccolta e recupero della totalità dei PFU generati da pneumatici regolarmente immessi sul mercato (uno contro uno) con una raccolta capillare e costante presso gli operatori del mercato del ricambio su tutto il territorio nazionale. Tra le principali novità operative introdotte troviamo l'obbligo per gli impianti di trattamento di dotarsi di un sistema per il lavaggio dei PFU in ingresso in grado di eliminare le impurità superficiali; l'istituzione di campionamenti e analisi sul materiale riciclato in uscita; la certificazione del produttore su ogni lotto del materiale riciclato, definito non più come gomma riciclata ma come "Gomma Vulcanizzata Granulare".

Ciò consentirà agli impianti di riciclo di avere la certezza di come verrà inquadrato il materiale riciclato in uscita dall'impianto, e allo stesso tempo alle aziende utilizzatrici di granulo e polverino di gomma di avere una certificazione di ogni singolo lotto di materiale che ne garantisce qualità, caratteristiche e sicurezza.

La portata del Decreto End of Waste oltre ad investire aspetti di tutela dell'ambiente, contribuisce significativamente anche allo sviluppo economico e industriale di tutto quel complesso di imprese che ogni giorno traducono in azione pratica i principi dell'economia circolare e rendono disponibili sul mercato

preziosi nuovi materiali da riciclo come polverino e granulo di gomma. Materiali che saranno sempre più utilizzati nelle applicazioni già note e in altre che potranno essere sviluppate. In primis gli asfalti “modificati” con polverino di gomma, che consentono di ottenere pavimentazioni stradali che durano fino a tre volte di più di un asfalto tradizionale e che riducono il rumore del passaggio dei veicoli. Oppure le superfici sportive, dove la gomma riciclata conferisce quelle caratteristiche di elasticità, resistenza e assorbimento degli urti necessari alla pratica sportiva; i materiali per l’isolamento acustico e lo smorzamento delle vibrazioni, l’arredo urbano e molto altro ancora.

Grazie alla nuova normativa vengono definite dettagliatamente le tipologie di rifiuti ammessi alle lavorazioni negli impianti, oltre ad un sistema di test e di tracciamento che garantirà qualità e sicurezza delle applicazioni realizzate con l’utilizzo del granulo e polverino da PFU da parte di un numero sempre crescente di aziende specializzate, a partire dai conglomerati bituminosi che potranno portare significativi benefici alla rete stradale nazionale.

In particolare, vengono stabiliti criteri e condizioni specifiche, nel rispetto delle quali la gomma vulcanizzata derivante da PFU cessa di essere qualificata come rifiuto, indicando: la tipologia dei rifiuti cui il regolamento si applica, le modalità di ricevimento e accettazione dei conferimenti, alcune caratteristiche dell’impianto, le modalità di controllo e verifiche dell’output per lotti di produzione per il rilascio della dichiarazione di conformità, i vincoli di conservazione della documentazione e di tracciamento, gli impieghi consentiti e i limiti di utilizzo della GVG-Gomma Vulcanizzata Granulare. Il Ministro dell’ambiente ha annunciato che il prossimo decreto End of Waste sarà quello della carta da macero: si tratta di 6 milioni e mezzo di tonnellate su base annua. A seguire ci sarà quello per i rifiuti da costruzione e demolizione, 51 milioni di tonnellate su base annua, circa il 70% dell’End of Waste.

In Italia quasi un'impresa su due (il 42%) ha un orientamento green e i settori a maggiore densità di imprese che hanno fatto dell'ambiente un fattore di competitività si trovano nell'industria e nell'agricoltura. La sostenibilità diventa opportunità e crescono, anche in Italia, i posti di lavoro green; è la fotografia di GreenItaly 2019, decimo rapporto della Fondazione Symbola e di Unioncamere, che misura e pesa la forza dell'economia verde in Italia. I numeri sono più che incoraggianti: tra il 2015 e il 2019, sono state 432mila le imprese che hanno investito - o previsto di farlo - in prodotti e tecnologie pulite, per ridurre l'impatto e per tagliare le emissioni di CO2. Gli eco-posti di lavoro superano i 3 milioni, il 13,4 per cento dell'intera quota occupati. La green economy è stata nel nostro Paese la miglior risposta alla crisi. Gli eco investimenti riguardano quasi un'azienda italiana su tre, il 31,2% dell'intera imprenditoria extra-agricola, e addirittura il 35,8 nel settore manifatturiero. Nel solo 2019, quasi 300 mila aziende hanno investito o messo in preventivo interventi sulla sostenibilità e l'efficienza (+7,2 rispetto al 2011). La green economy è giovane, dinamica, internazionale. Giovane perché un'importante spinta green al settore manifatturiero è arrivata dalle imprese guidate da Under 35: il 47% di queste ha fatto eco-investimenti, più del doppio rispetto alle altre. Cinquantuno aziende manifatturiere a vocazione green su cento hanno visto aumentare l'export nel 2018, quattro su cinque hanno sviluppato attività di innovazione e il 36% ha pensato a progetti per attivare misure legate al programma Impresa 4.0: il doppio rispetto a chi non ha fatto investimenti "verdi". Ma green economy vuol dire anche cura sociale: il 56 per cento delle imprese investono nel benessere economico e sociale dei propri lavoratori e della comunità di appartenenza.

Le oltre 430mila imprese di Green Italy hanno spinto il nostro Paese ai vertici della sostenibilità: tra i grandi della Ue, l'Italia è la più efficiente nella riduzione dei rifiuti, la seconda sia per input energetici per unità di prodotto, sia per gli input di materia, la terza per emissioni climalteranti, oltre a essere sul podio mondiale per numero di certificazioni. La Lombardia guida la classifica regionale degli eco-investimenti in prodotti ed energie green con quasi 78 milioni di euro nell'ultimo lustro, davanti a Veneto (42,9) e Lazio (40,4), mentre la provincia di Milano primeggia sia per valori assoluti (30,9) davanti a Roma e Napoli, sia in percentuale davanti a cinque realtà venete.

Numeri della Green Economy

È record sul fronte degli eco-investimenti: sono oltre 432 mila le imprese che nel 2019 hanno realizzato investimenti in prodotti e tecnologie green finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e al risparmio energetico.

Il 35,8% se consideriamo le sole imprese del comparto manifatturiero, con livelli di eco-investimenti molto elevati nei seguenti comparti:

- gomma e plastica (65,4% delle imprese);
- petrolchimico (54,2%);
- metallurgia (40,1%);
- cartario e stampa (35%).

Anche se presenta valori più contenuti, la propensione agli eco-investimenti delle imprese che operano nel terziario non è da meno. Nel campo dei servizi di trasporto e logistica troviamo una quota di eco-investitrici pari al 38,2%.

A seguire:

- autoveicoli e riparazioni (34,3%);
- servizi di alloggio e ristorazione (34,3%).
- commercio al dettaglio e all'ingrosso (28,9% e 28,6%);
- servizi finanziari e assicurativi (27,9%);
- servizi sanitari e socio-assistenziali (27,7%)
- servizi culturali, sportivi e alle persone (27,5%).

Tutti ambiti di attività economica in cui, sia nel caso della manifattura che dell'area servizi, un'ampia quota di imprese GREEN ORIENTED è rappresentata da realtà di grandi e medie dimensioni, distribuite su tutto il territorio nazionale, con punte nel Nord-est e nel Nord-ovest, con Lombardia (78.000 unità) e Veneto (43.000 unità) a guidare questa speciale classifica, seguite da Emilia Romagna (37.000 unità) e Campania (36.000 unità).

Una leva, quella degli eco-investimenti, che le aziende utilizzano per essere maggiormente competitive non solo sui mercati nazionali ma soprattutto sul fronte internazionale, per reggere una competizione che si gioca anche rispetto alla capacità delle imprese di innovare attraverso la ricerca sul mercato di profili e competenze professionali in linea con un progetto di transizione verso nuove forme di economia verde.

Va segnalato che solo nel 2018, il 13,4% degli occupati in Italia è rappresentato da green jobs. Parliamo di 3 milioni e 100 mila lavoratori, a conferma di un trend positivo che ha visto crescere i lavoratori green del 5,3% negli ultimi 5 anni.

Nel rapporto GreenItaly del 2019 sono ripresi i dati forniti dal Sistema Informativo Excelsior con chiare indicazioni in proposito: nei prossimi 5 anni un terzo dei fabbisogni di competenze sarà assorbito dal campo della sostenibilità e del digitale, con la dimensione della sostenibilità che da sola assorbirà il 19% delle future assunzioni in Italia. Nel prossimo quinquennio è prevista l'attivazione di circa 521.747 green jobs, posizioni professionali finalizzate alla produzione di beni e servizi green o alla riduzione dell'impatto ambientale dei cicli produttivi. Per molte posizioni sarà richiesto il possesso della laurea (35,2% delle future assunzioni), con competenze specifiche che, tuttavia, le imprese non sono certe di riuscire a reperire facilmente sul mercato.

In tal senso, 4 imprese su 10 dichiarano già oggi di incontrare difficoltà nella ricerca di lavoratori con particolari competenze green, soprattutto tra quelle che ritengono essere le 10 professioni che più di altre sono caratterizzate da un elevati livelli di innovatività e stanno vivendo processi di "rinnovamento" con l'apprendimento di nuove competenze e l'aggiornamento delle competenze esistenti.

Ecco allora la classifica delle professioni green più ricercate dalle imprese:

- Cuoco sostenibile;
- Installatore di reti elettriche a migliore efficienza;
- Meccatronico green;
- Installatore di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale;
- Esperto in gestione dell'energia (Ingegnere energetico);
- Promotore edile di materiali sostenibili;
- Meccanico industriale green;
- Giurista ambientale;
- Informatico ambientale;

- Specialista in contabilità verde.

Competenze varie, da cui partire per orientare scelte formative e professionali verso una realtà lavorativa che sembra assumere tinte sempre più green.

La Green Economy in Europa

Nei dati Eurostat su ENVIRONMENTAL ECONOMY - EMPLOYMENT AND GROWTH del 2017 - si legge che nei Paesi dell'Unione la ricchezza prodotta dai settori dell'economia verde è passata da 135 a 289 miliardi di euro negli ultimi 15 anni, con un'incidenza sul Prodotto Interno Lordo europeo del 2,1% rispetto all'1,4% di 15 anni prima. Anche il fatturato della Green Economy è cresciuto in modo esponenziale, arrivando a quota 700 miliardi di euro.

A questi numeri si collega un boom dell'occupazione sostenibile: i Green Jobs sono aumentati in 15 anni del 49%, mentre l'occupazione nell'economia tradizionale è aumentata solo del 6%. In valori assoluti, nell'Unione Europa lavorano oggi 4,2 milioni di persone impiegate nell'economia verde (15 anni fa erano solo 1,4 milioni).

L'emergenza climatica sta assumendo dimensioni drammatiche e dobbiamo assolutamente invertire la rotta per stare dentro gli impegni dell'Accordo di Parigi. Tutti i Paesi del Mondo riconoscono da tempo questa urgenza e non possiamo più rimandare le scelte fondamentali per evitare l'innalzamento della temperatura globale. È del tutto evidente che se vogliamo salvare il Pianeta dobbiamo farlo in fretta accelerando con gradualità l'uscita dalle fonti fossili. Nel mondo queste fonti inquinanti continuano a ricevere ingenti sussidi: il valore complessivo dei sussidi alle fonti fossili nel 2017 è stato stimato superiore a 300 miliardi di dollari, 30 milioni di dollari in più rispetto al 2016. Il petrolio risulta il settore più sussidiato con il 45% del totale, pari a quasi 137 miliardi di dollari. Sono stati circa 57 i miliardi di dollari che invece sono andati a sostegno del gas, pari al 23% del totale, al carbone 2 miliardi di euro.

La presentazione del catalogo

Alla presentazione della seconda edizione del catalogo tenutasi a luglio 2019, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha dichiarato che con questo catalogo il ministero dell'Ambiente prosegue nel suo impegno di fornire ai cittadini, alle imprese e agli studiosi un importante strumento di conoscenza, al parlamento e al governo uno strumento di conoscenza ma anche di decisione.

“Molti sussidi sono stati adottati nel nostro Paese in favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile ha proseguito il ministro, ma molti altri hanno effetti negativi, danno segnali di prezzo sbagliati rispetto alle scelte di consumo, produzione e investimento di cittadini e imprese. Molti Paesi, oltre l'Italia, fanno infatti ancora un utilizzo significativo di sussidi ambientalmente dannosi. Per questa ragione sono fondamentali gli impegni per la rimozione entro il 2025. Non tragga in inganno la discussione tesa a limitare la definizione di sussidi alle fonti fossili a quelli ritenuti inefficienti specifica il ministro. Infatti, “tutti i sussidi alle fonti fossili devono

ritenersi economicamente e ambientalmente inefficienti. Senza la loro rimozione diventerà infatti difficile, se non impossibile, “raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati come comunità globale a Parigi e all’Onu”.

Il catalogo, trasmesso nella sua prima edizione nel febbraio 2017, nella nuova versione ha provveduto ad aggiornare e arricchire i dati rilevati nel primo documento senza mai dimenticare che fornire sussidi vuol dire anche aiutare i gruppi sociali in difficoltà economica, poiché “rifiuti zero” significa anche impatti sociali negativi zero, essendo doveroso garantire la transizione energetica ed economica a settori imprenditoriali vulnerabili alla concorrenza internazionale.

Ma cosa si intende esattamente per “sussidi”?

I sussidi comprendono gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente, si legge nel documento. A livello di classificazione, il catalogo suddivide i sussidi in due principali categorie: sussidi diretti (leggi di spesa) e indiretti (o spese fiscali). Sono stati inclusi anche i sussidi “impliciti” come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria a danno o favore dell’ambiente. A questi si accompagnano una non ancora univoca definizione di Saf (Sussidio ambientalmente favorevole) o Sad (Sussidio ambientalmente dannoso): l’identificazione di questi due campi richiederebbe infatti la conoscenza di tutti gli impatti ambientali che derivano dai sussidi, informazione non ancora calcolabile nella sua interezza. Il documento rivela inoltre che nel 2017 sono stati identificati Saf pari a 15,2 miliardi di euro e Sad pari a 19,3 miliardi di euro.

	Effetto finanziario (milioni di €)	
	2016	2017
SAD	18.717,59	19.291,55
FFS	16.085,30	16.807,03
Classificazione incerta	6.412,53	6.572,20
SAF	14.438,06	15.190,62
Totale	39.568,18	41.054,37

Fonte: MATTM

L'obiettivo del Ministero, dunque, è fornire le informazioni utili tramite diverse metodologie (ad esempio, *quickscan* e *checklist*) per una rimozione dei Sad e l'adozione e rafforzamento dei Saf.

SINTESI DEI SUSSIDI ALLE FONTI FOSSILI IN ITALIA

VOCE	SUSSIDIO	E	R	TIPO	EURO	TOTALE
Trivellazioni	esenzione royalties (sotto soglia)	X		indiretto	58.000.000	747.340.000
	inadeguatezza royalties	X		indiretto	414.000.000	
	inadeguatezza canoni	X		indiretto	275.000.000	
	deduzioni regionali*	X		diretto	340.000	
CIP6	Cip6	X		diretto	444.000.000	719.000.000
	altri rimborsi	X	X	diretto	275.000.000	
Isole minori	reintegrazione costi alle imprese (delibera Arera)		X	diretto	10.000.000	74.000.000
	reintegrazione costi (componente Auc4RIM bollette elettriche)		X	diretto	64.000.000	
Aree geografiche svantaggiate	reintegrazione costi		X		94.000.000	94.000.000
Contributi ad impianti e centrali	impianti essenziali	X		indiretto	327.500.000	1.081.100.000
	impianti interompiabili		X	indiretto	359.800.000	
	interconnector	X		diretto	330.800.000	
Esenzioni oneri di sistemi	sconti energivori		X	diretto	1.700.000.000	1.850.000.000
	esenzioni oneri dispacciamento altre aziende	X		diretto	150.000.000	
Esenzioni e Riduzioni	bilancio dello stato	X	X	diretto	3.380.820.000	3.380.820.000
Esenzioni trasporti		X	X		6.981.960.000	6.981.960.000
Prestiti e garanzie pubblici	SACE, CDP, SIMEST	X		diretto	1.490.000.000	1.490.000.000
RIU	elusione reti interne	X		indiretto	2.000.000.000	2.000.000.000
Rigassificatore OLT	contributo	X		diretto	97.100.000	97.100.000
Gassificazione da fossile		X		diretto	310.000.000	310.000.000
TOTALE						18.825.320.000

*Rapporto Stop Sussidi alle Fonti Fossili di Legambiente - *dato parziale. E= eliminabile. R = rimodulabile*

La loro cancellazione è stata uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle in questi anni, ma fino ad oggi i passi avanti realizzati da parte del Governo italiano sono stati quanto mai timidi, addirittura nel Piano energia e clima il tema è trattato marginalmente con nessun impegno esplicito (mentre per ora sono stati solo in parte aumentati i canoni di concessione per le estrazioni, le prospezioni, ricerca, ecc). Alla base di tale obiettivo la considerazione che l'Italia vive una difficile situazione economica e sociale da cui può uscire puntando a investire nel promuovere innovazione e ricerca, investimenti nella green economy e nella riduzione delle diseguaglianze. Le risorse per realizzare questi investimenti ci sono, nel nostro Paese, infatti, tra sussidi diretti e indiretti, al consumo o alla produzione di idrocarburi, arrivano al settore Oil&Gas ben 18,8 miliardi di euro all'anno.

Si tratta di sussidi diretti al settore petrolifero, alla produzione o al consumo, come ad esempio tutte le esenzioni alle trivellazioni, così come i finanziamenti nazionali e internazionali a ricerca e produzione di idrocarburi, o allo sviluppo di infrastrutture come rigassificatori e raffinerie. Risorse che potrebbero, se non in parte, essere destinate ad altri scopi come lo sviluppo delle fonti rinnovabili o alla copertura di voci di bilancio come scuola, cultura, lotta al dissesto idrogeologico e adattamento dei territori ai cambiamenti climatici.

Occorre avere una strategia che veda in parallelo crescere le alternative per la sicurezza del sistema nelle rinnovabili, nell'accumulo e sulla rete ma occorre da subito iniziare una seria discussione e confronto con tutti i stakeholder per ridurre questi sussidi. A nostro avviso dovrebbero essere rimodulati consentendo investimenti in innovazione energetica che progressivamente possano portare a cambiamenti strutturali nei settori. È una questione di volontà politica, che però non deve lasciare indietro nessuno e in nessun modo colpire frontalmente i lavoratori con licenziamenti o dimissioni forzate ingiustificate.

Il coordinatore del gruppo di economia ambientale del Mattm ha esposto la metodologia di analisi dei sussidi e gli elementi del catalogo rispetto alla prima edizione, come:

- l'aumento delle misure analizzate da 131 a 161 (dal 2016 al 2017);
- la stima dei Sad è salita da 16,2 a 19,3 miliardi di euro, mentre quella dei Saf passa da 15,7 a 15,2 miliardi di euro;
- i sussidi incerti sono stimati in 6,6 miliardi di euro.

Il servizio idrico integrato è un servizio regolato normativamente in tutto il mondo e legato alla gestione amministrativa dell'acqua. Le norme italiane recepiscono questo concetto a partire dagli anni novanta del Novecento.

Di servizio idrico integrato si parla per la prima volta in Italia nella cosiddetta legge Galli (l. num.36 del 5 gennaio 1994), recante *Disposizioni in materia di risorse idriche*, in cui viene descritto all'articolo 4 come *“costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”*; tale servizio va gestito all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali.

Nel 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* abroga la legge Galli e ridefinisce il servizio pubblico integrato come *“costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie”*.

Il gestore di tale servizio deve quindi curare la gestione, nel proprio territorio di competenza, di:

- acquedotto: captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche per
 - utenze domestiche
 - utenze pubbliche (ospedali, caserme, scuole, stazioni ecc)
 - utenze commerciali (negozi, alberghi, ristoranti, uffici ecc)
 - utenze agricole
 - utenze industriali (quando queste non utilizzino impianti dedicati)

- fognatura: raccolta e convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura
- depurazione: trattamento mediante impianti di depurazione delle acque reflue scaricate nella pubblica fognatura.

La normativa dei servizi pubblici locali, decreto Ronchi, stabilisce l'affidamento dei servizi attraverso:

- gare pubbliche
- società miste con socio privato operativo con partecipazione non inferiore al 40%, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica
- in via eccezionale, affidamenti in house.

La fase transitoria ha previsto che la cessazione delle gestioni in essere:

- al 31 dicembre 2011, affidamenti in house ed a società miste senza selezione con procedura ad evidenza pubblica del socio privato con attribuzione dei compiti operativi
- al 31 dicembre 2010, affidamenti senza gara e in house prive del controllo analogo.

Tuttavia nei medesimi termini, le attuali gestioni in house e le società miste non conformi possono adeguarsi alle nuove regole cedendo, con adeguata procedura ad evidenza pubblica, almeno il 40% ad un operatore industriale. Per effetto del decreto Ronchi, gli enti locali sono tenuti a vendere con procedura ad evidenza pubblica a un socio privato, con attribuzione dei compiti operativi, una quota di capitale delle società con affidamenti in house, pena la cessazione dell'affidamento.

Tariffa

La tariffa del servizio idrico integrato è disciplinata, nei suoi aspetti generali, all'art. 154 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale). Il legislatore definisce la tariffa il corrispettivo del servizio idrico integrato (cost reflective) e prevede che per la specificazione del metodo tariffario “*il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, definisca con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua*”. Il D.M. 1/08/96 “*Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*”, emanato in attuazione dell'art.13 della allora vigente legge Galli(L.36/94), risulta ancora oggi il decreto di riferimento per la determinazione della tariffa reale media del servizio idrico integrato (SII).

La Direttiva Europea 2000/60/CE

La *Water Framework Directive (WFD)* recepita nell'ordinamento nazionale tramite il D.Lgs 152/2006, istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche quali le acque interne superficiali e sotterranee, le acque di transizione e costiere.

La Direttiva si prefigge le seguenti finalità:

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

- mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie, fino all'arresto o alla graduale eliminazione;
- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Per la protezione e la conservazione delle acque sotterranee, la Direttiva 2000/60/CE prevede (articolo 17) l'adozione di una specifica direttiva contenente disposizioni dettagliate. Così, la Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, stabilisce:

- criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee;
- criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento;
- linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri.

Inoltre, il documento integra le disposizioni già previste nell'allegato V della Direttiva 2000/60/CE intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee.

In Italia la Direttiva 2006/118/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 30 del 16 marzo 2009.

Attuazione delle Direttive

L'attuazione delle Direttive impegnava gli Stati Membri a raggiungere entro il 2015 l'obiettivo dello stato buono, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee. Deve inoltre essere mantenuto, dove già esistente, lo stato elevato. Gli Stati Membri si impegnavano a conformarsi agli standard e agli obiettivi stabiliti per le Aree Protette (Acque a specifica destinazione d'uso, Aree Sensibili, Parchi, SIC, ZPS, etc.) entro il 2015.

L'ormai indissolubile rapporto tra Capitale Naturale e crescita economica richiede l'uso di metodologie che contabilizzino anche lo sfruttamento delle risorse naturali. Solo in questo modo avremo piena coscienza del reale stato dello sviluppo dei Paesi. Negli ultimi 50 anni, l'intensa attività antropica ha cambiato profondamente e rapidamente lo stato di conservazione e di rigenerazione degli ecosistemi, contribuendo alla continua espansione del degrado ambientale che sta già determinando costi enormi anche per le attività economiche e sociali.

Qualsiasi iniziativa che è ed è stata necessaria allo sviluppo e alla sussistenza delle società civili, ha comportato l'utilizzo e la riduzione del Capitale Naturale, e cioè dell'intero stock di beni naturali (organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche) che contribuiscono a fornire beni e servizi per l'umanità e che sono necessari per la sopravvivenza dell'ambiente stesso da cui sono generati.

I danni causati dal continuo sfruttamento delle risorse hanno avuto anche importanti implicazioni etiche nei confronti, in primo luogo, degli individui i cui mezzi di sussistenza (come il suolo e altre risorse naturali) sono stati logorati o contaminati, mettendo in pericolo la loro stessa sopravvivenza.

Le responsabilità del nostro comportamento insostenibile si riflettono, poi, anche sul benessere delle generazioni future a cui si dovrebbe garantire il diritto di un'eredità, nella forma di lascito di capitale naturale, fisico e umano, in modo che possano raggiungere un livello di benessere almeno non inferiore a quello goduto dalla generazione precedente. Proprio per la crescente consapevolezza dell'importanza del capitale naturale per il benessere di tutta la popolazione umana, l'Agenda 2030 dell'Onu dedica tre Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs nell'acronimo inglese) alla tutela e al ripristino degli ecosistemi marini e terrestri e del ciclo dell'acqua, fondamentale per la vita in sé.

Gli obiettivi a cui ci si riferisce sono il 6 “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”, il 14 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile” e il 15 “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica”.

La tutela dell’ambiente, come ribadito precedentemente, si integra con la difesa del diritto umano ad una vita ugualmente dignitosa per ogni singola persona vivente su questo pianeta. E questo concetto è espresso chiaramente nell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco in cui si legge *“Quando parliamo di ‘ambiente’ facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati”*. Questa definizione è alla base dell’idea di Ecologia integrale auspicata da Bergoglio, sui cui l’Università degli Studi di Parma ha dedicato la conferenza “Laudato sì: le potenzialità dell’ecologia integrale” del 7 giugno del 2015. *“I profondi squilibri ambientali hanno causato non solo la perdita di benessere delle società colpite, ma la vita stessa delle persone coinvolte. Perseguire e promuovere uno sviluppo sostenibile comincia ad avere, quindi, una connotazione di sopravvivenza della specie umana, nonché di resilienza: la sostenibilità ambientale non può scollegarsi da quella sociale ed economica. La prossima sfida sarà ricostruire il senso di comunità e non le case, e per far questo occorre una nuova cultura, ascolto e solidarietà (unione pubblico e privato)”*.

A livello globale, il ripristino del capitale naturale per la riqualificazione di aree danneggiate può essere utilizzato come strumento di cooperazione internazionale.

Dati

Ogni giorno l'Italia spreca risorse idriche sufficienti in un anno a 10,4 milioni di persone mentre la scarsità di acqua è una seria minaccia in 10 Regioni. La carenza d'acqua è un'emergenza nazionale e per questo nell'estate del 2019 dieci Regioni hanno dichiarato lo stato di calamità. All'origine del fenomeno gli effetti dei cambiamenti climatici in corso e il persistere di una incapacità gestionale delle risorse idriche in diverse aree. Secondo i dati Istat pubblicati nell'ultimo rapporto (marzo 2020) il 37.7% del volume di acqua immesso nelle reti dei capoluoghi non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione; 11 comuni capoluogo di provincia/città metropolitana interessati nel 2017 da misure di razionamento nella distribuzione dell'acqua per uso civile, quasi tutti ubicati nell'area del Mezzogiorno. Le acque di balneazione con qualità scarsa sono appena lo 0,8% della costa italiana monitorata. Gli scarichi delle acque reflue urbane sono la causa principale dei divieti di balneazione e il volume di acqua complessivamente prelevato per uso potabile dalle fonti di approvvigionamento presenti in Italia con cifre che si aggirano intorno a 9,49 miliardi di metri cubi nel 2015, pari a un volume giornaliero pro capite di 428 litri, il più alto nell'Unione europea. L'erogazione giornaliera per uso potabile è quantificabile in 220 litri per abitante, 21 litri in meno rispetto al 2012. L'approvazione del disegno di legge in discussione al Senato n. 2343 "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque" avvierebbe l'Italia nella giusta direzione per il raggiungimento del Goal 6.

In particolare, verrebbe introdotto un ordine di priorità alla disponibilità della risorsa idrica che privilegia il consumo umano, a seguire quello agricolo e per l'alimentazione animale, e infine ogni altro tipo di utilizzo.

La "morosità incolpevole" stabilirebbe poi il quantitativo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali in 50 litri/giorno, da garantire anche in

caso di morosità, consentendo il raggiungimento del Target 6.1 sul diritto all'accesso universale all'acqua.

Gli articoli del ddl sulla trasparenza della bolletta e sul governo partecipativo del servizio idrico integrato risponderebbero invece al Target 6.b, mentre l'introduzione del fondo di solidarietà internazionale finanziato da 1 centesimo di euro per ogni mc di acqua erogata, risponderebbe alle finalità del Target 6.a.

Infine, l'assicurazione di una tariffa che risponda al criterio di progressività per un adeguato recupero dei costi del servizio e un'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, contribuirebbe al finanziamento solidale e alle necessità di efficienza come richiesto dal Target 6.4.

Target

6.1 Entro il 2030, conseguire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile sicura e alla portata di tutti.

6.2 Entro il 2030, raggiungere un adeguato ed equo accesso ai servizi igienico-sanitari e di igiene per tutti ed eliminare la defecazione all'aperto, con particolare attenzione ai bisogni delle donne e delle ragazze e di coloro che si trovano in situazioni vulnerabili.

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale.

6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua.

6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi.

6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi.

6.a Entro il 2030, ampliare la cooperazione internazionale e la creazione di capacità di supporto a sostegno dei paesi in via di sviluppo in materia di acqua e servizi igienico-sanitari legati, tra cui i sistemi di raccolta dell'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue, le tecnologie per il riciclo e il riutilizzo.

6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria.

World Water Day: acque reflue, da scarti a opportunità, in linea con Agenda 2030

Di fronte alla domanda crescente di acqua, questi rifiuti si affermano sempre più come fonte alternativa affidabile, cambiando il loro modello di gestione dal “trattamento e smaltimento” al “riutilizzo, riciclaggio e recupero della risorsa”. Finiscono incautamente nei corsi d'acqua e negli oceani, dopo essere servite alle diverse attività umane, dall'industria all'agricoltura, eppure, per l'alto contenuto di sostanze nutrienti e altri materiali riciclabili, se trattate o raccolte adeguatamente potrebbero essere trasformate in una importante risorsa. Le acque reflue sono infatti nell'80% del totale mondiale gettate direttamente nell'ambiente e in alcune zone del Pianeta questa percentuale arriva fino al 95%.

A ricordare l'occasione persa rappresentata da un buon ciclo di impiego delle acque in tutte le sue fasi è il Rapporto dell'Unesco “Wastewater: The Untapped Resource” pubblicato il 22 marzo 2017, Giornata mondiale dell'acqua.

Se da una parte la popolazione aumenta costantemente, dall'altra cresce anche la produzione di acque reflue da parte dei cittadini globali; ecco perché una nuova gestione del ciclo dell'acqua, più sostenibile, in linea con gli Obiettivi dell'Agenda 2030, assume oggi ancora una maggiore rilevanza.

Sebbene solo uno dei 17 Goal dell'Onu faccia esplicito riferimento al tema dell'acqua pulita (Goal 6), un'inversione di tendenza in questo settore assicurerebbe e aiuterebbe crucialmente il raggiungimento e l'affermarsi anche di altri Obiettivi, come fa notare anche l'Ocse.

Nel mondo due cittadini su tre vivono in un'area che soffre almeno un mese all'anno una forte siccità che ne compromette le attività quotidiane, così come si stima che nel 2012 siano state 842mila le morti nei Paesi a medio e basso reddito causate da acqua potabile contaminata e servizi igienico-sanitari inappropriati.

Non più “un peso di cui liberarsi o un disturbo da ignorare”, si legge nel Rapporto, perché oltretutto “l’impatto immediato, (*di una scorretta gestione delle acque reflue, ndr*), è il degrado degli ecosistemi acquatici e le malattie trasmissibili, attraverso la fornitura di acqua dolce contaminata, con delle conseguenze notevoli sul benessere delle comunità e sui mezzi di sostentamento delle popolazioni”. Un tempo destinate solo all’irrigazione, ora le acque reflue trattate potrebbero offrire acqua sostenibile e affidabile per le industrie e per i centri urbani, divenendo economicamente vantaggiose se il punto di riutilizzo è vicino al punto di produzione. Senza tralasciare l’aspetto giuridico: la onlus rivendica infatti l’inclusione dell’acqua negli ordinamenti di tutti i Paesi come “*un diritto umano, autonomo e specifico, così come sancito nel 2010 dall’Onu con la Ris. 64/92 approvata da 142 Stati, cui spetta perciò la responsabilità di garantire l’accesso all’acqua potabile e a servizi igienici di base in quanto diritti umani*”.

Al quadro italiano si applica anche l’Istat che, statistiche alla mano, nel 2017 pubblica la fotografia di un Paese sulla rotta del riciclo delle risorse idriche ma che deve migliorare di molto le proprie prestazioni. In particolare nel periodo 2001-2010 si è registrato un aumento del 6% della quantità di acque “rinnovabili” rispetto al trentennio precedente (1971-2000). Aiuta certo l’aumento complessivo delle precipitazioni rilevato dall’Istituto statistico, che vede un aumento dell’1,8%, dai 241 miliardi di metri cubi all’anno del 1970-2000 ai 302 miliardi del 2011-2015, anche se solo l’11% di queste acque vengono raccolte e riutilizzate in agricoltura o altri settori.

Infrazioni

La normativa di riferimento in materia di trattamento dei reflui è la Direttiva 91/271/CEE recepita dall'Italia con il D. Lgs. 152/2006 (e ss.mm.ii, cosiddetto Codice dell'Ambiente). La Direttiva prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, secondo precise scadenze temporali, ormai già passate, in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell'area di scarico delle acque (area normale o area sensibile).

BRUXELLES - La Commissione europea a luglio 2019 ha deciso di inviare all'Italia un parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione, perché 237 agglomerati (centri urbani o parti di centri urbani) con oltre 2.000 abitanti non dispongono di adeguati sistemi di raccolta e trattamento delle acque di scarico urbane. Le regioni interessate sono 13 (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana). Il secondo passo della procedura sugli agglomerati con oltre 2000 abitanti - ultimo passaggio prima del deferimento alla Corte di giustizia Ue - arriva a un anno dall'avvio formale dell'infrazione. Sul capitolo acque reflue l'Italia sta subendo anche altre tre procedure di infrazione: una di queste ha già portato la Corte Ue a condannare il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di euro, più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma di oltre settanta centri urbani o aree sprovvisti di reti fognarie e adeguati depuratori. Riguardo alla lettera inviata all'Italia dalla Commissione europea sulla questione delle fogne e dei depuratori, *"è stata approvata nella legge Sblocca Cantieri la norma che amplia i poteri del commissario alle acque, secondo il modello già funzionante per le discariche, dove la commissione europea sta scomputando le procedure. Anche su questo, quindi, siamo sulla buona strada"*. Lo ha detto in un comunicato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S).

Per le inadempienze nell'attuazione della Direttiva l'Italia ha già subito due condanne da parte della Corte di Giustizia Europea, la C565-10 (Procedura 2004-2034) e la C85-13 (Procedura 2009-2034) e l'avvio di una nuova procedura di infrazione(Procedura 2014-2059).

Si parla di inquinamento atmosferico quando vi è un'alterazione dello stato di qualità dell'aria conseguente all'immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura – agenti inquinanti – in misura e condizioni tali da alterarne la salubrità e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini e dell'ambiente o danno a beni pubblici e/o privati.

L'individuazione di idonei strumenti e metodologie d'analisi, la misurazione delle concentrazioni degli agenti inquinanti, effettuata attraverso la rete di monitoraggio individuata sul territorio di competenza, il confronto con i valori limite previsti dalla legge, sono le attività previste dalla normativa al fine di monitorare lo stato della qualità dell'aria e, in presenza di fenomeni di inquinamento, prevedere le azioni di risanamento attraverso la definizione di piani e programmi.

Per ciascun inquinante il Decreto Legislativo 155/2010 stabilisce i valori limite che determinano o meno una situazione di inquinamento, le date entro le quali tali livelli devono essere raggiunti.

In base al confronto tra i dati raccolti e gli standard di legge, ogni regione deve effettuare la valutazione della qualità dell'aria e pianificare gli interventi e le azioni finalizzate al rispetto dei livelli stabiliti dalla normativa per raggiungere gli obiettivi di risanamento e/o mantenimento della qualità dell'aria. L'Italia infatti, ha circa 91.000 morti premature all'anno per inquinamento atmosferico, contro le 86.000 della Germania, 54.000 della Francia, 50.000 del Regno Unito, 30.000 della Spagna. Il nostro paese ha una media di 1.500 morti premature all'anno per inquinamento per milione di abitanti, contro una media europea di 1.000. Dei 91.000 morti in Italia, 66.630 sono per le polveri sottili PM_{2,5}, 21.040 per il disossido di azoto (NO₂), 3.380 per l'ozono (O₃).

Azioni

Nove persone su 10 vivono in luoghi con livelli di inquinamento più alti di quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La zona dove il particolato fine uccide di più è l'area di Milano e hinterland. Le cause principali: traffico stradale, agricoltura e riscaldamento a biomasse legnose.

L'Italia è tra i peggiori paesi europei per l'inquinamento atmosferico che fa più morti degli incidenti stradali con 1.500 decessi per milione di abitanti, lo rivela il rapporto (2017) *"La sfida della qualità dell'aria nelle città italiane"* presentato al Senato dalla Fondazione sviluppo sostenibile, 'think tank' presieduto dall'ex ministro Edo Ronchi, in collaborazione con Enea e con la partnership delle Ferrovie dello Stato.

I dati

Bisogna ricordare che l'inquinamento dell'aria è uno dei talloni di Achille in campo ambientale del nostro Paese tanto che la Commissione Europea il 7 marzo 2019 ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di Giustizia Europea per l'inquinamento atmosferico e la mancata protezione dei cittadini dagli effetti del biossido di azoto (NO₂). La Commissione invita l'Italia a rispettare i valori limite convenuti sulla qualità dell'aria e ad adottare misure adeguate per ridurre i livelli di inquinamento in dieci agglomerati in cui risiedono circa 7 milioni di persone. L'Italia era stata già deferita alla Corte di giustizia per via dei livelli costantemente elevati di particolato (PM₁₀). Da sottolineare anche che, secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (ottobre 2019 su dati 2016), l'Italia ha il valore più alto dell'Ue di morti premature per biossido di azoto (214.000) e il secondo per il particolato fine, cioè le polveri sottili, PM_{2,5} (58.600).

In Italia, il trasporto su strada contribuisce all'81% delle emissioni totali di gas serra del settore dei trasporti, in una situazione in cui i settori della produzione di energia (24,52%) e dei trasporti (23,28%) sono quelli che più contribuiscono alle emissioni climalteranti.

Nel mercato interno in Italia viaggia su strada il 51% delle merci (con origine e destinazione nei nostri confini) ed i veicoli pesanti e i bus contribuiscono per circa il 18% alle emissioni di CO₂. Dati su scala europea riguardanti l'età media della flotta dei mezzi dell'autotrasporto in circolazione ci dicono che al 2017 il 22% degli autocarri in circolazione aveva 2 anni di età, il 63% fino a 5 anni, mentre gli autocarri con più di 10 anni hanno movimentato il 17,5% delle t/km. Si aggiunga inoltre che il 73,87% della flotta circolante è composta da autoveicoli delle classi da Euro 0 ad Euro 3 e il 29,95% di autoveicoli delle Classi Euro 5 ed Euro 6.

Con riguardo alla qualità dell'aria, i limiti di omologazione sulle emissioni inquinanti hanno subito riduzioni anche superiori al 90% dai primi anni '90 (standard Euro 1) al 2014 (standard Euro 6) per quanto riguarda monossido di carbonio (CO), idrocarburi incombusti (HC), NO_x e particolato (PM), tutti inquinanti che interagiscono come forzanti a breve termine anche sul clima.

Si aggiunga, poi, che l'81% delle merci che viaggiano su strada all'interno del territorio italiano ha percorrenze inferiori ai 200 km, solo il 19,1% del traffico merci interessa percorrenze superiori ai 200 km. Se si prendono in esame le tonnellate trasportate, si rileva che i trasporti per conto terzi superano il 79%, mentre quelli per conto proprio non raggiungono il 21%, con il settore dell'autotrasporto professionale che è di gran lunga preferito, soprattutto per le lunghe percorrenze dal mondo produttivo e dal terziario.

L'e-commerce ha avuto un'esplosione in Europa e comincia ad avere quote ragguardevoli anche in Italia. Secondo Eurostat, al 2018 il 69% degli utenti individuali di internet nei Paesi UE e il 47% in Italia ha fatto almeno un ordine di beni o servizi on-line. La percentuale degli internauti nel nostro paese è del 77% rispetto alla popolazione, quindi la percentuale di cittadini che hanno fatto almeno un acquisto in rete è del 36%. Ciò comporta un'esplosione degli spostamenti nell'aree urbane e metropolitane e quindi un aumento della congestione e delle emissioni al momento difficilmente calcolabile.

Per quanto riguarda il settore dell'autotrasporto, si rileva che sono 87.460 le aziende dell'autotrasporto attive in Italia (per un totale al 2018 di 328.627 addetti), 62,159 delle quali (quasi il 76%) sono microimprese (da 1 a 5 veicoli). Il settore dell'autotrasporto è, quindi, molto frammentato in Italia, anche se si registra un'evoluzione: la quota maggiore (34%) del fatturato complessivo del settore dell'autotrasporto (84,5 miliardi di euro nel 2019) è riconducibile a società di capitali, che negli ultimi 5 anni sono aumentate del 24,7%. Per quanto riguarda le politiche per il settore dei trasporti, ci sono da registrare innanzitutto le novità legate alla Comunicazione della Commissione Europea sull'European Green Deal (EGD) presentato il 15 gennaio 2020 al Parlamento Europeo, che è stata accompagnata da un Piano di investimenti decennale presentato il 14 gennaio. L'obiettivo principale enunciato nella Comunicazione della CE è quello di raggiungere la neutralità climatica al 2050, con una riduzione, rispetto al 1990, del 50-55% (il Parlamento Europeo chiede del 55%, le organizzazioni ambientali il 65%) delle emissioni di gas serra al 2030. Oltre che nella Comunicazione della Commissione, questi obiettivi dovrebbero essere resi legalmente vincolanti in una nuova Legge sul Clima, che avrebbe dovuto essere definita entro il marzo 2020.

Tra gli obiettivi generali della Comunicazione della CE sull'EGD c'è la necessità di un cambiamento verso una mobilità intelligente e a zero emissioni e nell'apposito paragrafo della Comunicazione CE "Accelerare il cambiamento verso una mobilità smart e sostenibile" si declinano i seguenti obiettivi specifici;

- a) riduzione del 90% delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti entro il 2050;
- b) il 75% del trasporto merci su strada convertito su ferro e per via d'acqua, con misure europee che verranno definite entro il 2021;
- c) sviluppo della mobilità automatizzata e multimodale;
- d) fine dei sussidi ai combustibili fossili;
- e) costruzione di una rete di 1 mln di stazioni di ricarica e di rifornimento con combustibili alternativi, per rifornire 13 mln di veicoli a zero o basse emissioni di CO₂;
- f) revisione entro il 2021 delle norme EU sulle emissioni di CO₂ di auto e furgoni e percorso chiaro verso una mobilità a zero emissioni a partire dal 2025, nonché la valutazione dell'introduzione di un allargamento dei meccanismi ETS anche per il trasporto su strada, comunque complementari e non sostitutivi dei regolamenti in vigore per la riduzione delle emissioni di CO₂ per auto, furgoni e autocarri;
- g) adozione entro il 2021 di un piano d'azione per inquinamento zero di aria, acqua e suolo. Infine, saranno oggetto di lavoro della Commissione anche la proposta per gli standard Euro 7, che potrebbe regolamentare le nanoparticelle con diametro compreso tra 10 e 23 nanometri. Il Piano di Investimenti per l'EGD prevede di movimentare 1000 miliardi di euro in 10 anni, così composti: 503 miliardi di euro dal Budget Europeo; 25 miliardi di euro derivanti dai proventi delle aste ETS; 100 miliardi di euro per il nuovo Fondo EU per la Giusta Transizione; 114 miliardi di euro dal co-finanziamento degli Stati Membri; 279 miliardi di euro di finanziamenti pubblico/privati per il perseguimento di obiettivi climatici e ambientali.

Per quanto riguarda il Green New Deal italiano annunciato nella Nota di Aggiornamento al DEF del settembre 2019, la Linea programmatica “Energia e Ambiente” sulla Mobilità Sostenibile si limita ad annunciare uno schema di intervento normativo, con misure per incentivare l’adozione di modelli di vita più sostenibili con il particolare obiettivo di un miglioramento della qualità dell’aria nelle Città Metropolitane.

Nella Legge di Bilancio 2020 – 2022 (Legge n. 160/2019) destinati a vario titolo ad attuare misure per il Green New Deal ci sono: dal 2020 al 2034 27.714 mld di euro di cui, per il solo 2020, 1.438 mln di euro. Se si considerano le linee di finanziamento specificamente destinate alla mobilità dalla Legge di Bilancio 2020, si rileva che: nel contributo ai Comuni per 500 mln al 2020, uno dei due obiettivi indicati è lo sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi per la mobilità sostenibile; nel nuovo Fondo di 470 milioni al 2020 per il New Green Deal, si indicano tra le finalità (di cui al D.Lgs n. 30/2013) la riduzione delle emissioni di gas serra e il sostegno al passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni; nel nuovo fondo alle Regioni a statuto ordinario di 135 mln nel 2020 si ricomprendono anche interventi di viabilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico con la finalità di ridurre l’inquinamento atmosferico.

Nella versione 2019 del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) per quanto riguarda la mobilità troviamo: per il settore auto la previsione di 6 milioni di veicoli elettrici al 2030, di cui 2 milioni di veicoli ibridi plug-in; nel campo della ricerca, sperimentazione per le batterie, second life batterie, VGI, V2H, idrogeno; per il trasporto pubblico riferimenti al piano autobus, investimenti sulle reti urbane e investimenti ferroviari, nonché l’ammodernamento della flotta PA; l’attuazione del PNIRE; la revisione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi; il richiamo al buono mobilità (con rottamazione auto fino ad Euro 3); il riferimento ai PUMS, al trasporto scolastico, allo sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale;

l'importanza di dotarsi di un Piano Nazionale per la Logistica per il trasporto merci.

Uno degli aspetti nodali, che è quello del superamento dei sussidi ai combustibili fossili, deve essere affrontato tenendo conto anche della necessità di definire un piano di intervento che porti ad equiparare le condizioni di partenza a livello europeo e misure che consentano di riequilibrare il mercato interno italiano dal punto di vista dei costi di gestione e del potere contrattuale delle imprese di autotrasporto.

Inoltre, le principali rappresentanze italiane di categoria del settore dell'autotrasporto presenti al tavolo di confronto sulla Giusta transizione sono da tempo sensibili alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale coniugate con l'obiettivo fondamentale di salvaguardia dell'occupazione. Anche attraverso attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione alle proprie imprese e nei confronti degli stakeholders.

Fatto questo quadro, i soggetti partecipanti al tavolo di confronto sulla Giusta transizione convengono sulla necessità di :

- accelerare le politiche climatiche per evitare i peggiori impatti del cambiamento climatico che, oltretutto, avrebbero ricadute molto serie su tutti i settori economici, a cominciare da quello dei trasporti;
- definire una visione sistemica della transizione, che consenta di avviare da subito la trasformazione, avendo presente il quadro globale e le scelte di sviluppo sostenibile, puntando sulle opzioni maggiormente avanzate, in modo da trarre anche il massimo beneficio dal ciclo di innovazione;
- costruire una governance efficace a livello nazionale del Green New Deal (grazie anche alla trasformazione del CIPE in CIPESS) che veda l'istituzione di strumenti di confronto permanente con gli stakeholder per gestire la giusta transizione al 2030 e al 2050;

- capire come il settore dell'autotrasporto italiano possa contribuire all'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni di CO2 al 2050 richiesto dalle CE, considerato che bisogna stabilire anche il contributo del settore all'obiettivo intermedio del 2030;
- rivedere l'attuale politica dei sussidi per il settore dell'autotrasporto (che nel 2020, facendo riferimento alle Tabelle 2 e 10 della Legge di Bilancio, ammontano complessivamente a oltre 1,7 miliardi di euro), costituendo un Fondo nazionale per il Rinnovo del parco veicolare, con l'obiettivo ambizioso del ricambio totale del parco circolante nel medio periodo (7 anni) che preveda contributi certi ed immediatamente esigibili dalle imprese per affrontare una giusta transizione verso la conversione della flotta a veicoli low e zero-carbon e più efficienti dal punto di vista energetico, tenendo conto che l'OCSE in ambito G7 ha stabilito l'azzeramento al 2025 dei sussidi ambientalmente dannosi (1,467 mld degli attuali finanziamenti al settore dell'autotrasporto italiano, compresi quelli destinati ai consumi dei mezzi del tpl, sono destinati all'abbattimento degli aumenti del costo del gasolio);
- dotare al più presto il Paese di un Piano per la creazione di una rete di distributori per la ricarica elettrica pubblica o privata ad accesso dedicato e garantito ai veicoli di logistica secondo gli obiettivi temporali stabiliti dalla CE, dedicando attenzione alla infrastrutturazione per favorire l'elettromobilità dei furgoni e dei camion dando priorità agli interventi sulle "rotte" con alta frequenza di passaggio per il deployment di dispositivi di ricarica fast (50-80kW) e, soprattutto, ultrafast (150kW e oltre);
- aggiornare al più presto il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, che tenga conto anche delle indicazioni europee sulle TENT-T, basato sull'analisi della reale domanda di mobilità degli Italiani, e su questi

principali obiettivi: la realizzazione di interventi che favoriscano le modalità di trasporto a basso consumo di suolo, low carbon, meno inquinanti ed energivore, puntando sull'ammodernamento delle reti infrastrutturali esistenti o sulla costruzione ex-novo di infrastrutture per le modalità di trasporto meno impattanti (a cominciare da quelle per la mobilità elettrica, ferroviaria e ciclistica); la pianificazione e realizzazione di una rete logistica che favorisca l'interscambio modale e un equilibrato ed efficiente rapporto su area vasta tra aree metropolitane/centri urbani e il loro hinterland (mobility manager di area e city logistic); la diffusione di sistemi ITS di informazione e gestione del traffico.

- dare piena attuazione all'archivio nazionale delle strade che, previsto sin dal 1992 dal Codice della Strada, affinché sia finalizzato a garantire il monitoraggio dello stato delle infrastrutture ed il conseguente impegno economico in modo da garantire la sicurezza dei cittadini e di chi lavora nel settore dell'autotrasporto ed individuare le priorità di intervento per affrontare e superare subito le situazioni di emergenza nella nostra rete di strade e autostrade;
- integrare i PUMS, come richiesto dalla CE, in modo che siano strumenti più articolati ed efficaci nel perseguire l'obiettivo, anche su scala urbana, dell'azzeramento delle emissioni di CO₂. Occorre anche tener conto del rapporto costi-benefici delle diverse soluzioni a disposizione e della loro effettiva fruibilità e implementabilità;

Necessaria una strategia nazionale contro l'inquinamento dell'aria

Necessarie misure per ridurre lo smog, a partire dalla necessità di una strategia nazionale della qualità dell'aria.

Le politiche sulla qualità dell'aria devono puntare alla riduzione di tutti gli inquinanti, non solo della CO₂ come è stato finora: ad esempio con gli incentivi al diesel, che produce meno anidride carbonica, ma più inquinanti diversi. Queste politiche devono puntare poi alla prevenzione, perché quando scoppia l'emergenza, intervenire è quasi impossibile. Bisogna ridurre il numero delle auto private, favorire gli investimenti sul trasporto pubblico urbano, l'aumento dei mezzi elettrici e ibridi, il rinnovo degli impianti di riscaldamento, una migliore gestione delle biomasse (molto inquinanti per particolato e benzopirene).

In Italia l'inquinamento atmosferico si è ridotto sensibilmente negli ultimi quarant'anni, ma il nostro paese rimane quello con l'aria più sporca fra i grandi paesi europei. L'Italia e la Francia sarebbero "colpevoli" di mantenere troppo alti i livelli di concentrazione di due distinti inquinanti atmosferici: il biossido di azoto (NO₂), tipico delle emissioni dei motori diesel, e il particolato atmosferico. Secondo Greenpeace è del tutto verosimile che la lettera indirizzata alla Germania, di cui è venuto in possesso Politico, sia stata indirizzata anche all'Italia.

Perché ambiente è anche salute?

La salute è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come *"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia"*: la salute pertanto è il risultato di una serie di determinanti - fattori la cui presenza modificano in senso positivo o negativo lo stato di salute di una popolazione - sociali, ambientali, economici e genetici. Di conseguenza è sempre più condivisa la considerazione che la prevenzione, finalizzata alla tutela della salute, non possa prescindere dalla tutela dell'ambiente. Per attuare politiche di prevenzione che integrino aspetti ambientali e sanitari è necessario intraprendere un processo conoscitivo multidisciplinare e un approccio trasversale ai temi oggetto di indagine. Con l'obiettivo principale di ridurre significativamente le patologie causate dai fattori ambientali in Europa, l'Unione Europea (UE) ha pertanto adottato la strategia Europea per l'Ambiente e la Salute della Commissione Europea (COM 338 del 2003) e l'Action Plan (2004-2010) conseguente, che stabiliscono, come priorità, strategie mirate per l'ambiente e la salute e, in particolare, lo sviluppo di informazioni integrate finalizzate all'individuazione delle correlazioni esposizione-effetto e del carico di malattie derivanti da determinanti ambientali.

A novembre 2013, inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Settimo Programma generale d'Azione dell'Unione in materia di Ambiente - 7° PAA, che sarà in vigore fino al 2020. Il Programma stabilisce nove obiettivi prioritari al 2020 tra i quali emerge l'obiettivo n. 3 *"proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere"*.

Mobilità urbana, uso sostenibile del suolo, economia circolare e qualità dell'aria sono solo alcune delle sfide che ruotano intorno alla pianificazione delle aree urbane; avviato il Programma “città metropolitane 2014–2020” e i Patti per il Sud. Mentre sul piano internazionale diversi sono stati gli sforzi e i richiami a questi temi, tra cui si segnala il “Pact of Amsterdam. Urban Agenda for the EU”, la conferenza Habitat III dell'Onu a Quito (2016), terminata con la “New urban Agenda” e la pubblicazione del Cultural and Creative Cities Monitor 2017 da parte del Joint Research Centre della Commissione Ue, l'Italia ha elaborato il Programma operativo nazionale “città metropolitane 2014 - 2020”, cui afferiscono 892,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda le politiche abitative e rigenerazione urbana l'11,3% della popolazione soffriva a causa di un grave disagio abitativo nelle aree più densamente popolate, contro una media Ue del 5,2%. L'Italia si collocava così al terz'ultimo posto, prima di Ungheria e Lituania, con un aumento del disagio rispetto al 2013, mentre la media europea rimaneva stabile.

Nel 2017 è stato approvato il finanziamento di 2,1 miliardi di euro per i 120 progetti del bando del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza nelle periferie” destinato ai comuni capoluogo e alle città metropolitane, a cui si sommano i 78,5 milioni di euro del bando dell'anno precedente. È stato altresì approvato il “*Piano di azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero*”, resi obbligatori da una Direttiva UE a partire dal 1 gennaio 2019.

Per contribuire a raggiungere i traguardi europei al 2030 e al 2050 l'obiettivo intermedio per le aree urbane è di ridurre almeno del 50% il riparto modale tra l'auto e le altre forme di mobilità entro il 2020.

Venendo all'uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali (Target 11.3, 11.4 e 11.7 dell'Agenda ONU 2030), i dati sulla copertura di suolo artificiale nel 2015, Italia 6,9%, Ue 4,4%, confermano la perdurante tendenza ad un eccessivo consumo di suolo. La spesa complessiva per la protezione della biodiversità e del paesaggio anche nel 2018 è stata dello 0,2% del Pil, maggiore dello 0,1% medio europeo.

I dati sulla qualità dell'aria confermano l'eccessiva esposizione degli abitanti delle aree più popolate a concentrazioni eccessive di polveri sottili Pm 2,5 e Pm 10. Gli obiettivi per le aree urbane sono il rispetto entro il 2025 dei limiti per il PM 10 e del limite stabilito dall'Oms per il particolato sottile, PM 2,5, di 10 µg/m³, più restrittivo di quello europeo. Il 9 giugno 2019 è stato sottoscritto il nuovo accordo sulla qualità dell'aria fra le Regioni del bacino padano ed il Ministero dell'Ambiente. È fondamentale per il nostro Paese progettare infrastrutture sostenibili e sicure che siano di supporto allo sviluppo economico e alla qualità della vita delle persone. Aspetti essenziali rimangono l'innovazione, la ricerca scientifica e la digitalizzazione. Temi importanti sono anche stati affrontati al forum *“Laudato si: la sostenibilità tra comunicazione e innovazione”* (2017) dove si è parlato di sostenibilità nei suoi molteplici aspetti e prospettive future: dalle politiche ambientali, alla mobilità green, alla smart energy, ai nuovi modelli pubblici e privati di pratiche dell'economia circolare. Rappresentanti delle istituzioni, accademici, imprenditori ed esperti, tra cui Carlo Ratti del Boston Mit, ne hanno parlato a un tavolo di confronto partendo dai principi enunciati dall'enciclica *“Laudato si”* del Santo Padre: un'importante riflessione su come rendere anche il Vaticano un esempio di percorso concreto verso la sostenibilità

di lungo periodo. In questi contesti di innovazione è certamente fondamentale la tecnologia: in che modo i cambiamenti organizzativi e tecnologici in Italia possono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Qualità dell'aria

La norma quadro in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 155/2010 che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99 e i rispettivi decreti attuativi (il DM 60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 261/2002). Il Decreto Legislativo n.155/2010 contiene le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori obiettivo. Il Decreto individua l'elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (NO₂, NO_x, SO₂, CO, O₃, PM₁₀, PM_{2.5}, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori dell'ozono) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell'aria, da inviare al Ministero dell'Ambiente.

Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell'aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell'aria nelle aree nelle quali sono stati superati i valori limite. Sono stabilite anche le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria (Allegato V e IX).

L'allegato VI del decreto contiene i metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti. Gli allegati VII e XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i livelli critici, gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo rispetto ai quali effettuare la valutazione dello stato della qualità dell'aria.

Successivamente sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in attuazione del Decreto Legislativo n.155/2010, individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria, il Decreto Legislativo n.250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei composti organici volatili, il DM Ambiente 22 febbraio 2013 che stabilisce il formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio e il DM Ambiente 13 marzo 2013 che individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l'indice di esposizione media per il PM_{2,5}. Il DM 5 maggio 2015 definisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n.155/2010. In particolare, in allegato I, è descritto il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM₁₀ e PM_{2,5}, mentre in allegato II è riportato il metodo di campionamento e di analisi da applicare per gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene.

Il DM 26 gennaio 2017 modifica ulteriormente il Decreto Legislativo n.155/2010, recependo i contenuti della Direttiva 1480/2015 in materia di metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti, procedure per la garanzia di qualità per le reti e la comunicazione dei dati rilevati e in materia di scelta e documentazione dei siti di monitoraggio.

Emissioni

La norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte V, che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.

Il Decreto è stato aggiornato dal D.Lgs. n.128/2010 e dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46, che oltre a modificarne le Parti II, III, IV e V, ha assorbito ed integrato i contenuti del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 33 (abrogato a partire dal 1° gennaio 2016) sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006(parte II) che ha ripreso, in toto, i contenuti del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (già abrogato dal D.Lgs. 128/2010).

Di recente è stato emanato il D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183 (in vigore dal 19 dicembre 2017) con il quale si dà attuazione alla Direttiva UE 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi, definiti come gli impianti di "potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW".

Al Titolo II è aggiunta la definizione di medi impianti termici civili, ossia quelli di potenza pari o superiore a 1 MW, seguita da ulteriori disposizioni specifiche.

Il 13 marzo 2013 è stato emanato il DPR n. 59/2013 che, oltre a regolamentare e semplificare gli adempimenti in materia di autorizzazione unica ambientale per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, obbliga gli stabilimenti, in cui sono presenti attività ad emissioni scarsamente rilevanti, all'adozione delle autorizzazioni di carattere generale riportate in Allegato I

al DPR n. 59/2013 stesso. Il 16 aprile 2013 è stato emanato anche il DPR n.74/2013, ovvero il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Per quanto attiene il contenimento delle emissioni e dei gas ad effetto serra, il Decreto Legislativo n. 171 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva 2001/81/CE), stabilisce i limiti nazionali di emissione di SO₂, NO_x, COV, NH₃, che dovevano essere raggiunti entro il 2010. La Direttiva 2001/81/CE sarà in vigore fino al 1° luglio 2018, data entro la quale il Governo Italiano dovrà recepire la nuova Direttiva n. 2284 del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. Quest'ultima stabilisce i nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniacale (NH₃) e particolato fine (PM_{2,5}).

La Legge n. 316 del 30 dicembre 2004 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273) contiene le disposizioni per l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

Il 13 aprile 2013 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 30/2013 "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE" al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Tale decreto abroga il precedente in materia (Decreto Legislativo n. 216/2006).

Il 16 luglio 2014 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 112/2014 "Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo nei combustibili ad uso marino".

Il 22 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 111/2015 che integra e modifica il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in materia di assegnazione e rilascio di quote emissive di gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo.

Stiamo assistendo a un leggerissimo decremento dell'inquinamento che è conseguente alla crisi in cui versano le economie europee (Germania ovviamente esclusa). Una decrescita infelice che non fa bene a nessuno, visto che il tessuto produttivo del Continente, e di riflesso quello sociale, stanno soffrendo da quasi un decennio. Il fiore all'occhiello dell'Europa per calmierare le tristemente famose emissioni di gas serra si chiama ETS. La direttiva 2003/87CE prevede che dal primo gennaio 2005, gli impianti dell'Unione europea con elevati volumi di emissioni non possano funzionare senza un'autorizzazione a emettere gas serra. Le aziende che ne emettono una quantità maggiore devono acquistare quote sul mercato. Quest'ultimo è alimentato da quegli impianti che sono riusciti ad avere un surplus razionalizzando e diminuendo i consumi. Il prezzo delle quote viene quindi determinato dal numero di permessi disponibili seguendo la semplice regola della domanda e dell'offerta. Tutto a posto, niente in ordine, perché il sistema ETS non ha mai funzionato per fare ciò per cui è stato creato: tutelare l'ambiente.

Cosa non funziona?

Un'azienda che ha deciso di non fare investimenti in sostenibilità potrà sempre comprare quote di CO₂, ma il prezzo fissato dal mercato dovrebbe scoraggiare una simile pratica. Diminuendo l'offerta dei certificati di emissione di carbonio, per le industrie aumenta così il costo delle emissioni. Il sistema ETS vorrebbe quindi applicare uno strumento di mercato per migliorare la condizione ambientale e combattere il cambiamento climatico.

Purtroppo, però, quando c'è di mezzo il mercato entra in gioco la più classica e anacronistica dinamica speculativa, che dal 2005 ad oggi non ha fatto in modo che si sviluppessero le giuste condizioni per investire in tecnologie verdi a minore emissione di CO2. Oltre a sbagliare l'approccio, il sistema ETS ha permesso solo negli ultimi anni innumerevoli frodi. Le più diffuse vengono creativamente chiamate "Frodi carosello" e si basano su un complicato meccanismo di vendite internazionali effettuate in modo da sfruttare le diverse aliquote IVA applicate ai crediti scambiati tra Paesi dell'Unione Europea facendone intascare una parte a società fittizie che subito dopo la transazione chiudono i battenti. Un sistema non troppo lontano dai metodi impiegati dagli evasori fiscali internazionali.

Stiamo parlando di un mercato, quello dei crediti di emissione che vale circa 90 miliardi, e di truffe per 5 miliardi tra il 2009 ed il 2012 di cui 500 milioni solo in Italia. Infatti, per proteggere le industrie europee dalla concorrenza internazionale ed evitare che queste "delocalizzassero" fuori dall'Unione (condizione che peraltro secondo la Agenzia Ambientale Europea non si è verificata), sono stati rilasciati permessi gratuiti. Per molti settori industriali, come quello del cemento, ad esempio, sono stati consegnati un numero nettamente superiore al reale fabbisogno.

Tali quote gratuite (in eccesso) sono state vendute sul mercato, facendo realizzare profitti miliardari. La stima di tali profitti, effettuata da alcune ONG sulla base di dati rilasciati dalle stesse aziende, è di 25 Miliardi di Euro per il periodo 2008-2015.

Tutti i materiali e i prodotti immessi sul mercato sono destinati, presto o tardi, a trasformarsi in rifiuti e tutti i processi produttivi generano rifiuti. Ricordiamo che in natura non esiste il concetto di rifiuto ma solo di materia che si trasforma in modo ciclico.

Il problema dei rifiuti è correlato alla loro persistenza nell'ambiente, alla quantità in progressivo aumento, all'eterogeneità dei materiali che li compongono e, non ultimo, all'eventuale presenza di sostanze pericolose. Per questo motivo la prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti deve essere affiancata alla differenziazione, al riciclo dei materiali e al recupero energetico di quelli non ulteriormente valorizzabili. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La Comunità Europea ha stabilito attraverso Direttive Quadro (la più recente è la Direttiva 2008/98/CE) i principi cardine in materia di rifiuti, quali ad esempio la definizione di rifiuto, di recupero e di smaltimento; ha previsto l'obbligo di autorizzazione per tutti i soggetti coinvolti nella gestione e quello di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana, incentivando l'applicazione della "gerarchia dei rifiuti", il rispetto del principio "chi inquina paga" e di responsabilità estesa del produttore.

Le Direttive Europee sui rifiuti sono state progressivamente recepite dagli Stati membri con normative nazionali che in Italia, allo stato attuale, sono rappresentate dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, comunemente definito testo unico ambientale.

La normativa italiana, all'art. 183 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. definisce, riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE, come rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"; la definizione di rifiuto rimane quindi fondata, come con il precedente D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del "disfarsi", che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).

Tale concetto è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dove è stato specificato che "l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi" (Corte di Giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00). Tutti i materiali e i prodotti immessi sul mercato sono destinati a trasformarsi in rifiuti e tutti i processi produttivi generano rifiuti. In natura non esiste il concetto di rifiuto ma solo di materia che si trasforma in modo ciclico. Il problema dei rifiuti è correlato alla loro persistenza nell'ambiente, alla quantità in progressivo aumento, all'eterogeneità dei materiali che li compongono e, non ultimo, all'eventuale presenza di sostanze pericolose. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Storia della Normativa Nazionale sui Rifiuti

Ormai dal 1997, con l'entrata in vigore del D.lgs 22/97 (meglio noto come "Decreto Ronchi") e successivi, non è più solo la coscienza dei singoli individui a preoccuparsene, ma anche la legge italiana, che si è finalmente adeguata alle normative europee legiferando in materia. Qualche cenno alla normativa: A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") la normativa nazionale sui rifiuti ha subito una profonda trasformazione: il nuovo provvedimento, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 (recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale"), ha infatti riformulato l'intera legislazione interna sull'ambiente, e ha sancito l'espressa abrogazione del D.lgs 22/1997.

Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella "Parte quarta" del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati. La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata, in particolare, negli articoli da 179 a 182, dove coerentemente con la linea già definita dal Decreto "Ronchi", vengono stabilite quali misure prioritarie le azioni volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, cui seguono le attività di recupero e, come ultima ipotesi, lo smaltimento. In base a quanto indicato all'art. 184 del D.lgs 152/06, i rifiuti possono essere distinti in: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali. Secondo le caratteristiche di pericolosità in: Rifiuti pericolosi; Rifiuti non pericolosi. I rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, a loro volta sono classificati secondo la loro destinazione finale: non riutilizzabili, da avviare necessariamente a smaltimento; riutilizzabili, da avviare a smaltimento o a recupero nei cicli produttivi, secondo i casi. L'articolo 182 del D.lgs 152/06 chiarisce che lo smaltimento dei rifiuti è da considerarsi come soluzione residuale, nel caso non esistano alternative tecnicamente valide o economicamente sostenibili che ne

consentano il recupero. Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a 6 cifre. L'elenco dei codici identificativi (denominato C.E.R. 2002 e allegato alla parte quarta del D.lgs 152/06) è articolato in 20 classi, a seconda del ciclo produttivo che ha dato origine al rifiuto. All'interno dell'elenco, alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall'origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose contenute; i rifiuti pericolosi sono contrassegnati nell'elenco da un asterisco.

All'interno di tale elenco sono ovviamente ricompresi anche i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di ufficio, le cui principali tipologie sono: toner, cartucce per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, nastri per stampanti ad impatto esausti etc. - Classificati come rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, a seconda delle loro caratteristiche. Tubi catodici (lampade al neon) guasti, lampade a risparmio energetico - Classificati sempre come rifiuti speciali pericolosi. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete o RAEE (computer, stampanti, fotocopiatrici, centralini telefonici, monitor, video etc.). - Sono rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi. Filtri provenienti da impianti di condizionamento e fancoil. - Sono classificati sempre come rifiuti speciali pericolosi.

Pile ed accumulatori (batterie alcaline, batterie da cellulari, ecc.). - Sono rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi. Carta e archivi cartacei. - Sono rifiuti speciali non pericolosi.

I rifiuti sono classificati:

- in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (DCI 27/7/84);
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/06 , e ss.mm.ii:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis (sottopodotto);
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti da attività sanitarie.

Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i all'art. 183, c. 1, lett. b), definisce rifiuto pericoloso: il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato I della parte IV del presente decreto. I rifiuti si distinguono, in base alle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi.

Caratteristiche di pericolosità

Sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE e del D. Lgs 152/06 i rifiuti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche di pericolosità:

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

Gerarchia dei rifiuti

La normativa comunitaria indica il seguente ordine di priorità delle azioni da applicarsi nella normativa e politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a. prevenzione;
- b. preparazione per il riutilizzo;
- c. riciclaggio;
- d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e. smaltimento.

Il principio “chi inquina paga” è uno degli elementi fondanti delle politiche comunitarie in materia ambientale, come sancito dall’articolo 174 del trattato delle Comunità Europee. Coloro i quali sono all’origine di fenomeni di inquinamento o, in senso più ampio, di danni causati all’ambiente, devono farsi carico dei costi necessari ad evitare o riparare l’inquinamento o il danno.

In linea con tale principio è il concetto di responsabilità estesa del produttore (inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti), in base al quale gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative che includano l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività.

Questo coinvolgimento del produttore è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che consideri e faciliti l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Tale principio ha portato all’istituzione dei cosiddetti Consorzi di Filiera a cui aderiscono i diversi soggetti che operano nel settore, dai produttori agli utilizzatori.

La prima disposizione normativa che ha previsto appositi strumenti amministrativi e di finanziamento per il risanamento ambientale e quindi per la bonifica è la legge n. 349 del 1986 (disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale). La questione è stata poi affrontata con due successivi decreti legge, convertiti dalle leggi n. 441 del 29 ottobre 1987 e n. 475 del 8 novembre 1988, adottati per fronteggiare le situazioni di emergenza che si erano determinate nello smaltimento di rifiuti industriali ed urbani. In particolare, l'art. 5 della legge 441/87 e l'art.9ter della legge n.475/88 disciplinavano l'individuazione ed il finanziamento degli interventi di bonifica dei siti contaminati, affidando la redazione ed approvazione di appositi piani regionali. Non erano però disciplinati i criteri per la redazione di tali piani. Il DM n. 121 del 16 maggio 1989 fissò per la prima volta criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione dei piani di bonifica, nonché le modalità di finanziamento degli interventi. A seguito di tale DM sono state emanate anche alcune Leggi Regionali per la disciplina degli interventi di bonifica tra le quali: - la Legge della Regione Piemonte n.71 del 1995 "Istituzione del fondo di rotazione per interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti" - la Legge della Regione Abruzzo n.117 del 1996 "Istituzione di un fondo regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione e bonifica delle aree contaminate" - la Legge della Regione Toscana n.25 del 1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati" La prima normativa organica nazionale in tema di siti contaminati è il DM 471/99, regolamento attuativo dell'art.17 del Decreto Legislativo n.22 del 1997 ("Decreto Ronchi"). La prima normativa italiana sui siti contaminati era quindi fondata sull'applicazione di criteri di tipo tabellare in cui la verifica dello stato di contaminazione discende dal confronto con valori limite per il suolo (per le destinazioni d'uso industriale/commerciale e verde/residenziale) e per le acque sotterranee. Gli obiettivi del decreto possono essere così definiti: - fornire una

definizione unica di sito contaminato, sito potenzialmente contaminato, misure di sicurezza, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, bonifica con misure di sicurezza, messa in sicurezza permanente - stabilire i criteri e le procedure amministrative per attuare gli interventi di bonifica e definire le competenze e le responsabilità di soggetti pubblici e privati - definire i valori limite per le concentrazioni di contaminanti (circa 100 sostanze) nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee (per l'uso idropotabile della risorsa) 6 - definire i criteri per la caratterizzazione e la selezione delle tecnologie di bonifica - indicare alcuni criteri per l'applicazione dell'analisi di rischio, prevista dal DM 471/99 per i casi in cui fosse accertata la non fattibilità tecnico economica degli interventi di bonifica (bonifica con misure di sicurezza). A seguito dell'entrata in vigore del DLgs 152/06 (Maggio 2006) l'approccio tecnico per la individuazione e la gestione dei siti contaminati è stato modificato. In particolare la definizione di sito contaminato e quindi la necessità di eventuali interventi sono subordinate al superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ovvero obiettivi di bonifica determinati mediante l'applicazione di un'analisi di rischio sito-specifica, condotta secondo l'approccio stabilito dalla metodologia RBCA (Risk Based Corrective Action).

I valori tabellari definiti dal DM 471/99 sono ripresi dal DLgs 152/06, con una sola modifica inerente l'innalzamento del valore limite per i PCB per l'uso del suolo residenziale, come valori di screening, Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), al superamento dei quali il sito può essere considerato potenzialmente contaminato. Una particolare attenzione merita, nell'ambito del contesto normativo vigente, la questione della determinazione dei valori di fondo per il suolo e le acque sotterranee.

La necessità di determinare valori di fondo per il suolo e le acque sotterranee ai quali riferire gli obiettivi degli interventi di bonifica e ripristino ambientale era stata stabilita già nel Decreto ministeriale 471 del 1999 (DM 471/99, Articolo 4 (Obbligo di bonifica e ripristino ambientale), comma 2. In particolare, per le acque sotterranee, il DM 471/99 proponeva l'adozione di obiettivi di bonifica e ripristino ambientale più restrittivi in caso di aree sensibili o situazioni di particolare vulnerabilità degli acquiferi, privilegiando la necessità di tutela della risorsa per l'uso potabile (Articolo 4, comma 3). Anche il Decreto Legislativo n.152/06 prevede l'utilizzo dei valori di fondo (Art. 240, comma 1, lettera b). Secondo il suddetto decreto, i valori di fondo sono sostitutivi dei valori di riferimento per terreni e acque sotterranee, al di sopra dei quali è necessaria l'elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica. In riferimento a quest'ultima occorre inoltre ricordare le modifiche apportate alla Parte IV, Titolo V del DLgs 152/06 dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24. Sulla base di quanto disposto dal DLgs 04/08 (Art.43), i valori di fondo stabiliti per le acque sotterranee validati dall'Autorità pubblica competente costituiscono gli obiettivi di bonifica sito-specifici da rispettare al punto di conformità. Quindi al superamento delle CSC o dei valori di fondo ricorre l'obbligo di elaborare l'analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle CSR. Occorre sottolineare che sia l'analisi di rischio prevista dal DM 471/99 che quella contemplata nel Dlgs 152/06, così come emendato dal DLgs 04/08, prendono in considerazione unicamente gli effetti della contaminazione sulla salute umana.

L'art. 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare”), come già il DM 471/99 aveva fatto, stabilisce che le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei criteri definiti dall’APAT (ex ANPA, ora confluita in ISPRA), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica e gli Enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che: per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA) (comma 3). In ottemperanza ai propri compiti istituzionali, l'ISPRA raccoglie i dati relativi ai siti oggetto di procedimento di bonifica presenti nelle anagrafi regionali e pubblica i dati relativi a tali siti, unitamente a quelli per i 41 Siti di Interesse Nazionale. Il risanamento di questi siti e la possibilità di coniugare lo sviluppo industriale con il risanamento ambientale è una sfida fondamentale per la società moderna, sfida che purtroppo nel nostro Paese è ben lontana dall'essere vinta. Uno degli elementi di maggior rilevanza delle bonifiche è costituito dalla possibilità di risanare i siti a storica vocazione industriale, per poter attrarre investimenti e industrie che altrimenti dovrebbero insediarsi in altre località del territorio nazionale (o che potrebbero addirittura preferire insediarsi all'estero).

Considerata la particolare fragilità del territorio italiano, dal punto di vista geografico ed ambientale, e la carenza di aree adatte agli insediamenti industriali, è evidente che il nostro Paese dovrebbe essere all'avanguardia nel riutilizzo di questa tipologia di siti, cosa che purtroppo non si è mai verificata. Sulla base di queste considerazioni è stato emanato il D.Lgs. 4/2008 (c.d. correttivo ambientale) che ha integrato il D.Lgs. 152/2006 con l'art. 252 bis "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale", che prevede l'emanazione di un Decreto Interministeriale per l'individuazione dei siti nei quali promuovere azioni di risanamento ambientale strettamente connesse con lo sviluppo produttivo ed industriale. Successivamente veniva emanata una Delibera del CIPE del 2 Aprile 2008 (Delibera 61/2008) che stanziava 3.009 Mil. di Euro per i programmi indicati dall'art. 252 bis e prevedeva una serie di procedure estremamente precise e concertate (tra i Ministeri dell'Ambiente e lo Sviluppo Economico, le Regioni, le categorie produttive e le rappresentanze sindacali) che portassero all'individuazione dei siti di cui all'art. 252 bis.

I siti d'interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del MATTM, d'intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MATTM, che può avvalersi anche di ISPRA, delle ARPA/APPA, dell'Istituto Superiore di Sanità ed altri soggetti qualificati pubblici o privati. L'art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato alcune modifiche ai criteri di individuazione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione degli allora 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39. La competenza amministrativa sui siti che non soddisfano i nuovi criteri è passata alle rispettive Regioni.

La sentenza del TAR Lazio n. 7586/2014 del 17.07.2014 ha determinato il reinserimento dell'area del territorio del Bacino del Fiume Sacco tra i Siti di Interesse Nazionale, pertanto la titolarità dei relativi procedimenti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica è stata nuovamente attribuita al MATTM. A fine 2016 le procedure di consultazione sono terminate ed è stata pubblicata la perimetrazione del SIN. La legge n. 205 del 27.12.2017 ha individuato il SIN Officina Grande Riparazione ETR di Bologna. Ad oggi il numero complessivo dei SIN è di 41. La perimetrazione dei SIN può variare nel tempo incrementando o riducendo le superfici coinvolte sulla base di nuove informazioni sulla contaminazione potenziale e/o accertata di nuove aree o sulla base di una più accurata definizione delle zone interessate dalle potenziali sorgenti di contaminazione.

La VIA, Valutazione dell'Impatto Ambientale, e la VAS, Valutazione Ambientale Strategica sono due strumenti voluti dalla legge per proteggere l'ambiente dall'impatto che lo sviluppo umano può causare.

VIA e VAS: cosa sono e l'obiettivo comune

La VIA, Valutazione Impatto Ambientale, e la VAS, Valutazione Ambientale Strategica, condividono innanzitutto la stessa finalità: garantire che lo svilupparsi delle attività umane sia compatibile con l'ambiente. Entrambi prevedono atti e procedure amministrative, di natura tecnica-scientifica e dal contenuto altamente descrittivo. Si possono interpretare come due facce della stessa medaglia, due strumenti nati per tutelare l'ambiente ma con diverse applicazioni.

Differenza tra Via e Vas

Le due tipologie di valutazione hanno quindi lo stesso scopo: la prevenzione e la protezione dell'ambiente su cui l'uomo interviene per soddisfare le sue necessità strutturali, edili, amministrative ed infrastrutturali. Ciò che cambia è l'oggetto della valutazione e la fase in cui vengono applicate.

La Valutazione dell'Impatto Ambientale, nel dettaglio:

- È una procedura che viene utilizzata per la valutazione dei progetti e delle singole opere. Si adotta nella fase di progettazione, quella cioè in cui è più facile individuare scientificamente i potenziali impatti ambientali e le possibili alterazioni delle componenti naturali causate dalla messa in opera.

- Infatti, il principio che regola la sua attuazione è quello della prevenzione del rischio, che viene quindi previsto e studiato al fine di vagliare alternative e soluzioni più compatibili.
- A differenza della VAS, trova applicazione per progetti più 'circoscritti', in quanto mira a valutare l'incidenza sul territorio delle singole opere e di progetti univoci.
- La procedura della VIA prevede una normativa precisa, sancita dal decreto legislativo 152 del 2006 'Norme in materia ambientale' (con prescrizioni, sanzioni, autorizzazioni etc.), e relative fasi procedurali. Un'attività, cosiddetta, di comando-controllo, con una capacità d'incisione diretta e funzionale.
- Prevede la stesura della Studio dell'impatto ambientale, redatto dal consulente tecnico specializzato in valutazione dell'impatto ambientale.

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS

- É un processo che valuta gli effetti dello sviluppo di piani e programmi territoriali e si adotta quindi in fase di pianificazione e programmazione territoriale. Analizza infatti gli effetti ambientali che possono verificarsi con la messa in opera di piani e progetti, prevedendo le potenziali risposte ambientali.
- Prevede la redazione dei Rapporti Ambientali, formulati dal tecnico consulente specializzato in valutazione ambientale strategica. Anche qui, la normativa di riferimento è quella stabilita dal Dlgs 152/2006.
- Nasce per sopperire alla necessità di analizzare un territorio nel suo insieme, scopo che non si poteva soddisfare con l'esclusivo uso della VIA.

- Occorreva infatti un metodo di valutazione dell'impatto che prendesse in considerazione più progetti e pianificazioni insieme, in modo coordinato e complementare.
- Ecco perché è diventato uno strumento strategico di supporto decisionale. L'analisi qui si basa sul principio giuridico della 'precauzione', secondo cui le decisioni amministrative devono considerare l'interesse ambientale alla stregua di quello politico-economico. Ecco perché la valutazione deve essere fatta anche in assenza della certezza obiettiva e scientificamente rilevabile del potenziale effetto negativo sull'ambiente. In questa fase, quella cioè della pianificazione e programmazione territoriale, la valutazione preventiva del danno ambientale si riscontra con più difficoltà rispetto alla fase progettuale (per cui invece si applica la VIA)
- Con la VAS si valuta l'ambiente come un sistema integrato di elementi interdipendenti, rendendo appunto 'strategica' la valutazione, in quanto considera più piani e progetti come un insieme complesso, le cui componenti si integrano le une con le altre.
- La VAS fornisce quindi un quadro più complesso e articolato del territorio interessato, valutando più parametri rispetto alla VIA, prendendo in esame il territorio interessato nel suo complesso e prevedendo gli effetti potenziali di più progetti nel loro insieme. Non a caso, l'art. 6 comma 12, introdotto dal D.Lgs. 29-6-2010 n. 128, stabilisce che la VAS non è necessaria per singole opere.

Ha anche la funzione di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi allo scopo di evitare i potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente prima della loro definitiva elaborazione.

La VAS agisce quindi nella fase “a monte” consentendo, se necessario, di ricorrere a misure di mitigazione che saranno definite attraverso consultazioni con le altre autorità competenti nonché con le parti interessate.

La valutazione strategica opera a livello di confronto sulle grandi opzioni strategiche lasciando alla successiva valutazione di progetto la definizione di soluzioni ottimizzate sotto il profilo dell'impatto territoriale ed ambientale (es.: “dove” e “come” realizzare il progetto). Pertanto, mentre la VAS si inserisce nel processo decisionale in una fase in cui ancora è possibile modificare su ampia scala la direzione dell'azione amministrativa in conformità ai criteri di sostenibilità ambientale, nel caso della VIA un progetto viene eseguito in un periodo di tempo breve e la valutazione degli impatti è meno complessa. Inoltre, la VAS agisce nella fase “a monte” consentendo, se necessario, di ricorrere a misure di mitigazione che saranno definite attraverso consultazioni con le altre autorità competenti nonché con le parti interessate, mentre la VIA propone l'analisi di impatti fisici ben localizzati.

Valutazione dell'impatto ambientale (VIA): la riforma ed il D.L.vo n. 104/2017

Dal 21 luglio 2017 è entrata in vigore l'attesissimo Decreto Legislativo 16 giugno 2017 numero 104 (in Gazzetta Ufficiale numero 156 del 6 luglio scorso), recante l'attuazione della Direttiva 2014/52/UE, che modifica la precedente Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

In forza dell'articolo 14 della legge di delegazione europea numero 114/2015 l'ex Presidente del Consiglio Gentiloni dopo diversi tentativi e non poche polemiche delle Associazioni Ambientaliste ha approvato un corposo provvedimento che apporta significative modifiche alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla

Verifica di Assoggettabilità a VIA, istituti giuridici contenuti nella Parte Seconda (*Vas, Via e Ippc*) del D. Lgs. n. 152/06.

La novella incide in maniera chirurgica anche sul D. Lgs. n. 42/04 (*Codice dei Beni Culturali e del paesaggio*) nonché sulla L. n. 241/90 (*Legge sul procedimento amministrativo*).

L'*iter* di approvazione della riforma è stato lungo e articolato: dopo una preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10/03/2017, sono stati acquisiti in data 4/05/2017 il parere della Conferenza permanente Stato – Regioni e il successivo 10/05/2017 il parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, entrambe favorevoli ma con osservazioni e richieste di modifica dello schema di decreto approntato dal Governo.

Il riordino legislativo *de quo* si è reso altresì necessario al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità procedurali riscontrate da amministrazioni e imprese.

In effetti da un'indagine ministeriale resa nota dal Ministro dell'Ambiente Galletti è emerso che la durata media di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale è di circa 3 anni mentre per l'espletamento della Verifica di Assoggettabilità a VIA occorrono circa 11,4 mesi, nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da 150 giorni ad un massimo di 390 giorni). Il rallentamento dell'*iter* valutativo dei progetti sembra essere dovuto al mancato rispetto dei termini istruttori da parte degli enti preposti alla emissione dei pareri di competenza nonché la frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni.

Scopo e finalità del D.Lgs. n.104/2017

Il decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/04/2014, modifica l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)", al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.

Valutazione di Impatto Ambientale: cosa cambia con il D.Lgs. n.104/2017

Il D.Lgs. n.104/2017 adegua dunque la disciplina nazionale al diritto europeo: il Governo aveva già indicato in cosa consiste tale adeguamento e le novità del decreto in arrivo nel Consiglio dei Ministri dello scorso 6 giugno. Sullo stesso decreto era stato raccolto il parere delle Regioni.

Le disposizioni del D.Lgs. n.104/2017 si applicano (art.23) ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Restano salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del decreto: l'autorità competente assegnerà al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle nuove disposizioni.

I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA che siano pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione o sia stata presentata l'istanza, restano disciplinati dalla normativa previgente.

Nel caso dei procedimenti pendenti, l'autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni (dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.104/2017), l'applicazione della nuova disciplina, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie.

Si legge poi nell'art. 23 del D.Lgs. n.104/2017 che il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi dell'articolo 23 del Codice Ambiente, come modificati dal nuovo decreto. Il proponente conserva anche la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi del nuovo articolo 27 del Codice Ambiente.

Inoltre, l'art. 23 al punto 3 puntualizza che per le attività di monitoraggio, i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e a provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché per le attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n.104/2017 (che Sostituisce l'articolo 28 del Codice in materia di "Monitoraggio").

Si prevede, sempre all'art. 23 del D.Lgs. n.104/2017 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno i propri ordinamenti entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto (a partire dal 21 luglio 2017). Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicheranno i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. Infine, si prospetta che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.104/2017, il Ministro dell'ambiente nominerà la nuova Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui al nuovo articolo 8, comma 3, del Codice Ambiente.

Con il termine “amianto” o “asbesto” (dal greco amiantos: incorruttibile) si indica un gruppo di minerali naturali (silicati) con struttura fibrosa. Esistono fondamentalmente sei tipi di amianto suddivisi in due grandi gruppi: il serpentino (il principale componente è il crisotilo o amianto bianco) e gli anfiboli (la crocidolite o amianto blu, l’amosite o amianto bruno, l’antofillite, la tremolite, e l’actinolite). Le varietà di più comune utilizzo commerciale sono state il crisotilo, la crocidolite e l’amosite. È presente in natura in molte parti del globo terrestre, in particolare in Canada, Russia e Sud Africa, si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento. A differenza delle fibre artificiali l’amianto ha la tendenza a separarsi nel senso della lunghezza dando luogo a fibre sempre più sottili (fibrille), fibre allungate di dimensioni molto piccole (frazioni di pochi millesimi di millimetro) che, disperdendosi nell’aria, possono essere inalate. Questa peculiarità sta anche alla base delle sue proprietà “tossiche”. L’amianto è virtualmente indistruttibile: resiste al fuoco ed al calore, agli agenti chimici e biologici, all’abrasione ed all’usura. E’ tanto flessibile che può essere tessuto, e tuttavia ha una elevatissima resistenza alla trazione.

Ha capacità fonoassorbenti ed è un buon isolante elettrico. Inoltre si lega molto bene con la gomma, le resine e il cemento. Queste straordinarie caratteristiche tecniche, unite ad un costo relativamente basso, ne hanno favorito nell’arco di più di un secolo l’impiego in molteplici applicazioni estremamente diversificate, generando più di 3000 tipologie di prodotti che hanno trovato largo utilizzo soprattutto nei settori dell’edilizia, industria e trasporti.

La fabbricazione del cemento-amianto ha assorbito l'80% circa della produzione mondiale d'amianto, ottenendo principalmente lastre piane ed ondulate destinate alle coperture d'edifici. Il resto è stato impiegato nella produzione dei cartoni, carte, funi, corde e tessuti(15 %), e di pavimentazioni (linoleum), tessuti ignifughi per l'arredamento di teatri e abbigliamento (5%). In Italia sul finire degli anni Ottanta le lastre di copertura costituivano circa il 60% di tutti i prodotti contenenti amianto e la loro superficie in esercizio era dell'ordine delle decine di migliaia di chilometri quadrati. Nel 1992 l'Italia con la Legge 27 marzo 1992, n° 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", sancisce l'assoluto divieto di commercializzazione dell'amianto e dei suoi prodotti a partire dal 1994. Valutazione della pericolosità dei materiali contenenti amianto ancora oggi presenti La pericolosità dell'amianto è direttamente correlata con la sua tendenza a liberare fibre nell'ambiente.

Ai fini del rilascio delle fibre la caratteristica più importante di un materiale contenente amianto è la sua friabilità. Il D.M. 6/9/94 definisce: Friabili "i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale". "Compatti i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici".

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale si usura per l'azione degli agenti atmosferici o viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.

Se il materiale è in cattive condizioni, o altamente friabile, si può causare facilmente il distacco di fibre di amianto scarsamente legate al resto del materiale. La maggioranza dei manufatti contenenti amianto oggi ancora presenti nei nostri luoghi di vita e di lavoro è in materiale compatto, prevalentemente cemento-amianto.

Fondo per le vittime d'Amianto

Istituito nel 2008 per garantire una prestazione aggiuntiva ai lavoratori che percepiscono una rendita per malattie asbesto-correlate o, in caso di morte, ai loro eredi, il Fondo dispone per il triennio 2018-2020 di una dotazione pari a 49 milioni di euro all'anno, di cui 27 milioni a carico del bilancio dell'Istituto. A partire dal 2015, inoltre, i suoi benefici sono stati estesi anche ai malati di mesotelioma non professionale, per esposizione familiare o ambientale, e ai loro superstiti, attraverso l'erogazione di una prestazione assistenziale una tantum pari a 5.600 euro. In 10 anni la platea dei beneficiari è cresciuta del 40%.

Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2018, i beneficiari della prestazione aggiuntiva – tra titolari di rendita per malattia professionale asbesto-correlata e superstiti – sono aumentati di oltre il 40%, passando da 14.089 a 19.781. In particolare, a fronte della graduale riduzione dei tecnopatici, negli ultimi anni è aumentato sensibilmente il numero dei superstiti destinatari del contributo, che sono passati dagli 8.111 del 2008 ai 14.141 del 2018. La prestazione aggiuntiva prevista per ciascun anno è liquidata d'ufficio dall'Inail, mediante il versamento di due acconti e un conguaglio. La prestazione una tantum è erogata su istanza dell'interessato o dei superstiti. La prestazione una tantum di 5.600 euro riservata ai malati di mesotelioma non professionale è invece erogata su istanza dell'interessato o dei suoi eredi.

La domanda di accesso alla prestazione deve contenere l'indicazione dei periodi di residenza in Italia e la documentazione sanitaria con l'indicazione dell'epoca della prima diagnosi, per consentire la valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione alle fibre di amianto con l'insorgenza della patologia.

In caso di richiesta da parte degli eredi, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del decesso.

La gestione del Fondo spetta a un Comitato amministratore nominato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che dura in carica tre anni ed è composto da 16 membri, in rappresentanza delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni delle vittime dell'amianto più rappresentative nelle regioni con una maggiore incidenza di malattie asbesto-correlate. Oltre alle prestazioni erogate attraverso il Fondo, il ruolo dell'Inail nella lotta all'amianto comprende la gestione delle problematiche negli ambiti della prevenzione, l'accertamento dell'esposizione qualificata, il sostegno economico ai piani di bonifica delle imprese e il controllo della situazione delle discariche, con politiche strategiche strutturali a breve, medio e lungo termine, che comprendono anche una costante attività di ricerca scientifica.

La sorveglianza epidemiologica è affidata al Renam

A questi ambiti di intervento si aggiunge la sorveglianza epidemiologica degli effetti sulla salute dell'esposizione a fibre aerodisperse di amianto, attraverso il Registro nazionale dei mesoteliomi (Renam), istituito presso il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) e articolato in un network territoriale costituito dai centri operativi regionali (Cor), i cui rapporti periodici sono pubblicati sul sito dell'Istituto. Come emerge dall'ultimo aggiornamento semestrale degli open data Inail, nel 2018 i casi di lavoratori affetti da patologie di origine professionale ai quali è stata riconosciuta una malattia asbesto-correlata sono stati 1.457, di cui 462 mortali.

"Milleproroghe": aumento della quota una tantum per i malati ambientali

Con la conversione del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n.162 (c.d. "Milleproroghe") nella legge del 28 febbraio 2020, n. 8 si ha finalmente un po' di giustizia per i malati di mesotelioma non professionali. L'emendamento dell'onorevole Debora Serracchiani al Decreto Milleproroghe, consentirà di aumentare da € 5.600 a €10.000 il contributo una tantum per loro e per gli eredi.

Un po' di 'luce' sulle mille zone d'ombra su un tema, quello dell'asbesto, l'amianto, di cui non si conoscono ancora tutti i retroscena. Gli ultimi dati rilevati parlavano almeno di 35 milioni di tonnellate di amianto su tutto il territorio italiano e, solo nel Lazio, addirittura 1 milione. Questo nonostante l'amianto sia il minerale, la sostanza, più genotossica per l'uomo. L'Italia, fin dal secondo dopo guerra, ne è stata la maggior consumatrice nella Comunità Europea. Questa fibra omicida, da molti conosciuto anche come "Eternit", è un minerale silicato di varia composizione, insieme al cemento forma quello che viene definito fibrocemento.

Il contributo di 10.000 euro potrà essere assegnato a persone la cui patologia sia stata accertata a decorrere dal 2015 e, inoltre, l'aumento riguarda anche gli anni pregressi dal 2015 al 2019, di cui coprirà la differenza. C'è poi una novità importante e cioè che in caso di decesso, si prevede che la somma sia destinata agli eredi. Si tratta di un piccolo, ma importante sostegno alle vittime dell'amianto, cioè a coloro che hanno contratto la temibile e mortale patologia spesso in modo del tutto inconsapevole, respirando le fibre del micidiale killer stando nei pressi di siti inquinati o in ambienti di vita inquinati, o attraverso propri familiari, impegnati in attività lavorative a contatto dell'amianto.

L'assegno di 5600 euro era davvero una misera consolazione per un malato di Mesotelioma, che è una diagnosi di condanna a morte, e aver lottato per anni affinché questo assegno fosse almeno raddoppiato, è stata una battaglia che abbiamo condiviso e portato avanti come fronte unito con tutte le altre associazioni delle vittime dell'amianto e con i sindacati.

Questa misura è importante anche perché i casi di Mesotelioma di origine non professionale ricoprono una percentuale importante nel panorama generale della patologia, così come comprovato dal VI rapporto del Renam (Registro nazionale Mesoteliomi) a cura dell'Inail, in cui si evince che le modalità di esposizione sono state approfondite per 21.387 casi (78,2%) tra il 1993 e il 2015 e, fra questi, il 70,0% presenta un'esposizione professionale (certa, probabile, possibile), il 4,9% familiare, il 4,4% ambientale, l'1,5% per un'attività di svago o hobby.

Per il 20% dei casi l'esposizione è improbabile o ignota. Apprezziamo anche la dichiarazione della On. Serracchiani che ha detto *"rispetto alla perdita di una persona cara nessuna somma può dirsi sufficiente"*, ma la sua iniziativa va nel segno dell'impegno che ha preso con le associazioni delle vittime dell'amianto come la nostra, da anni in lotta per il riconoscimento dei diritti di questa categoria di

lavoratori e cittadini". L'amianto che è stato vietato sotto ogni forma e utilizzo dal 1992, ma ogni anno muoiono circa 4.000 persone per patologie provocato dalle sue polveri, di cui circa 1.500 per mesotelioma: una strage silenziosa il cui picco è purtroppo destinato a crescere nei prossimi anni.

La presenza di amianto: a chi rivolgersi per ulteriori informazioni

Il cittadino che volesse avere informazioni su come comportarsi in relazione alla possibile presenza di tale minerale può contattare:

- a) se il materiale contenente amianto si trova in un "luogo di lavoro" la Struttura Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL competente per territorio o il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA);
- b) se l'edificio è una civile abitazione o una struttura abbandonata, il Sindaco del Comune dove si trova il materiale o il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL o il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA);
- c) nel caso di materiale abbandonato sul suolo pubblico l'ARPA.

Principali norme relative all'amianto

Legge 12 marzo 1992, n. 257 Norma relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. D.M. 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo IX, Capo III. L.R. 3 settembre 1996, n. 39 Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. L.R. 12 settembre 2001 n.22 (modificata da L.R. 21 del 18.08.2005) Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto Prevista dall'art. 259 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. comprende: Accertamenti preventivi effettuati prima dell'esposizione al rischio, anche in fase preassuntiva (visita medica e accertamenti sanitari integrativi); Accertamenti periodici finalizzati al controllo dello stato di salute del lavoratore, onde verificare la permanenza dell'idoneità alla mansione specifica.

La periodicità è triennale e gli accertamenti sanitari previsti per il rischio di esposizione all'amianto sono: - anamnesi individuale; - esame clinico generale, con particolare attenzione all'obiettività toracica; - esami della funzionalità respiratoria (spirometria globale, test di diffusione); Accertamenti sanitari che possono essere richiesti dal lavoratore anche al di fuori delle periodicità previste nel protocollo di sorveglianza sanitaria, qualora egli ritenga necessaria una rivalutazione del suo stato di salute.

Accertamenti alla cessazione del rapporto di lavoro sono obbligatori solo per i lavoratori iscritti nel registro degli esposti a cancerogeni di cui all'art. 243 del D.Lgs. 81/08. I lavoratori iscritti in tale registro sono altresì sottoposti a controlli periodici anche quando l'esposizione è cessata, quando continuano ad essere occupati presso l'azienda in cui è avvenuta l'esposizione.

Inail e tutela assicurativa delle malattie professionali

Una volta acquisito informaticamente il primo certificato medico di malattia professionale e il consenso del Lavoratore/malato alla trattazione assicurativa, l'Istituto acquisirà la denuncia del Datore di lavoro e darà inizio all'iter medico legale. L'area medica ricostruirà la storia del rischio, visionando curriculum vitae, estratti INPS, attestati di benefici previdenziali, richiedendo ove necessario pareri del Servizio Prevenzione della Azienda Sanitaria competente e della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi dell'INAIL Regionale FVG. Visitato l'Assicurato, l'INAIL giungerà al riconoscimento della malattia stimandone il danno biologico permanente. La tempistica – secondo carta dei servizi – è per le forme tabellate di 100gg. dalla presentazione della data di protocollo.

Alla definizione perverrà all'avente diritto la risposta dell'Istituto; è ammesso ricorso nei modi previsti dall'art 104 DPR 1124/65. Per l'ottenimento dei benefici previsti è possibile avvalersi dell'assistenza di un patronato.

Gli interventi di bonifica su manufatti dove vi sia la presenza di amianto sono così classificati dal D.M. 6/9/94:

Incapsulamento

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e la necessità di verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed

eventualmente ripetere il trattamento. Il DM 20/8/99 definisce i requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, diversificati a seconda del tipo di bonifica, e i protocolli di applicazione degli incapsulanti e prevede un'attestazione della corretta applicazione del prodotto da parte della ditta esecutrice. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione.

L'incapsulamento è il trattamento di elezione per i materiali compatti di tipo cementizio ed è sconsigliato per i materiali friabili.

Confinamento

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi il MCA dalle restanti aree dell'edificio. Viene sempre abbinato ad un trattamento con incapsulante per evitare il rilascio continuo di fibre all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti.

È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte. Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente allo spazio confinato. Anche in questo caso il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione.

Rimozione

La rimozione avviene in cantieri realizzati con particolari caratteristiche di sicurezza, previste dalla normativa. È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio più elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente. In funzione del tipo di materiale contenente amianto da rimuovere, il rischio è più alto se il materiale è friabile o più contenuto se compatto. Produce notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi che devono essere correttamente smaltiti in discariche autorizzate. Nota: Per il materiale contenente amianto in opera, se non rimosso, occorre un controllo periodico delle condizioni e il rispetto di idonee procedure di manutenzione e pulizia in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto.

Chi esegue le bonifiche

Le operazioni di bonifica vanno eseguite solo da ditte specializzate che sono iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le ditte specializzate sono divise in 2 categorie: 10A = attività di bonifica solo su materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o retinoidi. (es: lastre tipo "Eternit"); 10B = attività di bonifica come 10 A ed anche su materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali contenenti amianto.

Per interventi di incapsulamento e confinamento il titolare dell'impresa deve presentare all'organo di vigilanza competente territorialmente una notifica redatta ai sensi dell'art 250 del Dlgs 81/08, mentre per la rimozione deve presentare un piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del Dlgs 81/08. In questo caso, salvo motivata urgenza, i lavori possono iniziare solo trascorsi 30gg dalla presentazione del piano.

LINK

<https://www.minambiente.it/pagina/legenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile>

<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105015.pdf>

<https://www.minambiente.it/pagina/cop-21-laccordo-di-parigi>

<https://www.internazionale.it/notizie/2015/12/13/cosa-prevede-l-accordo-sul-clima-approvato-dalla-conferenza-dell-onu-a-parigi>

<https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile>

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE/attivita_istituzionali/vigilanza_e_controllo/verifica_della_compatibilita_finanziaria_dei_provvedimenti/Il_supporto_dell_attivit_normativa/

<http://www.mef.gov.it/inevidenza/Il-nuovo-Rapporto-sul-Benessere-Equo-e-Sostenibile-allegato-al-DEF-2019/>

https://temi.camera.it/leg17/temi/benessere_equo_e_sostenibile

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/28/european-fund-sustainable-development/>

<https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/parlamento-ue-attuazione-settimo-programma-azione-ambiente/>

<http://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/programmazione-2021-2027/esiti-del-confronto-partenariale/>

<http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/assemblea-plenaria-tavoli-partenariali-programmazione-2021-2027/>

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_it

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it

<https://namu.io/futuro-del-lavoro-industria-4-0-la-quarta-rivoluzione-industriale/>

<https://www.reteclima.it/piano-20-20-20-il-pacchetto-clima-energia-20-20-20/>

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2035982-industria-4-0-online-tutte-le-opportunita-per-le-imprese>

<http://www.viviareaindustriale.mn.it/AdminC/ARTICLES/Rubriche/StoriaeTecnologia/tabid/261/articleType/ArticleView/articleId/547/INDUSTRIA-40-LA-QUARTA-RIVOLUZIONE-INDUSTRIALE.aspx>

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/energia-e-clima-2030>

Memorie audizione Camera del PNIEC (CGIL CISL UIL)

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039046-piano-nazionale-integrato-per-l-energia-e-il-clima-inviata-la-proposta-a-bruxelles>

<http://consultazione-economici.circolare.minambiente.it/il-documento>

<https://asvis.it/home/46-4768/le-proposte-cgil-cisl-uil-per-un-futuro-sostenibile-dellitalia-serve-il-6-del-pil>

https://www.uil.it/lavoro_italiano/article.asp?ID_Articolo=417

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf

<https://www.eai.enea.it/archivio/rivoluzione-economia-circolare/coinvolgere-tutti-gli-attori-sociali-per-costruire-una-giusta-transizione.html>

<http://www.statigenerali.org/evento-nazionale/evento-2019/>

http://www.uil.it/lavoro_italiano/article.asp?ID_Articolo=499

<https://www.canaleenergia.com/rubriche/inquinamento/inquinamento-da-amianto-si-fa-ancora-troppo-poco/>

http://www.uil.it/documents/ITUC_GIUSTIZIA_CLIMATICA_2017.pdf

https://www.uil.it/lavoro_italiano/article.asp?ID_Articolo=61

https://ec.europa.eu/italy/news/20200114_Ue_piani_di_investimenti_del_Green_Deal_europeo_e_mechanismi_transizione_giusta_it

<https://www.minambiente.it/pagina/catalogo-dei-sussidi-ambientalmente-dannosi-e-dei-sussidi-ambientalmente-favorevoli>

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Stop-Sussidi-alle-Fonti-Fossili_2019.pdf

<https://www.istat.it/it/archivio/228756>

<http://www.isprambiente.gov.it/files/acqua/legge36-94.pdf>

<https://asvis.it/goal6/home/391-4723/litalia-e-il-goal-6-aumenta-linefficienza-della-rete-idrica>

<https://asvis.it/goal15/articoli/505-1966/il-capitale-naturale-finanzia-la-crescita-economica-e-sostiene-lo-sviluppo-sociale>

<https://www.minambiente.it/comunicati/decreto-clima-un-primo-importante-passo-contrastare-i-cambiamenti-climatici>

<http://www.arpacal.it/index.php/temi-ambientali/tematiche/22-tematiche-ambientali/aria/719-aria-normativa>

https://www.fondazionevilupposostenibile.org/wpcontent/uploads/2017/10/rassegna_stamp_a_evento_29_settembre_2017.pdf

https://www.istat.it/it/files/2019/04/SDGs_2019.pdf

<https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10155dl.htm>

<https://www.minambiente.it/pagina/emission-trading>

<https://www.eea.europa.eu/it/articles/riflessioni-sugli-obiettivi-di-neutralita>

<https://www.minambiente.it/notizie/piani-regionali-di-gestione-dei-rifiuti-piu-trasparenza-e-piu-efficienza-nel-monitoraggio>

<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti>

https://www.eso.it/normativa-nazionale-sui-rifiuti.asp/lang_it/normativa-nazionale-sui-rifiuti.html

<https://www.minambiente.it/comunicati/end-waste-ministro-costa-firma-decreto-pneumatici-fuoriuso-400-mila-tonnellate-destinate>

<https://www.minambiente.it/pagina/siti-contaminati-di-interesse-nazionale-sin>

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/ATTIGENERALI/dm_282_27_09_2019_atto_di_indirizzo_sulle_priorita_politiche2020.pdf

<https://www.legambiente.it/ecomafia-2019-le-storie-e-i-numeri-della-criminalita-ambientale-in-italia/>

<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/siti-contaminati/siti-di-interesse-nazionale-sin>

<https://va.minambiente.it/it-IT>

<https://www.betaformazione.com/via-e-vas-valutazione-impatto-ambientale-e-valutazione-ambientale-strategica/>

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/adattamenti_climatici/documento_pnacc_luglio_2017.pdf

<https://www.minambiente.it/pagina/consultazione-su-piano-nazionale-adattamento-cambiamenti-climatici>

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-fondo-vittime-amianto-2019.pdf>

http://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/amianto/normativa/Legge_27_marzo_1992.pdf

<http://www.sicurezzaelavoro.org/archives/1698>